

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 5 MARZO 2012

N. 33



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 218

Cont. Regione Puglia c/ Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale “F. Miulli”. TAR Puglia, sez. III - n. 1796/2011 - Ordinanza Consiglio di Stato - Sezione Terza n. 376/2012 - Esecuzione.

Pag. 8169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 220

Approvazione Protocollo d’Intesa tra Servizio Internazionalizzazione e Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea “Tommaso Fiore” per la realizzazione del programma Migrazioni e Memorie Pugliesi.

Pag. 8171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 221

D.G.R. 125 del 25/01/2012 avente ad oggetto: Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2012/2012. Correzione errori materiali, precisazioni e parziali modifiche. Opzioni Istituti Tecnici e Professionali.

Pag. 8176

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 222

Comune di Melendugno (Le) - Piano Urbanistico Esecutivo sub comparto C1.2.A. Delibera di C.C. n. 6 del 24.02.2011. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Melendugno.

Pag. 8190

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 223

Comune di Cannole (Le) - Progetto per la valorizzazione delle potenzialità turistiche del Parco Torcito - Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P - Soggetto proponente: Comune di Cannole.

Pag. 8195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 224

Comune di Putignano (Ba) - Progetto di manufatto in cemento armato e muratura da adibire a chiosco bar e servizi igienici all’interno del Parco Grotte. Autorizzazione Paesaggistica (art. 5.01 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P) Proponente: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Putignano.

Pag. 8201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 225

Bisceglie (Bt) - Esecuzione sentenze n. 265/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (fg. 10, ptc. 1225 parte). Approvazione.

Pag. 8205

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 226

Bisceglie (Bt) - Esecuzione sentenze n. 268/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta AR.CO. srl (fg. 10, ptc. 2056 parte). Approvazione.

Pag. 8215

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 227

Bisceglie (Bt) - Esecuzione sentenza n. 600/2008 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Sasso Bartolomeo (fg. 10/d, ptc. 2057 etc.). Approvazione.

Pag. 8224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 228

Bisceglie (Bt) - Esecuzione sentenze n. 265/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Edil Rossi srl (fg. 10, ptc. 2483 etc.). Approvazione.

Pag. 8235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 229

Alessano (Le). L.R. n. 20/98. Turismo Rurale. Progetto di trasformazione in struttura ricettiva del complesso rupestre denominato “Grotta della Principessa”. Ditta: Imperato Domenico.

Pag. 8245

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14
febbraio 2012, n. 243

**Comune di Ostuni (Br). Interventi di rigenerazione
urbana degli orti extra moenia di Ostuni in variante al
vigente PRG. Delibera di C.C. n. 38 del 29/09/2011.
Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del
PUTT/P Ditta: Amministrazione Comunale di Ostuni.**

Pag. 8250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14
febbraio 2012, n. 244

**Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Comune di
Bari per la rigenerazione urbana e il recupero del-
l'area "ex Caserma Rossani". Approvazione schema.**

Pag. 8257

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 218

Cont. Regione Puglia c/ Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli". TAR Puglia, sez. III - n. 1796/2011 - Ordinanza Consiglio di Stato - Sezione Terza n. 376/2012 - Esecuzione.

L'Assessore al Bilancio e l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Controlli e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera, riferiscono quanto segue:

Il TAR Puglia - Sede di Bari, Sez. III, con sentenza n. 1796/2011 ha accolto il ricorso proposto dall'Ente Ecclesiastico Ospedale "F. Miulli", ordinando il "pagamento in favore dell'ente ricorrente con decorrenza 2002 e sino al 2008 delle spettanze economiche (disavanzo) derivanti dai costi dell'assistenza ospedaliera quantificati per annualità previa ratifica dell'ente di controllo, oltre svalutazione ed interessi legali sino alla pubblicazione della sentenza".

La Regione Puglia ha impugnato detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone la sospensione cautelare.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con Ordinanza n.376/2012, ha respinto l'istanza cautelare della Regione "Ritenuto che, nel bilanciamento di interessi, occorre dare prevalenza al danno grave e irreparabile che deriverebbe all'ente appellato dall'accoglimento della domanda cautelare, tenuto anche conto del tenore complessivo della sentenza impugnata, che subordina la condanna al pagamento a favore dell'odierno appellato ad una verifica in sede di controllo (spettante alla stessa Regione)";

Risulta, dunque, necessario dare esecuzione alla sentenza resa dal TAR Bari n.1796/011, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con l'ordi-

nanza succitata, fermi restando gli esiti dell'appello tuttora pendente e senza acquiescenza alcuna rispetto alla pronuncia del Giudice di primo grado ed all'ordinanza resa in sede cautelare dal Consiglio di Stato (che peraltro non si è fondata su una delibazione del fumus dell'appello).

Per l'effetto, al fine di procedere alla "verifica in sede di controllo", non sussistendo nella legislazione vigente in capo all'Ente Regione una specifica funzione di controllo su aziende che non siano pubbliche, si propone di:

1. Istituire una apposita Commissione composta dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli, dal Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, dal Dirigente del Servizio Controlli, dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera, e dall'Avvocatura Regionale.
2. Affidare il coordinamento della sopracitata Commissione al Direttore dell'Area Finanza e Controlli
3. Stabilire che la Commissione procederà all'espletamento dei seguenti compiti secondo le modalità operative qui di seguito delineate:
 - a) Individuazione di una azienda ospedaliera pubblica similare, per dimensioni e tipologia (in termini di discipline/posti letto, servizi, attività assistenziale e funzioni) cui riportare l'Ente "F. Miulli", per gli anni 2002-2008, a cura dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, Servizio PAOS, sulla base dei dati di attività dell'Ente "F. Miulli" e dell'Azienda Ospedaliera individuata forniti dal SISR ed elaborati dal Servizio Analisi delle Domanda e dell'Offerta Sanitaria dell'AReS Puglia;
 - b) Analisi dei dati di bilancio e di costo da parte dell'Area Finanza e Controlli-Servizio Controlli, sulla base dei dati forniti dall'Ente "F. Miulli" e dall'Azienda Ospedaliera individuata nonché dai dati forniti dal SISR ed elaborati dal Servizio Analisi delle Domanda e dell'Offerta Sanitaria dell'AReS Puglia;
 - c) Comparazione, in sede di Commissione, delle risultanze delle attività di cui ai punti a) e b), e determinazione degli elementi costitutivi l'eventuale differenziale di tratta-

mento derivanti dai costi dell'assistenza ospedaliera;

d) Elaborazione di apposito rapporto conclusivo, da sottoporre all'esame della Giunta Regionale per i successivi adempimenti;

4. Stabilire, altresì, che la Commissione, all'occorrenza può formulare richiesta di eventuale documentazione aggiuntiva necessaria per lo svolgimento del controllo, da richiedersi all'Ente ricorrente e, su questioni specifiche, può interpellare, a titolo gratuito, rappresentanti e/o tecnici di Aziende o Enti operanti nel settore sanitario;
5. Stabilire, infine, che la suddetta attività di controllo dovrà presumibilmente concludersi entro 6 mesi dalla consegna da parte dell'Ente "F. Miulli" di tutta la documentazione necessaria.
6. Individuare il Responsabile del Procedimento nel Dirigente del Servizio Controlli - Area Finanza e Controlli della Regione Puglia

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di adempimento istruttorio richiesto dal Consiglio di Stato, i cui esiti potranno essere definiti solo a conclusione del procedimento giurisdizionale.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. g) e h) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore al Bilancio e l'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione degli Assessori Proponenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa, che quivi si intendono integralmente riportate, in necessità esecuzione della sentenza del TAR BARI, n.1796/011 e secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato- Sezione Terza, con ordinanza n. 376/2012, senza acquiescenza e fatti salvi gli esiti dell'appello pendente, di:

1. Istituire una Commissione composta dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli, dal Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, dal Dirigente del Servizio Controlli, dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera, e dall'Avvocatura Regionale.
2. Affidare il coordinamento della sopracitata Commissione al Direttore dell'Area Finanza e Controlli;
3. Stabilire le seguenti funzioni e modalità operative:
 - a) Individuazione di una azienda ospedaliera pubblica similare, per dimensioni e tipologia (in termini di discipline/posti letto, servizi, attività assistenziale e funzioni) cui riportare l'Ente "F. Miulli", per gli anni 2002-2008, a cura dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, Servizio PAOS, sulla base dei dati di attività dell'Ente "F. Miulli" e dell'Azienda Ospedaliera individuata forniti dal SISR ed elaborati dal Servizio Analisi delle Domanda e dell'Offerta Sanitaria dell'AREs Puglia;
 - b) Analisi dei dati di bilancio e di costo da parte dell'Area Finanza e Controlli-Servizio Controlli, sulla base dei dati forniti dall'Ente "F. Miulli" e dall'Azienda Ospedaliera individuata nonché dai dati forniti dal SISR ed elaborati dal Servizio Analisi delle Domanda e dell'Offerta Sanitaria dell'AREs Puglia;
 - c) Comparazione, in sede di Commissione, delle risultanze delle attività di cui ai punti a) e b), e determinazione degli elementi costitutivi l'eventuale differenziale di trattamento derivanti dai costi dell'assistenza ospedaliera;

- d) Elaborazione di apposito rapporto conclusivo, da sottoporre all'esame della Giunta Regionale per i successivi adempimenti;
4. Stabilire, altresì, che la Commissione, all'occorrenza può formulare richiesta di eventuale documentazione aggiuntiva necessaria per lo svolgimento del controllo, da richiedersi all'Ente ricorrente e, su questioni specifiche, può interpellare, a titolo gratuito, rappresentanti e/o tecnici di Aziende o Enti operanti nel settore sanitario;
 5. Stabilire, infine, che la suddetta attività di controllo dovrà presumibilmente concludersi entro 6 mesi dalla consegna da parte dell'Ente "F. Miulli" di tutta la documentazione necessaria.
 6. Individuare il Responsabile del Procedimento nel Dirigente del Servizio Controlli - Area Finanza e Controlli della Regione Puglia;
 7. Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.P., ai sensi della L.R. n. 13/94;
 8. Disporre altresì che il presente provvedimento venga notificato, a cura del Segretariato Generale della GR, al legale rappresentante dell'Ente "F. Miulli", nonché ai competenti uffici.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 220

Approvazione Protocollo d'Intesa tra Servizio Internazionalizzazione e Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea "Tommaso Fiore" per la realizzazione del programma Migrazioni e Memorie Pugliesi.

Assente l'Assessore al *Welfare*, sulla base dell'istruttoria espletata dall'AP *Sistema degli interventi e gestione del network dei pugliesi nel mondo*, con-

fermata dalla dirigente del Servizio *Internazionalizzazione*, riferisce quanto segue l'Ass. Sasso:

Premesso che:

con Delibera di Giunta regionale n. 1378 del 21.06.2011, esecutiva, è stato approvato il Piano 2011 "Interventi in favore dei pugliesi nel mondo" in attuazione della Legge regionale n. 23/2000.

Nell'ambito della suddetta DGR è prevista, in sub-azione D, l'acquisizione di materiale di approfondimento per favorire la conoscenza del fenomeno migratorio pugliese, di particolari esperienze in tema di emigrazione, della tradizione pugliese in Puglia e nelle terre di emigrazione che sia prodotto da esperti ovvero da testimoni e protagonisti di storie di emigrazione, nonché l'organizzazione e partecipazione ad attività di studio, aggiornamento e seminari formativi per la diffusione della storia e della cultura della emigrazione, sul territorio pugliese e presso le Associazioni iscritte all'Albo regionale.

Considerato che:

il Servizio Internazionalizzazione, al quale è demandata la competenza dell'attuazione della L.r. 23/2000 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo", ha realizzato nel corso degli ultimi anni una serie di progetti finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca ed editoriali, incentrate sulle vicende migratorie pugliesi.

I suddetti progetti hanno permesso di sperimentare una stretta collaborazione con l'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea "Tommaso Fiore" - IPSAIC - che, già da alcuni anni, va orientando le proprie ricerche sui temi dei fenomeni migratori, in particolare quelli che hanno caratterizzato la Puglia nel corso del Novecento, in collaborazione con diversi istituti di ricerca in Italia e all'estero.

Avendo verificato come la sinergia venutasi a creare tra i due enti abbia potenziato l'efficacia dei progetti, generando prodotti di elevato valore culturale, quali ad esempio mostre e lavori editoriali di portata internazionale, la dirigente del Servizio Internazionalizzazione ha assunto, con atto determinativo n. 120/028 del 14.12.2011, un impegno di spesa dell'importo di euro 13.337,50 in favore dell'IPSAIC, finalizzato alla realizzazione di una collana intitolata, MIGRAZIONI E MEMORIE

PUGLIESI nonchè di eventi e seminari divulgativi dei temi trattati e di presentazione delle opere pubblicate.

Ritenendo di dover inquadrare la suddetta partnership attraverso uno strumento adeguato che ne consenta l'attuazione operativa, oltre che la dovuta rilevanza, si propone uno schema di protocollo d'intesa, Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che la dirigente del Servizio Internazionalizzazione provvederà a sottoscrivere con il direttore dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea "Tommaso Fiore".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, in ottemperanza alla L.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k, propone alla Giunta Regionale di approvare la proposta illustrata in narrativa.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di approvare lo schema di Protocollo d'intesa - ALLEGATO 1 - al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla dirigente del Servizio Internazionalizzazione il compito di sottoscriverlo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D'INTESA
In materia di
MIGRAZIONI E MEMORIE PUGLIESI

L'anno , addì del mese di in ,

TRA

la **Regione Puglia – Assessorato al Welfare – Ufficio Pugliesi nel Mondo del Servizio Internazionalizzazione**, Codice fiscale n. 80017210727 con sede in Bari al Corso Sonnino 177, rappresentata dalla dirigente del Servizio Internazionalizzazione, dr.ssa Giovanna Genchi nata a _____ il _____;

E

L'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea "Tommaso Fiore" (d'ora in poi **IPSAIC**) Codice fiscale n. _____, avente sede c/o Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, alla Via G. Petroni, 19/A - 70124 Bari, (da ora in avanti denominato soggetto attuatore) _____ nella persona di _____, nato a _____, il _____, intervenuto in qualità di legale rappresentante, in quanto _____ del predetto Istituto .

PREMESSO CHE

La Regione Puglia, attraverso l'esecuzione della Legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo":

- favorisce il raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le comunità all'estero;
- promuove lo studio e la ricerca sul fenomeno dell'emigrazione dalla Puglia;
- pone ad oggetto del proprio intervento la realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo del patrimonio storico, artistico, sociale, ambientale ed economico della Puglia; realizza studi e ricerche sulla storia della emigrazione pugliese, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani generazioni;
- attua attività d'informazione e comunicazione sulla realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a eventi culturali.

L'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea "Tommaso Fiore" da alcuni anni ha orientato le sue ricerche sui temi dei fenomeni migratori che hanno caratterizzato la Puglia nel corso del Novecento in collaborazione con diversi istituti di ricerca in Italia e all'estero.

- Ha realizzato varie pubblicazioni in collaborazione con organismi internazionali in Albania, negli USA e in Russia. Ultimo in ordine di tempo il volume Puglia/Europa. Percorsi migratori 1946-1973;
- è impegnato nella ricostruzione delle attività degli esuli politici pugliesi (un primo risultato nei volumi Emigrati politici pugliesi e Elvira Catello e la Lux tra Utopia e Libertà) tra il primo Novecento e il fascismo.

CONSIDERATO CHE

con Delibera di Giunta regionale n. 1378 del 21.06.2011, esecutiva, è stato approvato il Piano 2011 “Interventi in favore dei pugliesi nel mondo” in attuazione della Legge regionale n. 23/2000.

Nell’ambito della suddetta Delibera è prevista, in sub-azione D, l’acquisizione di materiale di approfondimento per favorire la conoscenza del fenomeno migratorio pugliese, di particolari esperienze in tema di emigrazione, della tradizione pugliese in Puglia e nelle terre di emigrazione che sia prodotto da esperti ovvero da testimoni e protagonisti di storie di emigrazione, nonché l’organizzazione e partecipazione ad attività di studio, aggiornamento e seminari formativi per la diffusione della storia e della cultura della emigrazione, sul territorio pugliese e presso le Associazioni iscritte all’Albo regionale.

In data 29 ottobre u.s. l’IPSAIC, con il cui partenariato questo Servizio ha realizzato innumerevoli progetti e ricerche negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, ha proposto di trasformare il rapporto partenariale sin’ora intercorso, e legato alla realizzazione di singoli progetti, in una partnership di programmazione, finalizzata alla realizzazione di una serie di attività di ricerca sulle vicende migratorie pugliesi ed editoriali, attraverso la pubblicazione di una collana intitolata, *MIGRAZIONI E MEMORIE PUGLIESI* nonché di eventi e seminari divulgativi dei temi trattati e di presentazione delle opere pubblicate.

Avendo valutato la rilevanza delle attività proposte e la loro coerenza con gli obiettivi del Piano 2011, è stato assunto un impegno di spesa finalizzato alla realizzazione delle stesse, con atto determinativo n. 120/028 del 14.12.2011 – con uno stanziamento finanziario di € 13.337,50.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONDIVISO, REGIONE E IPSAIC STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

Articolo 2 - Finalità

Le parti, nel rispetto delle finalità proprie di ciascuna, concordano di attivare un rapporto di collaborazione perseguendo le seguenti finalità:

- a) Ricostruire le storie di vita di emigranti pugliesi con particolare riferimento alle vicende degli esuli politici pugliesi;
- b) offrire alla comunità regionale e a quelle dei corregionali residenti all’estero strumenti di conoscenza in grado di ripristinare legami che corrono il rischio di dissolversi.

Articolo 3 - Attività

Le attività da realizzare ai sensi del presente protocollo d’intesa sono:

- a) Ricerche e studi di storia e materiale documentale relativo ad emigranti pugliesi;
- b) Pubblicazione di volumi della collana *MIGRAZIONI E MEMORIE PUGLIESI*;
- c) Eventi di presentazione, seminari divulgativi;
- d) Cura di mostre e cataloghi.

Articolo 3 – Modalità di attuazione

1. Le attività di cui al precedente punto 3 saranno realizzate previa presentazione di proposta esecutiva da parte dell’IPSAIC e validazione da parte del Servizio internazionalizzazione che provvederà a definirne modi e tempi operativi;

2. Le attività di cui al comma precedente potranno essere programmate e realizzate con il coinvolgimento operativo delle Associazioni e/o Federazioni di esse, iscritte all'Albo regionale "Pugliesi nel Mondo" di cui all'Art. 4 della L.r. 23/2000.

Articolo 4 - Finanziamento del progetto

1. Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, la Regione Puglia – Ufficio Pugliesi nel Mondo del Servizio Internazionalizzazione sostiene l'esecuzione delle attività pattuite al precedente articolo 2 con un corrispondente finanziamento di € 13.337,50 onnicomprensivo;
2. E' demandato al servizio Internazionalizzazione il compito di definire le modalità di erogazione e pagamento del finanziamento di cui al precedente comma.

Articolo 5 – Durata e validità

L'accordo quadro ha una validità di un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato, rinnovato e modificato previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 6 – Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo quadro in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre parti con preavviso di almeno tre mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione del presente accordo quadro, in conformità e nel rispetto della normativa dettata dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusivamente nei limiti delle attività necessarie e per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo stesso.

Articolo 8 – Foro competente

Le parti si impegnano a portare avanti la cooperazione prevista dal presente accordo in buona fede, resolvendo attraverso negoziati e accordi reciproci le controversie che possano sorgere tra loro circa la sua interpretazione e/o esecuzione. Per qualsiasi controversia che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

E affinché consti, a prova di conformità, le parti firmano il presente protocollo di intesa in duplice copia e nella data indicata.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la REGIONE PUGLIA – SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Per L'ISTITUTO PUGLIESE PER LA STORIA DELL'ANTIFASCISMO E DELL'ITALIA CONTEMPORANEA "TOMMASO FIORE"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 221

D.G.R. 125 del 25/01/2012 avente ad oggetto: Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/2012. Correzione errori materiali, precisazioni e parziali modifiche. Opzioni Istituti Tecnici e Professionali.

L'Assessore al Diritto allo studio e alla Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Con propria Deliberazione n.125 del 25.1.2012, la Giunta Regionale, ai sensi l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 ha provveduto all'adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/2013.

Si sottolinea che, in generale, le decisioni assunte dalla Regione con il predetto Piano sono coerenti con le linee guida diramate con Deliberazione n.2410 del 2.11.2011, ispirate essenzialmente dalla necessità di garantire ed incrementare la qualità del sistema scolastico regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, a prescindere da logiche meramente numeriche, nonché di temperare, il più possibile, la qualità del servizio con le esigenze dell'utenza e la tutela dei posti di lavoro. Naturalmente, si sono dovute adattare, con una oculata flessibilità, le regole generali alle situazioni particolari ed alle peculiarità dei singoli contesti, incentivando comunque, per quanto possibile, la coerenza dell'offerta formativa e la formazione di Poli formativi omogenei.

Si ribadisce, altresì, che il piano di dimensionamento in oggetto si è mosso nelle maglie strette di una recente disposizione normativa, introdotta con la Legge n.111/2011, art. 19 commi 4 e 5, che imposto alle Regioni di aggregare le scuole di infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in Istituti Comprensivi con almeno 1000 alunni, è stato reso ancor più problematico dalle successive modi-

fiche apportate, con la Legge di stabilità n.183/2011, ai parametri minimi necessari per mantenere l'autonomia scolastica, ed è stato supportato da un serrato confronto con Province, Comuni, Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni sindacali del comparto scuola, Associazioni dei dirigenti scolastici, Comitati di studenti e famiglie, affinché fosse frutto di un percorso il più possibile condiviso.

Tanto premesso, con il presente atto, ad integrazione e parziale modifica del Piano già adottato con Deliberazione n.125 del 25 gennaio 2012, in esito ad ulteriori approfondimenti, resisi necessari anche alla luce di nuove, argomentate comunicazioni pervenute dai soggetti istituzionali competenti, si ritiene di dover procedere ad alcune opportune precisazioni e/o parziali modifiche, oltre che alla correzione di meri errori materiali riscontrati negli allegati A) e B) del predetto provvedimento.

In particolare:

- con riferimento all'allegato A) "Piano di dimensionamento rete scolastica A.S. 2012/2013 - Scuole di istruzione del 1° ciclo", si ritiene opportuno procedere alle seguenti precisazioni/parziali modifiche/correzioni di errori materiali:
- **Comune di Corato:** alla pagina 6 riga 1, nella colonna " decisione della Regione", preso atto della nota del Comune prot. n. 2815 del 31.1.2012, si modifica parzialmente la precedente decisione come segue: "*SI AUTORIZZA istituzione di n. 4 Istituti Comprensivi, come proposti dall'Amministrazione Comunale: 1° I.C. Tattoli composto da: Scuola Prim. Tattoli (321); Scuola Inf.stat. poliv. (66); Scuola sec. 1° grado "De Gasperi" (342), Edificio scuola prim. di Via Gravina (278); Scuola inf. stat. "Belvedere" (59); TOTALE alunni 1150. 2° Ist. Compr. "Imbriani" composto da: Scuola prim. "L. Piccarreta" (323); Scuola Inf. stat. "Nuova Italia" (191); Scuola sec. 1° grado "Imbriani" (421); Scuole primarie "Arbore" (216). - 3° Istit. Comprensivo "Cifarelli" composto da: Scuola prim. "Cifarelli" (432), Scuola inf. stat. "Giovanni Paolo II" (139); Scuola sec. di 1° grado "Santarella" (413), Scuola inf. stat. "Madonna Pellegrina" (236), Scuola Inf. stat. "Torre Palomba" (69). 4° Istituto Compr. "Battisti" composto da:*

- Scuola prim. "Battisti" (458), Scuola inf. stat. "Battisti" (35); Scuola inf. "Battisti" Via Meda (74); Scuola sec. di 1° grado "Giovanni XXIII" (532). Il Circ. Did. "Fornelli" composto da: Scuola prim. "Fornelli" (514); Scuola prim. "Antoniano" (170); Scuola Inf. Stat. "Fornelli" (215); Scuola inf. stat. "S.Gerardo" (84), per il 2012-2013 mantiene l'autonomia.*
- **Comune di Grumo Appula:** pag. 7 riga 2, si conferma la decisione regionale, aggiungendo la seguente precisazione: *"esclusi tutti i plessi funzionanti in Binetto"*.
 - **Comune di Modugno:** pag.8 riga 1, preso atto della richiesta motivata di rinvio, inoltrata dal Sindaco con nota n.6123 del 6.2.2012, si sostituisce la precedente decisione regionale con la seguente: *"Si autorizza il differimento del piano di dimensionamento al 2013-2014" con accorpamento, per il 2012/2013, delle scuole secondarie di 1 grado S.Francesco d'Assisi e F.Casavola*
 - **Comune di Monopoli:** pag. 9 riga 1, nella colonna " decisione della Regione", a seguito di ulteriori approfondimenti con l'Ufficio Scolastico Regionale, si sostituisce la frase " con unificazione indirizzo musicale presso Sc. Sec. 1° grado Galilei" con la seguente: *" con mantenimento dell'indirizzo musicale sul 2° I.C. e sul 3° I.C."*
 - **Comune di Noicattaro:** pag. 9, nella colonna "decisione della Regione", dopo ulteriori approfondimenti e a seguito della nota del Sindaco, prot. 3175 del 7 febbraio, si autorizza la seguente organizzazione: **IC primaria "Gramsci, inf. Sabin, sec.1° grado Pende, sede centrale e sede Parchitello; IC primaria Parchitello, inf. Parchitello, sec 1° grado Pascoli; Circolo didattico "De Gasperi", inf. Calderazzo Scarola 1, inf. Calderazzo Scarola 2.**
 - **Comune di Palo del Colle:** pag.10 riga 1, preso atto dell'assoluta impossibilità rappresentata dal Comune di attivare i 3 Istituti Comprensivi, proposti con D.G.C. n.85 del 15.11.2011, si modifica la precedente decisione come segue: *" Si autorizza l'istituzione di n. 2 Istituti Comprensivi come proposti dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.87 del 2/12/2011.*
 - **Comune di Polignano:** pag. 11 riga 2, nella colonna " decisione della Regione", a seguito di ulteriori approfondimenti con l'Ufficio Scolastico Regionale, atteso che la Scuola Prim. Rodari e la Scuola Inf. Pascali sono fisicamente allocate nello stesso edificio, si rettifica errore nella composizione dei 2 I.C. autorizzati nel seguente modo: 1° I.C. formato da Scuola media 1° grado Sarnelli-De Donato- Sc. Prim. Rodari- Sc. Inf. Pascali- Sc. Inf. Collodi. 2° I.C. formato da Sc. Primaria S.G.Bosco- Inf. Don Tonino Bello- Inf. San Francesco- Primaria Don Milani- Inf. Don Milani - Sc. Sec. 1° grado da istituire.
 - **Comune di Ruvo di Puglia:** pag.12 riga 2, preso atto dell'argomentata richiesta del Comune, inoltrata con nota n.1782 del 30.1.2012, di rinviare l'attuazione del piano di dimensionamento già proposto con DGC n.261 del 16/11/2011 all'a.s. 2013-2014, prevedendo per il 2012-2013 l'accorpamento delle due Scuole Sec. di 1° grado, sotto-dimensionate, ed il mantenimento dell'autonomia dei due Circoli Didattici, ben dimensionati, si modifica la precedente decisione regionale nel seguente modo: *"Si rinvia l'attuazione del piano di dimensionamento al 2013-2014, con accorpamento, per il 2012-2013, delle due Scuole Sec. di 1° grado"*.
 - **Comune di Santeramo in Colle:** pag. 12 riga 2, a seguito di ulteriore valutazione, si ritiene opportuno accogliere la richiesta di rinvio espressa dal Comune con la prima Delibera n.96 del 12.11.2011 e ribadita con recente nota commissariale n.1918 del 3.2.2012. Si modifica, pertanto, la precedente decisione con la seguente: *" Si rinvia il piano di dimensionamento al 2013-2014, con accorpamento, per il 2012-2013, delle due Sc. Sec. di 1° grado"*.
 - **Comune di Valenzano:** pag. 14 riga 3, preso atto della D.G.C. n.175 del 16.11.2011, pervenuta alla Regione soltanto in data 30.1.2012, ritenuto con non ci siano più i termini per attivare gli approfondimenti che la nuova proposta imporrebbe, si ritiene opportuno, al momento, soprassedere e rinviare le operazioni di dimensionamento al 2013-2014. Pertanto, si annulla la decisione regionale già assunta e si sostituisce con la seguente: *"Si rinvia l'attuazione del piano di dimensionamento al 2013-2014"*.

- **Comune di Andria:** pag. 15 riga 1, vista la nota del Comune n. 10075 del 2.2.2012, si conferma la decisione della Regione, precisando che i 6 Istituti Comprensivi autorizzati con D.G.R. 125/2012 corrispondono ai Comprensivi 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° della proposta comunale. Si precisa, altresì, come richiesto dal Comune nella predetta nota, che a partire dall'a.s. 2013-2014 il plesso di Scuola dell'infanzia e primaria di Via Camaggio "Don Tonino Bello" verrà aggiunto al 6° I.C.
- **Comune di Barletta:** pag. 16 riga 2, attesa l'impossibilità di istituire nel 2012- 2013 solo gli Istituti Comprensivi n. 4 e n.6, autorizzati con DGR 125/2012, nella configurazione proposta dal Comune, che avrebbe avuto una sua logica soltanto nell'ambito di una attivazione contestuale di tutti i Comprensivi previsti dal Piano comunale, preso atto della nuova composizione comunicata dallo stesso Comune con nota n.7592 del 2.2.2012, si modifica la decisione riportata nella colonna "decisione della Regione" nel seguente modo: "*SI AUTORIZZA l'istituzione di n. 2 Istituti Comprensivi: 1° I.C. composto da 2° Circ. Did. Musti (tutto) e Sc. Sec. 1° grado "Dimiccoli (sede centrale)" - 2° I.C. composto da 4° Circ. Did. San Domenico Savio (tutto) e Sc. Sec. 1° grado "Dimiccoli" (succursale Via Casale)*".
- **Comune di Francavilla Fontana:** pag. 21 riga 3, si conferma la decisione della Regione, precisando che nella descrizione dei due Comprensivi autorizzati, per mero errore materiale, è stato omissis lo scorporo dal 2° Circ. Did. e contestuale aggregazione al 1° Circ. Did., facente parte del 1° I.C. (Circ. Did. "Moro" + SMS "Marone") della Sc. Inf. Via Settembrini. Si precisa, inoltre, che il corso musicale resta incardinato presso la SMS "Marone" del 1° I.C.
- **Comune di Accadia:** pag. 24 riga 1, preso atto delle argomentate motivazioni rappresentate dal Comune di Anzano di Puglia, fondate sulle particolari caratteristiche orografiche e le problematiche dei collegamenti stradali, si sostituisce la precedente decisione con la seguente: "*SI AUTORIZZA l'aggregazione tra I.C. di Accadia ed I.C. di Anzano di Puglia-Monteleone di Puglia*".
- **Comune di Anzano di Puglia:** pag. 24 riga 2, preso atto delle argomentate motivazioni rappresentate dal Comune, si sostituisce la precedente decisione con la seguente: "*SI AUTORIZZA l'aggregazione tra I.C. di Anzano di Puglia-Monteleone di Puglia ed I.C. di Accadia*".
- **Comune di Deliceto:** pag. 26 riga 3, si modifica la precedente decisione nel seguente modo: "*SI AUTORIZZA mantenimento autonomia*" (v. DGC 183/2011 e parere Provincia).
- **Comune di Manfredonia:** pag. 28 riga 4, si conferma la decisione della Regione, condivisa con il Comune, precisando che si aggregano all'I.C. di Zapponeta solo i plessi di Sc. Inf. e Prim." Borgo Mezzanone" dell'I.C. Don Milani di Manfredonia.
- **Comune di Zapponeta:** pag. 33 riga 3, si conferma la decisione della Regione, condivisa con il Comune di Manfredonia, precisando che si aggregano all'I.C. di Zapponeta solo i plessi di Sc. Inf. e Primaria " Borgo Mezzanone" dell'I.C. Don Milani di Manfredonia.
- **Comune di Alezio:** pag. 37 riga 1, vista la nota del Comune n.1104 dell' 1.2.2012, si riformula la decisione della Regione nel seguente modo: "*SI AUTORIZZA l'aggregazione tra l'I.C. di Alezio e l'I.C. di Sannicola*".
- **Comune di Arnesano:** pag. 39 riga 1, nella decisione della Regione, per mero errore materiale, è stato riportato I.C. di Monteroni Polo 1, anziché Polo 2. Si procede, pertanto, alla necessaria parziale correzione nel seguente modo: "*SI AUTORIZZA l'aggregazione tra I.C. di Arnesano ed I.C. di Monteroni Polo 2*".
- **Comune di Monteroni:** pag. 54 riga 2, nella decisione della Regione, per mero errore materiale, è stato riportato nel 1° Istituto Comprensivo l' I.C. di Monteroni Polo 1, anziché quello Polo 2. Si procede alla necessaria parziale correzione della stessa nel seguente modo: "*SI AUTORIZZA 1° I.C. composto da I.C. Monteroni Polo 2 ed I.C. Arnesano*".
- **Comune di Nardò:** pag. 55, nella decisione della Regione, si riporta la nuova composizione dei 3 Istituti Comprensivi, come formalizzata nell'incontro con il Comune del 3 febbraio 2012: "*1° I.C. composto da Infanzia Rodari (LEAA044027), Infanzia M. Boschetti Alberti (LEAA044076), Primaria P. Umberto I (LEEE04401B), Primaria Don Milani (LEEE04402C) + nuovo corso di Scuola sec. 1° grado da istituire, Tot. 1020. 2° I.C. composto*

- da Infanzia Via Duca D'Aosta II (LEAA045012), Infanzia Sorelle Agazzi (LEAA045023), Infanzia Maria Montesori (LEAA045034), Infanzia Via Duca D'Aosta I (LEAA045045), Primaria Lombardo Radice (LEEE045017), Primaria Aristide Gabelli (LEEE045028), Sec. 1° grado G.B.Tafuri Nardò (LEMM16300G), Tot. 1103. 3° I.C. composto da Infanzia Carlo Collodi (LEAA07501T), Infanzia Froebel (LEAA07503X), Primaria Boncore (LEEE075013), Primaria S.G. Bosco (LEEE075024), Infanzia J. Piaget (LEAA075041), Infanzia ex Via 201 - Sorelle Agazzi (LEAA075063, Sc. Sec. 1° grado D. Hammarskjold (LEMM16200Q) Tot. 1074. Il plesso LEAA075052 Sc. Inf. Santa Maria al Bagno viene soppresso per basso numero iscrizioni.*
- **Comune di Spongano:** pag. 61 riga 1, si sostituisce la precedente decisione regionale con: *“Si autorizza il mantenimento dell’attuale assetto”*, come richiesto dal Comune.
 - **Comune di Supersano:** pag. 62 riga 1., si sostituisce la precedente decisione regionale con: *“Si autorizza il mantenimento dell’attuale assetto”*, come richiesto dal Comune.
 - **Comune di Taurisano:** pag. 63 riga 1, a seguito di un più approfondito esame delle osservazioni della Provincia e del parere dell’Ufficio Scolastico Regionale, nonché per ragioni di opportunità suggerite dal particolare contesto socio-ambientale, si decide di annullare la decisione già assunta e di sostituirla con la seguente: *“SI AUTORIZZA il mantenimento dei due Istituti Comprensivi esistenti”*.
 - **Comune di Tricase:** pag. 65 riga 1, si conferma la decisione della Regione, aggiungendo la seguente precisazione, condivisa con il Commissario Prefettizio: *“con aggregazione dei plessi Inf. e Prim. funzionanti nella frazione di Lucugnano all’I.C. di Specchia”*.
 - **Comune di Castellaneta:** pag. 70 riga 3, preso atto della nuova proposta pervenuta dal Comune con nota n.1085 del 16.1.2012, si annulla la decisione già assunta, che viene sostituita con la seguente: *“SI AUTORIZZANO 2 Istituti Comprensivi: 1° I.C. “Surico, già esistente, 2° I.C. composto da Sc. sec. 1° grado “Giovinazzi” e Circ. Did. “Pascoli”*.

- **Comune di Martina Franca:** pag.74, si conferma la decisione già assunta, con le seguenti integrazioni: al 2° I.C. si aggiungono Sc. Inf. San Paolo, Sc. Prim. Montessori-Carpari e Sc. Sec. 1° grado S.Paolo. Si precisa, inoltre, che la Scuola Sec. di 1° grado “Aosta” dovrà attivare classi di scuola di infanzia e primaria. Inoltre, come richiesto e motivato dal Comune di Martina Franca con nota n.2530/66 P.I. dell’1.2.2012, n. 5 sezioni del plesso Sc. Infanzia “Lasorte” restano al 1° Circolo Did. “Marconi”, mentre le restanti 2 sezioni vengono assegnate al plesso “Deledda”.
- **Comune di Palagianò:** pag. 76 riga 3, si conferma la decisione assunta, precisando che il 2° I.C. dovrà prevedere l’attivazione di classi di Scuola Sec. di 1° grado.
- **Comune di San Marzano:** pag. 77 riga 2, preso atto della successiva Delibera di G.C. n. 21 del 16.1.2012, pervenuta alla Regione il 24.1.2012, si annulla la precedente decisione e si sostituisce con la seguente: *“SI AUTORIZZA il mantenimento dei due Istituti Comprensivi esistenti”* (in deroga in quanto comune caratterizzato da specificità linguistica), sottolineando, comunque, l’opportunità di prevedere tra gli stessi un riequilibrio dimensionale, atto ad assicurarne la stabilità nel tempo.

Inoltre, su proposta dell’Ufficio Scolastico Regionale, **si dispone l’aggregazione in un unico Istituto Comprensivo dell’I.C. “Mazzini” e del Circ.Did. “Missere” del Comune di Torre Santa Susanna**, unica verticalizzazione possibile tra le Istituzioni scolastiche del 1° ciclo.

Con riferimento all’allegato B) “Piano dimensionamento rete scolastica e offerta formativa a.s. 2012/2013 - Scuole di istruzione 2° ciclo”, si ritiene opportuno procedere alle seguenti precisazioni/parziali modifiche/correzioni di errori materiali:

- **Castellana Grotte:** pag. 92 riga 41 IPSAR, si **annulla decisione precedente**. Di conseguenza, la sede associata di Polignano resta aggregata all’Ipsar di Castellana Grotte (v. decisione Monopoli “IPSIAM”).
- **Gioia del Colle:** pag. 96 - **Istituto Tecnico Ind. “Galileo Galilei”**, a seguito di più approfondita valutazione, si ritiene accoglibile la proposta della Provincia di accorpamento con il Liceo Scientifico di Noci, condivisa dall’U.S.R.. Per-

tanto, si modifica la precedente decisione, sostituendo “**Si autorizza**” a “Non si autorizza”.

- **Monopoli:** pag. 103 riga 66 **IPSIAM Monopoli**, alla luce di una più ponderata valutazione, si ritiene accoglibile la proposta della Provincia, condivisa dall’U.S.R., di accorpamento con il L.A. “Russo”. Si modifica, pertanto, la decisione già assunta con:” **SI AUTORIZZA accorpamento con Liceo Artistico “Russo” di Monopoli**”.

- **Monopoli:** pag. 103 riga 67 - **Liceo Artistico “Russo”**: alla luce di una più ponderata valutazione, si ritiene accoglibile la proposta della Provincia, condivisa dall’U.S.R., di accorpamento con l’IPSIAM di Monopoli. Si modifica, pertanto, la decisione già assunta con:” **SI AUTORIZZA accorpamento con IPSIAM di Monopoli**”.

- **Monopoli:** pag. 104 riga 69 - **IISS “G.Galilei”**: **si annulla decisione precedente**. Di conseguenza, si conferma l’attuale assetto del Polo Liceale.

- **Noci:** pag.104 - **Liceo Scientifico L. Da Vinci:** a seguito di più approfondita valutazione, si ritiene accoglibile la proposta della Provincia di accorpamento con ITIS “Galilei” di Gioia del Colle, condivisa dall’U.S.R.. Pertanto, si modifica la precedente decisione, sostituendo “**Si autorizza**” a “Non si autorizza”.

Si autorizza, inoltre, presso l’**IISS “P.Sette” di Santeramo in Colle** l’attivazione, nell’ambito dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, dell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, a completamento dell’offerta formativa.

- **Andria:** pag. 110- ITIS “JANNUZZI”: si modifica parzialmente la precedente decisione regionale, **cancellando il periodo “SI DISPONE l’attivazione c/o l’ITIS “Jannuzzi” di Andria di un indirizzo di Istituto tecnico - Settore tecnologico Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, a partire dalle prime classi, mentre le classi successive alla prima continueranno a funzionare ad esaurimento in regime di parità, assicurando in tal modo anche la necessaria continuità didattica (si condivide parereUSR)”**.

- **Mesagne:** pag.119- “IISS “FERDINANDO””: si riformula più correttamente la decisione regionale, come segue:” **NON SI AUTORIZZA in considerazione delle limitazioni previste da Circ. Miur 110/2011, che limita le iscrizioni solo alle sezioni già istituite e funzionanti nell’a.s. 2011/2012, emanata successivamente al parere positivo espresso dall’USR**.

- **Foggia:** pag. 121 riga 8- IIS “NOTARANGELO-ROSATI””: si conferma decisione regionale, aggiungendo al punto 1) la seguente precisazione: “ **Gli alunni che attualmente frequentano il biennio dell’indirizzo generale Amministrazione finanza e marketing potranno concludere il corso di studi nell’articolazione Servizi informativi aziendali sino all’ a.s. 2015/2016**”.

- **Foggia:** Pag. 121 riga 10 - “ISTITUTO POERIO””: si aggiunge alla precedente decisione regionale la seguente precisazione: “ **compatibilmente con le prescrizioni della Circolare Miur n.110/2011**”.

- **Lucera:** pag. 123 - IPSAR: si corregge errore materiale, modificando la precedente decisione regionale in: “**NON SI AUTORIZZA**”.

- **Galatina:** pag. 129- LICEO ARTISTICO “G.TOMA””: nella colonna “Decisione della Regione” si aggiunge:” **SI AUTORIZZA istituzione presso la sede di Galatina dell’Indirizzo “Audiovisivo e Multimediale**”, al fine di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto.

- **Castellaneta:** pag. 136- IISS “ Q: ORAZIO FLACCO””: nella colonna “Decisione della Regione”, dopo “a.s. 2011/2012” **si aggiunge “emanata successivamente al parere positivo espresso dall’USR”**.

- **Mottola:** pag. 138- IISS “LENTINI-EINSTEIN””: si sostituisce “**NON SI AUTORIZZA per mancata assunzione oneri da parte della Provincia**” con “**SI AUTORIZZA indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie**” (vista la nota della Provincia n.7534 del 27.1.2012).

- **Taranto:** pag. 140 - ITIS “PACINOTTI””: si sostituisce “**NON SI AUTORIZZA per mancata assunzione oneri da parte della Provincia**” con “**SI AUTORIZZA articolazione “Biotecnologie ambientali” nell’ambito dell’ indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie** (vista nota Provincia n.7534 del 27.1.2012).

- **Taranto:** pag.143 riga 31 - LICEO ARTISTICO "LISIPPO": si conferma la decisione regionale, aggiungendo la seguente precisazione: *“fusione dell' intero Lisippo, comprese le sedi associate, con il Calò di Grottaglie (sede centrale).*
- **Taranto:** pag. 144, righe 35, 36 e 37: pur confermando la decisione regionale assunta, si prende atto della nuova individuazione delle sedi dei 3 CPIA autorizzati, rispettivamente, presso Taranto - Via G.Deledda 46, Manduria-Via Borsellino 20 (c/o I.T.C.G. "Einaudi") e Massafra- Via Chia-tona c.da Amendolecchia (c/o IISS "Mondelli"), comunicata dalla Provincia di Taranto con nota n.10425 del 6.2.2012.

Si ritiene, altresì, di dover fornire le seguenti ulteriori precisazioni:

- Ove non diversamente disposto nelle relative delibere di Giunta Regionale, gli indirizzi musicali già funzionanti presso scuole secondarie di 1° grado oggetto di dimensionamento restano confermati in capo alle medesime scuole, tenendo conto dell'eventuale nuova articolazione, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia previsto il frazionamento delle scuole secondarie di 1° grado interessate. Qualora i corsi già funzionanti non coinvolgano classi intere, bensì gruppi-classe, si dovrà tener conto della necessità di assicurare tale offerta formativa agli studenti, frequentanti le seconde e le terze classi nell'a.s. 2012/2013, che ne abbiano già beneficiato nel corrente anno scolastico, anche mediante soluzioni organizzative idonee al raggiungimento dello scopo. Si demanda, in ogni caso, all'Amministrazione scolastica periferica, anche mediante le proprie articolazioni provinciali, l'individuazione delle soluzioni più idonee per assicurare il mantenimento di detti indirizzi.
- Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa a.s. 2012-2013 non vengono autorizzati nuovi licei musicali e/o coreutici, in coerenza con la Circolare Miur 110/2011 in materia di iscrizioni, che recita: *“per l'anno 2012-2013 non potranno essere attivate sezioni di indirizzi musicali e/o coreutici diversi da quelli effettivamente autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 2011-2012”.*

Opzioni degli Istituti tecnici e Professionali:

Con la precedente D.G.R. n.125/2012, preso atto della Circolare Miur n. 380 del 23.1.2012, con cui si fornivano gli elenchi nazionali delle opzioni relativi agli istituti Tecnici e Professionali, approvati nella Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 e tenuto conto della possibilità già prevista dalla Circolare Miur n.110/2011 di acquisire domande di iscrizioni anche per le predette opzioni, costituenti ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo riferibili al secondo biennio ed al quinto anno dei rispettivi percorsi di studio, si è deliberato di autorizzare, in tempi compatibili con il termine di scadenza delle iscrizioni, le opzioni richieste, che costituiscano confluenza "naturale" degli indirizzi di studio del previgente ordinamento, coerenti con gli indirizzi e le articolazioni già attivati, con le dotazioni strumentali e di laboratorio e gli organici esistenti, previa verifica della sussistenza di tali condizioni da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Preso atto dei risultati dell'attività istruttoria espletata dall'Ufficio Scolastico regionale, si procede all'autorizzazione delle opzioni da attivare nelle terze classi degli Istituti Tecnici e Professionali, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, a decorrere dall'a.s. 2012/2013.

Tanto premesso, acquisito il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale, si propone con il presente provvedimento di procedere alle necessarie precisazioni/parziali modifiche/correzioni di errori materiali relative agli allegati A) e B) della D.G.R. n. 125 del 25 gennaio 2012, nonché all'autorizzazione delle opzioni da attivare nelle terze classi degli Istituti Tecnici e Professionali, di cui all'allegato A).

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conse-

guente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare tutte le precisazioni, parziali modifiche e/o correzioni di errori materiali esplicitate in premessa, relative agli allegati A) e B) della D.G.R. n. 125 del 25 gennaio 2012, avente ad

oggetto: "Piano Regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/2013", che qui si intendono integralmente riportate;

- di approvare, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa 2012-2013, le opzioni da attivare nelle terze classi degli Istituti tecnici e Professionali, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di inviare, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, il Piano al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art.6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

Allegato "A" - Tecnici - ELENCO OPZIONI

PROV	Cod. mecc. Ist. Rif.	Denominazione Scuola	Città Ist. Rif.	Cod. mecc. Scuola	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione
BA	BAIS00800E	I.I.S.S. EUCLIDE	BARI	bath00801e	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO	Trasporti e logistica Costruzioni del mezzo	COSTRUZIONI AERONAUTICHE
BA	BAIS02400C	I.I.S.S. "B. CARAMIA - F. GIGANTE"	LOCOROTONDO	bata024029	Agraria, agroalimentare e agroind. - Art. Viticoltura ed enologia	ENOTECNICO - VI ANNO						
BR	BRTH01000G	ITS TRASPORTI E LOGISTICA "CARNARO"	BRINDISI	BRTH01000G	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI	Trasporti e logistica Costruzioni del mezzo	COSTRUZIONI NAVALI
BR	BRTH02000P	I.T.S.T. "ENRICO FERMI"	FRANCAVILLA FONTANA	BRTF02000P	Trasporti e logistica Costruzioni del mezzo	COSTRUZIONI AERONAUTICHE						
FG	FGTF01000A	ISTIT. TECN. SETT. TECNOLOG. L. da VINCI	FOGGIA	FGTF01000A	Trasporti e logistica Costruzioni del mezzo	COSTRUZIONI AERONAUTICHE	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO		
FG	FGIS01700N	ITN "Rotundi"	MANFREDONIA	FGTH01701N	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI		
LE	LEIS00700D	AMERIGO VESPUCCI	GALLIPOLI	LETH00701D	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI		
LE	LEIS03400T	I.I.S.S. "E. FERMI"	LECCE	LETF03401A	Trasporti e logistica Condizione del mezzo	CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO						
TA	TATF01000P	ITIS "AUGUSTO RIGHI"	TARANTO	TATF01000P	Trasporti e logistica Costruzioni del mezzo	COSTRUZIONI AERONAUTICHE						

Allegato "A" - Professionali - ELENCO OPZIONI

PROV	Cod. mecc. Ist. Rif.	Denominazione Scuola	Città Ist. Rif.	Cod. mecc. Scuola	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione
BA	BAIS026004	I.I.S.S. NICOLA CHIARULLI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	bar026001q	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTIE SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI
BA	BAIS033007	I.I.S.S. Rosa Luxemburg	ACQUAVIVA DELLE FONTI	barf033001x	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA	Servizi commerciali			
BA	BAIS004007	I.I.S.S. De Nora	ALTAMURA	bari004001v	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia			
BA	BAIS004007	I.I.S.S. De Nora	ALTAMURA	barc0040016	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA	Servizi commerciali			
BA	BAIS03200B	I.I.S.S. MAJORANA	BARI	bari0320013	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTIE SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	PRODUZIONI AUDIOVISIVE	Prod. industriali e artigianali Art. Industria	
BA	BAIS03200B	I.I.S.S. MAJORANA	BARI	barh032001g	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia			
BA	BAIS03700E	I.I.S.S. GORLUX	BARI	barc037001d	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA	Servizi commerciali			
BA	BARIO40001	IP.S.I.A. "LUIGI SANTARELLA"	BARI	bari0400001	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Manutenzione e assistenza tecnica			
BA	BARIO40001	IP.S.I.A. "LUIGI SANTARELLA"	BARI	bari0400056	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTIE SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	
BA	BARH020008	IP.S.S.E.O.A.	CASTELLANA GROTTE	barh0200008	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia			
BA	BARH020008	IP.S.S.E.O.A.	CASTELLANA GROTTE	barh0200019	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia			
BA	BAIS01400T	I.I.S.S. LICEO CLASSICO "D. Morea" I.P.S.S. "De Lilla"	CONVERSANO	barf014001e	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato			
BA	BAIS00900A	I.I.S.S. MORANTE	GIOVINAZZO	barc0090019	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA	Servizi commerciali			
BA	BAIS00900A	I.I.S.S. 'Bachellet-Galilei' (ITC-IP.S.I.A.)	GRAVINA IN PUGLIA	bari013001n	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTIE SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI

Allegato "A" - Professionali - ELENCO OPZIONI

PROV	Cod. mecc. Ist. Rif.	Denominazione Scuola	Città Ist. Rif.	Cod. mecc. Scuola	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione
BA	BAIS041006	I.I.S.S. "MONS. A. BELLO"	MOLFETTA	barc041015	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
BA	BARH04000D	I.P.S.S.A.R. MOLFETTA	MOLFETTA	barh04000d	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI				
BA	BAIS042002	I.I.S.S. "AMERIGO VESPUCCI"	MOLFETTA	barm042015	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI
BA	BAIS02300L	ISS AGHERBINO	PUTIGNANO	bari023029	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI E CIVILI				
BA	BAIS02300L	ISS AGHERBINO	PUTIGNANO	bari023018	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI E CIVILI	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI		
BA	BAIS01600D	ISS "PIETRO SETTE"	SANTERAMO IN COLLE	bari016015	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI
BA	BAIS00300B	ISS DE GEMMIS	TERLIZZI	bara00301b	SERVIZI PER AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO				
BA	BAIS00300B	ISS DE GEMMIS	TERLIZZI	barm00301e	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI E CIVILI	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI		
BAT	BAIS04400N	IIS GIUSEPPE COLASANTO ANDRIA	ANDRIA	barf04401a	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
BAT	BARI05000G	IPSIA ARCHIMEDE	BARLETTA	bari05000g	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI
BAT	BARI05000G	IPSIA ARCHIMEDE	BARLETTA	bari050011	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Prod. industriali e artigianali Art. industria	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI		
BAT	BAIS046009	I.I.S.S. NICOLA GARRONE	BARLETTA	barc046018	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
BAT	BAIS046009	I.I.S.S. NICOLA GARRONE	BARLETTA	barc046029	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				

Allegato "A" - Professionali - ELENCO OPZIONI

PROV	Cod. mecc. Ist. Rif.	Denominazione Scuola	Città Ist. Rif.	Cod. mecc. Scuola	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione
BAT	FGIS023001	IISS MICHELE DELL'AQUILA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	fgr02301I	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI				
BAT	FGIS02600C	I.I.S.S. "S. STAFFA"	TRINITAPOLI	fgrc02601b	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
BR	BRRC01000E	I.P.S.S.C. "CARLO DE MARCO"	BRINDISI	brrc01000e	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
BR	BRRC01000E	I.P.S.S.C. "CARLO DE MARCO"	BRINDISI	brrc01001g	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
BR	BRRF010008	IST. PROFESSIONALE "L.F. MORVILLO FALCONE"	BRINDISI	brrf010008	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI				
BR	BRR010007	IPSA "G. FERRARIS"	BRINDISI	brr010007	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO		
BR	BRR010007	IPSA "G. FERRARIS"	BRINDISI	brr01004b	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI				
BR	BRS00900C	IISS "SALVEMINI"	FASANO	brrh00901I	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI				
FG	FGIS01100P	Giuseppe Pavoncelli	CERIGNOLA	fgr01101a	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI		
FG	FGIS00800V	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI	Foggia	fgrc00801t	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI		
FG	FGR020004	IPSA "A. PACINOTTI"	FOGGIA	fgr020004	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI		
FG	FGR020004	IPSA "A. PACINOTTI"	FOGGIA	fgr020015	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI				
FG	FGR020004	IPSA "A. PACINOTTI"	FOGGIA	fgr020059	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI				

Allegato "A" - Professionali - ELENCO OPZIONI

PROV	Cod. mecc. Ist. Rif.	Denominazione Scuola	Città Ist. Rif.	Cod. mecc. Scuola	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione
FG	FGIS00900P	IIS A. MARRONE	LUCERA	fgr00901a	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI
FG	FGVC01000C	CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. BONGHI"	LUCERA	fgrh04000t	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI				
FG	FGIS01300A	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. DEL GIUDICE"	RODI GARGANICO	fgr013012	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI				
FG	FGRH060003	IPSSAR "M. LECCE"	SAN GIOVANNI ROTONDO	fgrh060003	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA		
FG	fgis021009	PRIMO LEVI	SAN MARCO IN L.	fgr021011	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI E CIVILI	Produzioni Industriali E Artigianali - Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI		
LE	LEIS017004	I.I.S. "FILIPPO BOTTAZZI"	CASARANO	ler01701q	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO		
LE	LEIS017004	I.I.S. "FILIPPO BOTTAZZI"	CASARANO	ler01701r	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI				
LE	LEIS017004	I.I.S. "FILIPPO BOTTAZZI"	CASARANO	lerc017013	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
LE	LEIS017004	I.I.S. "FILIPPO BOTTAZZI"	CASARANO	lerc017024	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
LE	LEIS017004	I.I.S. "FILIPPO BOTTAZZI"	CASARANO	lerh017018	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI				
LE	LEIS024007	I.I.S.S. FALCONE E BORSELLINO	GALATINA	lerf02401x	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
LE	LEIS024007	I.I.S.S. FALCONE E BORSELLINO	GALATINA	lerc024027	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				

Allegato "A" - Professionali - ELENCO OPZIONI

PROV	Cod. mecc. Ist. Rif.	Denominazione Scuola	Città Ist. Rif.	Cod. mecc. Scuola	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione
LE	LEIS024007	I.I.S.S. FALCONE E BORSELLINO	GALATINA	lerf02401v	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI				
LE	LEIS032006	I.I.S. "LEONARDO DA VINCI"	GALLIPOLI	lerf03201t	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI				
LE	LEIS00100E	I.I.S.S. "L.G.M. COLUMELLA"	LECCE	lerh00101p	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA
LE	LEIS03100A	I.I.S.S. A. DE PACE	LECCE	lerc031019	Prod. industriali e artigianali Art. Industria	PRODUZIONI AUDIOVISIVE	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO		
LE	LERI04000Q	IPISIA "G.MARCONI"	LECCE	lerf04000q	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica			
LE	LEIS02100Q	IISS "EGIDIO LANOCE"	MAGLIE	lerf02101b	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI
LE	LEIS02100Q	IISS "EGIDIO LANOCE"	MAGLIE	lerc02101p	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
LE	LEIS02100Q	IISS "EGIDIO LANOCE"	MAGLIE	lera02101q	Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale	VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO				
LE	LEIS02300B	IISS MOCCIA	NARDO'	lerh023001g	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia			
LE	LERH020003	IPSEOA	OTRANTO	lerh020003	Servizi per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI				
LE	LEIS033002	IISS GIANNELLI	PARABITA	lesd03302x	PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI - ART. ARTIGIANATO	PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DEL TERRITORIO				
LE	LERH01000C	IPSEOA "MORO"	SANTA CESAREA TERME	lerh01000c	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia			
LE	LEIS016008	IISS	TRICASE	lerc016017	SERVIZI COMMERCIALI	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				

Allegato "A" - Professionali - ELENCO OPZIONI

PROV	Cod. mecc. Ist. Rif.	Denominazione Scuola	Città Ist. Rif.	Cod. mecc. Scuola	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione	Ind. e/o Art.	Opzione
LE	LEIS016008	I.I.S.S.	TRICASE	lerf01601x	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI				
TA	TAIS008007	I.I.S.S.	CRISPANO	tarh00801b	Serv. per l'enogast. e l'ospitalità alberg. Art. Enogastronomia	PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI				
TA	TAIS011003	I.I.S.S. "M.BELLISARIO"	GINOSA	tarco11012	Prod. industriali e artigianali Art. Industria	PRODUZIONI AUDIOVISIVE				
TA	TAIS009003	I.I.S.S. "C. MONDELLI"	MASSAFRA	tarao09013	Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale	VALORIZ. E COMMERC. DEI PRODOTT. AGRICOLI DEL TERR.				
TA	TAIS017002	I.I.S.S. "G.M. SFORZA"	PALAGIANO	tarco17011	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				
TA	TAIS024005	I.I.S.S. ARCHIMEDE	TARANTO	tarf02401r	Manutenzione e assistenza tecnica	APPARATI, IMPIANTI E SERV. TECNICI INDUS. E CIVILI	Manutenzione e assistenza tecnica	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	Prod. industriali e artigianali Art. Artigianato	PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI
TA	TARC05000G	IPS CABRINI - TARANTO	TARANTO	tarco5000g	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA	Prod. industriali e artigianali Art. Industria	PRODUZIONI AUDIOVISIVE		
TA	TARF06000X	I.P.S.S.S. "LISIDE"	TARANTO	tarf06000x	Servizi commerciali	PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 222

Comune di Melendugno (Le) - Piano Urbanistico Esecutivo sub comparto C1.2.A. Delibera di C.C. n. 6 del 24.02.2011. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Melendugno.

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O. dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE:

(Iter procedurale)

Dal Comune di **MELENDUGNO (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Melendugno (LE)** ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P relativo al progetto per l'attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo sub comparto C1.2.A in zona C.

Con nota comunale protocollo n. 17599 del 20.10.2011 acquisita al protocollo regionale n. 8435 del 20.10.2011, il Comune di **Melendugno (LE)**, ha trasmesso la documentazione (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto, che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 6 del 24.02.2011
- All. 1 Relazione tecnica illustrativa
- All. 2 Inquadramento territoriale ed urbanistico

- All. 3 Piano di coordinamento urbanistico
- All. 4 Planimetria di rilievo e piano quotato
- All. 5 Planimetria generale di progetto - zonizzazione con indicazione di lotti e sagome massimo ingombro - tabelle
- All. 6.1 Schemi opere di urbanizzazione - rete stradale e parcheggi
- All. 6.2 Schemi opere di urbanizzazione- rete elettrica e pubblica illuminazione - rete gas metano e telefonica
- All. 6.3 Schemi opere di urbanizzazione - rete fognante nera e fognante bianca- rete idrica
- All. 7 Planimetria generale di progetto - composizione volumetrica e tipologie edilizie - dati di progetto
- All. 8 Planovolumetrico sub-comparto C1.2°
- All. 9 Profili sub-comparto C1.2°
- All. 10.1 Tipologie edilizie "A-B" e "B-C" - piante, prospetti, sezioni
- All. 10.2 Tipologie edilizie "D" e "E-F" - piante, prospetti, sezioni
- All. 10.3 Tipologia edilizia "G"- piante, prospetti, sezioni
- All. 11 Norme Tecniche di Attuazione
- All. 12 Relazione finanziaria
- All. 13 Schema di convenzione
- All. 14 Scheda urbanistica
- All. 15 Relazione geologica e idrogeologica
- All. 16.1 Verifica di compatibilità al PUTT/P della regione Puglia - Relazione
- All. 16.2 Verifica di compatibilità al PUTT/P della Regione Puglia - stralci tavole tematiche
- All. 16.3 Verifica di compatibilità al PUTT/P della Regione Puglia - documentazione fotografica

Con nota protocollo n. 10289 del 06.12.2011, il Servizio Assetto del Territorio della Regione, a seguito dell'esame preliminare degli atti trasmessi, comunicava all'Amministrazione Comunale di **Melendugno**, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ritenendo la localizzazione dell'intervento di cui trattasi non idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P..

Con nota del 22.12.2011, acquisita al protocollo regionale n. 10906 del 27.12.2011, i soggetti proponenti proprietari dei lotti di terreno interessati dalla proposta progettuale, trasmettevano una relazione

integrativa contenente le osservazioni al citato preavviso di diniego regionale. Nello specifico, sinteticamente, le stesse riguardano:

- con riferimento alla "qualificazione paesaggistica" dei luoghi, viene rappresentato che l'intervento ricade in un contesto sub-urbano prossimo all'abitato di Melendugno, caratterizzato dalla presenza della SP n. 2 con intenso flusso veicolare, e nelle immediate vicinanze di una stazione di servizio, di civili abitazioni e di insediamenti industriali-artigianali. In tal senso si osserva che l'intervento non comporta l'interruzione del "rapporto di continuità naturalistico-ambientale" con la zona a vocazione agricola;
- con riferimento alla riconoscibilità delle "tracce peculiari della storia, della cultura, dell'identità del paesaggio pugliese", viene sottolineato che tali tracce non sono presenti;
- con riferimento al sistema botanico-vegetazionale, viene precisato che gli uliveti sono di giovane età e non presentano compattezza e regolarità nel loro impianto con presenza di ampie aree di seminativi e incolto;
- con riferimento all'orografia e morfologia del luogo, viene rappresentato che le stesse sono già modificate dalla presenza della SP n. 2 e che il lotto d'intervento è pianeggiante;
- gli osservanti, in base a quanto evidenziato nei punti precedenti, ritengono che il contesto paesaggistico di riferimento non risulta particolarmente qualificato e che quindi l'intervento proposto non contrasta con gli indirizzi e le direttive di tutela per gli ATE "C" in quanto "non modifica in modo sostanziale la qualità del paesaggio...";
- infine, gli osservanti, con riferimento specifico alla tipologia dell'intervento, al disegno planimetrico, agli impatti, alla prevista e inevitabile impermeabilizzazione dei suoli, prospettano alcuni interventi di mitigazione che, nella sostanza, confermano le scelte progettuali dell'intervento presentato.

(Descrizione dell'intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di **Melendugno**.
Piano Urbanistico Esecutivo sub comparto C1.2.A.
Delibera di C.C. n. 6 del 24.02.2011

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di Melendugno

Il Piano di Lottizzazione interessa il sub-comparto C1.2-A, ubicato nella zona nord di Melendugno in prospicenza della strada che collega Melendugno a Vernole. Il sub comparto prevede la realizzazione di edifici residenziali unifamiliari e plurifamiliari fino a due piani fuori terra, oltre alla sistemazione delle aree a standard, delle aree di pertinenza private, della viabilità e dell'accesso al sub comparto, costituito da una viabilità complanare alla strada provinciale adiacente e da una rotatoria di ingresso.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, come già rappresentato nel citato preavviso di diniego regionale di cui alla nota n. 10289 del 06.12.2011, si evidenzia quanto segue.

L'area di intervento, non interessata da alcun ATD, ricade in un Ambito Territoriale Esteso "C - valore distinguibile" per il quale valgono i seguenti Indirizzi di Tutela (art. 2.02 delle NTA del PUTT/P): "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica". L'indirizzo, quindi, è quello di perseguire obiettivi di qualità mirando a salvaguardare l'assetto attuale del contesto di riferimento, di per sé già qualificato, e ad accrescerne il "valore" mediante adeguate previsioni di uso e/o trasformazione.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema "**assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico**" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ATD di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema "**copertura botanico-vegetazionale e culturale**" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediati- vi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "**stratificazione storica dell'organizzazione insediativa**" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Si rileva che l'area d'intervento è interessata dalla presenza diffusa di vegetazione arborea e arbustiva di interesse paesaggistico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Come evidenziato nella nota 10289 del 06 12 2011 sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ed in particolare:

- l'incompatibilità e il contrasto con le NTA del PUTT/P dell'insediamento residenziale prospettato, rilevati dallo scrivente ufficio, derivano dall'art. 2.02 delle NTA del PUTT/P, laddove si dispone, per gli A.T.E. di tipo "C", la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica". Come sopra già rappresentato, ritenendo, per quanto di competenza, che il contesto paesaggistico in cui si è proposto di localizzare il progetto in oggetto risulta di per sé già qualificato, per lo stesso, il PUTT/P dispone la salvaguardia e valorizzazione. Tali concetti (che non hanno significato astratto) implicano che qualunque intervento proposto deve salvaguardare il carattere e la qualità del paesaggio non comportando trasformazioni dei luoghi che ne compromettano la conservazione ma, al contrario, tali da mantenere inalterati gli aspetti significativi dello stesso contesto paesaggistico. A ciò si aggiunge che l'intervento di trasformazione proposto, non contribuisce alla qualificazione paesaggistica in quanto introduce una diversa modalità di uso e modifica del territorio rurale che stride fortemente con la tutela dei beni riconosciuti dal PUTT/P. in quello specifico contesto paesaggistico al quale ha attribuito un preciso livello di valore paesaggistico, "distinguibile di tipo C" (art. 2.01 delle NTA);
- il disegno planimetrico complessivo dell'intervento non risulta compatibile con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo, contrastando quindi le disposizioni dell'art. 3.05, punto 3.3 delle NTA del PUTT/P;
- le consistenti opere edilizie, nonché le previste reti viarie comprensive della complanare alla S.P. n. 2 comportano inevitabilmente una significativa impermeabilizzazione del terreno risultando incompatibili con la conservazione dell'assetto idrogeologico delle relative aree (art. 3.05 delle NTA);
- le previste recinzioni dei singoli lotti d'intervento, che prevedono una muratura piena intonacata (1 metro di altezza) ed eventuale ringhiera

- sovrapposta per i lati prospicienti le strade e altezze superiori per gli altri lati, non risultano compatibili con la presenza dei muretti a secco esistenti (tipica tipologia costruttiva locale);
- il progetto, producendo un significativo impatto sull'ambiente e sul paesaggio, non prevede adeguate forme di compensazione ambientale e/o un adeguato progetto di mitigazione degli impatti e/o non introduce elementi di miglioramento che possono in qualche modo influenzare la qualità complessiva del paesaggio (ambientale, paesaggistica e di vita).
- il progetto, non ha previsto opportuni accorgimenti ed interventi (mitigazione, compensazione, ecc.) che possano manifestare in modo chiaro l'integrazione dell'opera con il contesto, per es. con l'indicazione sull'impiego di tecniche costruttive, di ingegneria naturalistica, sull'utilizzo di vegetazione autoctona, e/o l'uso di soluzioni cromaticamente compatibili;
- l'intervento, nel suo complesso, non rispetta le caratteristiche orografiche e morfologiche dei luoghi, prevedendo, inevitabilmente, movimenti di terra e variazioni del naturale andamento dei rilevati non conformi ai caratteri ambientali e naturali dei siti;
- l'intervento, comporta una elevata incidenza visiva e non prevede particolari accorgimenti per migliorare/minimizzare l'impatto visivo nel contesto;

Questo Servizio, ritiene non condivisibili le motivazioni poste alla base delle osservazioni inviate dai soggetti proponenti, e ritiene di non accogliere la richiesta di rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, secondo quanto di seguito confermato e rappresentato.

L'intervento in oggetto, prevede la realizzazione di volumi edilizi e opere annesse su aree che, da approfondimenti d'ufficio sul reale stato dei luoghi, risultano insistere in un contesto rurale caratterizzato dalla significativa presenza di uliveti compatti e regolari senza soluzione di continuità, che sia pur non monumentali, rappresentano elementi peculiari della storia, della cultura e dell'identità del paesaggio agrario pugliese e salentino.

Inoltre, l'intervento, pur collocato ai margini dell'abitato di Melendugno, risulta particolar-

mente impattante rispetto al contesto di riferimento in cui permane una chiara vocazione rurale, ed in cui sono riconoscibili tracce peculiari della storia, della cultura, dell'identità del paesaggio agrario pugliese (muretti a secco, uliveti, ecc) che consentono il riconoscimento, in questa zona, di una significativa integrazione tra le componenti antropiche, quelle agricole, la struttura geomorfologica, naturalistica e le forme costruttive che qualificano paesaggisticamente la zona interessata. Peraltro la consistenza delle opere previste inevitabilmente comporta lo stravolgimento dell'assetto botanico-vegetazionale esistente con espunti di alberature di ulivo nonché delle altre essenze presenti modificando significativamente i luoghi e interrompendo il rapporto di continuità naturalistico-ambientale con le aree agricole adiacenti.

Il progetto proposto, risulta quindi in contrasto con gli Indirizzi e le Direttive di Tutela per gli ATE "C", sopra richiamate, in quanto tende a modificare sostanzialmente la qualificazione paesaggistica esistente nel contesto di riferimento, oltre a modificare l'andamento orografico del terreno, la morfologia dei luoghi, l'assetto idrogeomorfologico d'insieme, essendo, la tipologia stessa dell'intervento particolarmente impattante e fundamentalmente incompatibile con la natura stessa dei luoghi e con gli obiettivi di salvaguardia dell'assetto attuale, di per sé già altamente qualificato. Infine, ad ulteriore specificazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in merito alla valutazione paesaggistica sul progetto proposto, si conferma quanto già a suo tempo evidenziato e di seguito riportato:

Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, risultano pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento comportando significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché con l'assetto paesaggistico del contesto, risultando incompatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE "C", fissate dalle NTA del PUTT/P.

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, relativamente agli interventi previsti, ricadenti in un ATE classificato "C", sulla scorta di quanto nel

merito evidenziato, si ritiene di esprimere parere non favorevole.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un ATE classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di non rilasciare al Comune di **Melendugno** il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P per le motivazioni e nei termini precisati nel paragrafo Valutazione della compatibilità paesaggistica.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI NON RILASCIARE al Comune di **Melendugno (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P per le motivazioni e nei termini precisati nel paragrafo Valutazione della compatibilità paesaggistica stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P;

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio, al Comune di **Melendugno (LE)** copia autentica del presente provvedimento;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 223

Comune di Cannole (Le) - Progetto per la valorizzazione delle potenzialità turistiche del Parco Torcito - Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P - Soggetto proponente: Comune di Cannole.

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O. dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani

urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di **CANNOLE (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono

rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Cannole** (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P relativo al progetto per la valorizzazione delle potenzialità turistiche del Parco Torcito approvato in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/01.

Con nota comunale protocollo n. 34 del 04.01.2012, il Comune di **Cannole** (LE), acquisita al protocollo regionale n. 356 del 10.01.2012, ha trasmesso la documentazione (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto, che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 25 del 29.11.2011
- Tav. 01 Rilievo piano altimetrico
- Tav. 01/02 Planimetria generale di progetto integrata con l'indicazione dell'area a parcheggio
- Tav. 02/02 Pianta e sezioni dell'area a parcheggio
- Tav. 03A Planimetria generale di progetto
- Tav. 03B Planimetria generale di progetto
- Tav. 04 Bio-stagno: pianta e sezione - stralcio planimetrico
- Tav. 05 Percorso ginnico e area di sosta tipo: piante, sezioni, prospetti, viste 3D - percorso pedonale/ciclabile: particolare costruttivo
- Tav. 06 Interventi didattico-divulgativi: planimetria sentieri natura - sistemazione tipo sentiero natura
- Tav. 07 Progetto dell'arredo interno: pianta piano terra, pianta piano primo
- Tav. 08A Impianto antincendio
- Tav. 08B Impianto antincendio
- Tav. 09 Impianto antincendio - schema centrale e particolari
- Offerta tecnica
- Relazione paesaggistica
- Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici - capitolato prestazionale
- Relazione descrittiva
- Relazione tecnica specialistica antincendio e di calcolo RSAI
- Relazione tecnica specialistica bio-stagno
- Relazione tecnica progetto arredi

(Descrizione dell'intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di **Cannole**. Progetto per la valorizzazione delle potenzialità turistiche del Parco Torcito D.C.C. n. 25 del 29.11.2011

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di **Cannole**

L'intervento riguarda un contesto paesaggistico rappresentato da un'area boschiva e da un complesso masserizio (Masseria Cerceto e Masseria Piccinna) di esclusiva proprietà della Provincia di Lecce per una superficie complessiva di 203 ettari, inframezzata da aree libere da piantumazioni. All'interno dell'area vi si trovano anche altri manufatti rurali e reperti archeologici risalenti ai secoli VIII e IX. Il progetto ha l'obiettivo generale di riqualificazione dell'area da un punto di vista botanico e vegetazionale, al fine, contestualmente, di migliorarne l'attrattività e la fruibilità. Nello specifico il progetto prevede:

- opere di forestazione per circa 106 ettari;
- interventi didattico-divulgativi consistenti in:
 - realizzazione di un arboreto di circa 5 ettari (in un'area da ricostituire a lecceta) a scopo didattico con la valorizzazione di specie ornamentali già presenti e introduzione di specie mediterranee;
 - realizzazione di sentieri-natura (larghi 2/2,50 m) con lo scopo di rendere fruibile l'intera area. Questi verranno realizzati in terra battuta previa ripulitura di materiale erbaceo/arbustivo e contestuale piantumazione di essenze arbustive e arboree autoctone. Lungo gli stessi verranno impiantati;
 - installazione di pannelli didattici lungo i nuovi sentieri-natura e lungo i percorsi già esistenti, realizzati in legno di castagno;
- realizzazione di un impianto antincendio a salvaguardia del patrimonio naturalistico presente;
- opere accessorie quali:
 - piste ciclabili e/o pedonali, da realizzare con uno strato di fondazione in misto cava stabilizzato e saturato con materiale minuto di natura calcarea, con sovrastruttura in tufina. Sono previste banchine laterali con terra di coltura ricavata dallo scavo lungo le quali saranno infissi (per una lunghezza pari a 20/30 cm) pali in legno;

- aree di sosta con arredo verde, da realizzare con livellamento del terreno e spianatura con strato misto cava stabilizzato, entro cui saranno localizzati un tavolo e due panche in legno, porta rifiuti e rastrelliera per biciclette;
 - realizzazione di un “bio-stagno”, finalizzato alla creazione di un’oasi di biodiversità per la riproduzione e la vita di specie animali e vegetali rare. Verrà realizzato in un’area caratterizzata dalla presenza di eucalipti, in cui vi è un impluvio naturale già soggetto a fenomeni di ristagno idrico. L’area interessata dal bio-stagno è libera da alberature e lo stesso avrà forma circolare per una superficie pari a 150 mq, con profondità massima di 1,50 m. Per la sua realizzazione si prevedono scavi e posa in opera di un manto in propilene ricoperto da un secondo strato in PVC e infine da una porzione di terreno ottenuto dallo scavo tenuto da una intelaiatura di pietrame. I bordi del bio-stagno saranno ricoperti con pietrame e terreno;
 - realizzazione di un’area “parcheggio” all’interno dell’area. Questo interessa una zona attualmente occupata dalla parziale coltivazione di vite di prossimo espianto a cura del Centro di ricerca e sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”. La proposta riguarda la localizzazione di un parcheggio temporaneo entro cui localizzare circa 498 posti auto, a supporto delle numerose attività previste. All’area si accede dalla strada comunale esistente che parte dalla SP 150 in prossimità dell’attuale parcheggio, attraversa il Parco e prosegue oltre i limiti di proprietà. Tale accesso carrabile si riconnette con i percorsi pedonali esistenti e di progetto. L’area parcheggio verrà realizzata in terra battuta e illuminata, quando occorre, con sistemi temporanei su gomma;
 - piste di servizio, con sistema tout venant, da realizzare con uno strato di fondazione in misto cava stabilizzato e saturato con materiale minuto di natura calcarea, con sovrastruttura in tufina;
 - ripristino di muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi mediante l’uso di tecniche tradizionali;
 - recinzioni, da realizzare con staccionate in legno;
 - realizzazione di un percorso ginnico e sportivo che si snoda all’interno della pineta per una lunghezza pari a 2500 m, caratterizzato da “tappe” entro cui posizionare attrezzature sportive nelle aree prive di vegetazione naturale e coperte da aghi di pino;
 - realizzazione di un “parco mercato”, spazio dedicato al mercato e realizzato mediante una struttura metallica con copertura fotovoltaica;
 - realizzazione di un “parco avventura”, con la creazione di percorsi aerei ludico-sportivi di diverso tipo e cavi di acciaio ancorati al tronco degli alberi e piattaforme in legno con sistemi di ancoraggio che prevedono la protezione della pianta interessata;
 - la realizzazione di “parco eventi”, area già esistente e antistante la Masseria Cerceto per l’organizzazione temporanea di eventi culturali e per lo spettacolo, con localizzazione di postazioni destinate alla somministrazione di bevande e alimenti;
 - interventi di manutenzione straordinaria delle due masserie e degli spiazzi limitrofi con la posa in opera di pavimentazione drenante e illuminazione
- opere accessorie quali gli arredi delle sale delle due masserie che saranno destinate a Centro di documentazione provinciale delle aree protette.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Per quanto attiene ai rapporti dell’intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dalla variante in oggetto risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato “B - valore rilevante”.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante “B” prevedono la “conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo “B” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema “**assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico**”, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all’art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;
- Per il sistema “**copertura botanico-vegetazionale e culturale**”, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03, va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;
- Per il sistema “**stratificazione storica dell’organizzazione insediativa**”, va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti pae-

saggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico**: da quanto emerge dagli elaborati trasmessi, nonché da approfondimenti d’ufficio, così come individuati nelle tavole tematiche del PUTT/P, l’area d’intervento risulta direttamente interessata dalla presenza di numerosi ATD “ciglio di scarpata” per i quali valgono le disposizioni dell’art. 3.09 delle NTA del PUTT/P. Occorre precisare, tuttavia, che solo alcuni degli stessi cigli risultano confermati nella Carta Idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale**: l’area, come evidenziato negli atti trasmessi, nonché come rilevato da approfondimenti d’ufficio, risulta interamente interessata dall’ATD “bosco” sottoposto a tutela dall’art. 3.10 delle NTA del PUTT/P. A tal proposito occorre precisare che l’area boscata, riveniente dalle tavole tematiche del PUTT/P, risulta essere inferiore nel suo areale rispetto a quella cartografata, per la stessa zona, nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera “g” Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell’ambito dell’accordo di copianificazione per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
L’intera area del Parco Torcito, come evidenziato nelle tavole tematiche del PUTT/P, è identificata come ATD “biotopo - Masseria Torcito”, per il quale valgono le prescrizioni di base dell’art. 3.11 delle NTA del PUTT/P.

Inoltre l'intero areale del Parco è interessato dal vincolo faunistico "oasi di protezione - Cerceto" sottoposto alle prescrizioni di base dell'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P;

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area risulta interessata dalla presenza dell'ATD "segnalazione architettonica - Masseria Torcito" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.16 delle NTA del PUTT/P. Si precisa, inoltre, che da ap - approfondimenti d'ufficio, nella Carta dei Beni culturali è individuata un'area di "testimonianza della stratificazione insediativa", più estesa rispetto al citato ATD, assimilabile ai beni sottoposti a tutela dal richiamato art. 3.16 delle NTA del PUTT/P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dal vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e dal vincolo idrogeologico ma non da specifici ordinamenti vincolistici (Decreto Galasso, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall'art. 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica della proposta di variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area di intervento risulta posizionata in un contesto prettamente rurale, a nord dell'abitato di Cannole.

Dall'esame della documentazione trasmessa, nonché da approfondimenti d'ufficio, si rappresenta che, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, culturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", le aree d'intervento, come nel dettaglio sopra riportato, ricadono interamente in un "bosco", in un'oasi di protezione, in un biotopo, e sono parzialmente interessate dalla presenza di cigli di scarpata e di una segnalazione architettonica. Inoltre, considerata l'alta valenza paesaggistica del contesto di riferimento, si rileva che l'intera area ricade in un ATE "B".

Preso atto della significativa valenza paesaggistica dell'area, caratterizzata dalle citate peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero

da elementi paesaggistici strutturanti, tuttavia, si rileva che la proposta progettuale prevede un complesso di interventi che comportano sistemazioni di aree e percorsi, esistenti e/o da individuare, nonché il riutilizzo dei fabbricati storici presenti senza modificarne la consistenza volumetrica, la tipologia e le tecniche costruttive, proponendo soluzioni, anche da un punto di vista dei materiali e delle tecniche costruttive prospettate, che si ritengono, nel complesso, incidere positivamente sulla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, non alterano significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito, non modificano sostanzialmente la conformazione geomorfologica d'insieme, assicurando la protezione e la conservazione degli ambienti di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche e faunistiche ivi presenti nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono con opere di riforestazione.

Conseguentemente si ritiene che gli interventi proposti non configurino una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle NTA del PUTT/P.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, non comportano significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nè con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, risultando sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE "B", fissate dalle NTA del PUTT/P. Peraltro, le trasformazioni comunque proposte dall'intervento, oggetto di variante, non risultano pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento, poiché, da quanto emerge dagli atti trasmessi, sono mirate comunque alla ulteriore valorizzazione del già elevato grado di naturalità tipico di questa area prospettandone un utilizzo e una fruibilità pubblica che appare compatibile con la qualità paesaggistica esistente.

(Conclusioni e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle NTA del

PUTT/P, relativamente agli interventi previsti, ricadenti in un ATE "B", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) non sia consentita l'eliminazione di qualsivoglia essenza vegetale, arborea e arbustiva esistente nell'area, assicurandone la conservazione e l'implementazione, fatte salve le ordinarie cure selvicolturali;
- 2) non siano consentiti movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) che modifichino in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme, al fine di conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- 3) l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi deve essere coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 4) tutti gli interventi previsti devono essere compatibili con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- 5) con riferimento al "parco mercato", la struttura metallica prevista non sia realizzata in quanto in contrasto con gli indirizzi di tutela e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P;
- 6) con riferimento al "bio-stagno", lo stesso sia spostato nell'area adiacente a quella prevista e caratterizzata dall'assenza di vegetazione, al fine di evitare compromissioni della vegetazione esistente. In ogni caso siano limitati i movimenti di terra e le alterazioni dell'andamento morfologico del terreno circostante. Inoltre, nella nuova localizzazione siano messe a dimora essenze arboree analoghe a quelle limitrofe, da posizionarsi nelle aree libere comprese tra lo stesso bosco e il biostagno, sia al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere, sia per consolidare e valorizzare il carattere naturalistico-ambientale dei luoghi;
- 7) con riferimento al "parcheggio", si prescrive che lo stesso sia temporaneo e finalizzato allo svolgimento di un numero limitato di eventi nel corso dell'anno, al fine di garantire, durante un cospicuo arco temporale, la protezione degli habitat naturali, delle specie di particolare interesse botanico-vegetazionale e faunistico, che

potrebbero essere compromesse da un uso costante dello stesso parcheggio e da una carribilità continuativa della strada di accesso;

- 8) nell'area destinata a "parcheggio", non sia realizzata alcuna pavimentazione e siano previste piantumazioni di essenze autoctone che garantiscano opportune schermature arbustive/arboree delle piazzole nonché il rapporto di continuità naturalistico-ambientale con le aree boschive adiacenti;
- 9) nella realizzazione dell'arboreto, con ricostituzione di una lecceta, siano comunque salvaguardate le essenze vegetazionali di spontanea formazione ivi presenti;
- 10) con riferimento al "parco eventi" sia garantita la piantumazione di essenze vegetazionali, arboree e arbustive autoctone, anche lungo la perimetrazione dell'area, al fine di ridurre l'impatto delle opere previste e consentire l'implementazione delle formazioni botanico-vegetazionali esistenti;
- 11) nei percorsi e spazi sosta siano escluse opere comportanti la impermeabilizzazione dei suoli;
- 12) siano salvaguardate le riconoscibili tracce peculiari della storia, della cultura, dell'identità del paesaggio agrario pugliese quali la viabilità podereale e i muretti a secco esistenti, e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato "B" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, non si poteva procedere alla approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001 e, pertanto, il Comune di **Cannole** dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, fermo restando il rispetto delle prescrizioni

indicate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del titolo abilitativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di **Cannole** del parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di **Cannole (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale, e ciò prima del rilascio del titolo abilitativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio AST al Comune di **Cannole (LE)** copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 224

Comune di Putignano (Ba) - Progetto di manufatto in cemento armato e muratura da adibire a chiosco bar e servizi igienici all'interno del Parco Grotte. Autorizzazione Paesaggistica (art. 5.01 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P) Proponente: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Putignano.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istrut-

toria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P prevede che le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano, non possono essere oggetto di concessione edilizia oppure di autorizzazione edilizia oppure di denuncia inizio attività, senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del Piano. Al punto 3 del su citato art. 5.01 si prevede che l'autorizzazione paesaggistica, va richiesta anche per lavori realizzati dal Comune o da altri enti o soggetti pubblici, con la contestuale presentazione del progetto dei lavori;
 - l'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:
 - siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
 - siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
 - non abbiano alternative localizzative.
- La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:
- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
 - per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
 - per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto

diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Al Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n° 22890 del 26/05/2011, acquisita al prot. n° 5116 del 20/06/2011 è pervenuta, da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Putignano, richiesta di deroga unitamente alla seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto:

- Relazione tecnica;
- Documentazione fotografica;
- Relazione finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica in deroga;
- Stralcio PRG;
- Estratto foglio di mappa;
- Cartografia di base IGM;
- Tavola n. 1 - Progetto manufatto adibito a bar-wc, piante;
- Tavola n. 2 - Progetto manufatto adibito a bar-wc, sezioni;
- Relazione Geologica
- DCC n. 8 del 18/04/2011

In merito alla sussistenza dei presupposti per la deroga di cui all'art 5.07 delle NTA del PUTT, il Comune di Putignano (BA), con nota prot. n° 22890 del 26/05/2011, acquisita al prot. n° 5116 del 20/06/2011, ha trasmesso il parere obbligatorio.

(Descrizione intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di Putignano (BA) - Progetto di manufatto in cemento armato e muratura da adibire a chiosco bar e servizi igienici all'interno del Parco Grotte.

Proponente: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Putignano.

Come documentato nella documentazione in atti, ed in particolare in nella "Relazione tecnica" il progetto prevede:

Nel Parco Grotte l'Amministrazione Comunale intende realizzare un manufatto edilizio di modeste dimensioni (ca. 80 m²) su di un unico livello (altezza 3 m) con struttura in calcestruzzo armato e tamponature rivestite in pietra calcarea da adibire a chiosco bar e a servizi igienici per i visitatori del parco. Il manufatto sarà posizionato in un'area asfaltata attualmente adibita a posteggio e a pochi metri di distanza dall'esistente piccolo complesso di trulli, dal quale si accede alle grotte.

Le opere previste dal presente progetto non sono soggette a VIA in quanto non comprese tra gli interventi identificati nell'allegato A e nell'allegato B della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, dalle tavole tematiche del PUTT/P, si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'area annessa di una componente di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, ed in particolare da un ATD Emergenze denominato "Grotta di Putignano" e sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.06 delle NTA del PUTT.

- **Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:** da accertamenti di ufficio si rileva altresì che l'area d'intervento risulta direttamente interessata dall'area annessa di una componente di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante

ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento, non cartografata dal PUTT ed in particolare da un Boschi e macchie sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L.

1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall'Art. 142 del Dlgs 42/2004.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento risulta alquanto antropizzato in quanto posto a ridosso della periferia del centro abitato di Putignano e confinante con la S.S. 172 e con la linea ferroviaria delle Ferrovie del Sud-Est. Nel suo complesso l'area presenta alcune peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela, quali la Grotta di Putignano, piccole aree a bosco ed elementi diffusi del paesaggio agrario quali muretti a secco e trulli.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica che il progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, interferisce con l'area annessa dell'ATD Emergenze "Grotte" e con l'area annessa dell'ATD boschi e macchie.

Premesso quanto innanzi, in relazione alla richiesta di deroga di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, le opere in progetto non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati in quanto il chiosco in progetto si colloca in un contesto già trasformato precedentemente, su terreni impermeabilizzati

(attualmente adibiti a parcheggio) e le soluzioni progettuali adottate consentono una buona integrazione del nuovo fabbricato con la tipologia edilizia dell'esistente trullo.

(Conclusioni e prescrizioni)

Si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei valori paesistici del sito.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento, compatibilmente con le previsioni di progetto.
- Gli eventuali materiali di risulta, (terre e rocce di scavo) rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

Con riferimento al Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

- Nella realizzazione delle opere accessorie sia previsto l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione;
- Il pergolato sia realizzato con travi in legno e con andamento piano ad un'altezza costante di 2,65 m dal pavimento;
- Gli infissi siano realizzati in legno.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica in deroga con prescrizioni, di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, atteso che le opere autorizzate rientrano nella fattispecie delle opere ammissibili "in deroga" ex art. 5.07 delle NTA.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE al Comune di Putignano (BA) per il “progetto di manufatto in cemento armato e muratura da adibire e a chiosco bar e servizi igienici all'interno del Parco Grotte”, Autorizzazione Paesaggistica (art. 5.01 NTA del PUTT/P) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NT. del PUTT/P), con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni” del presente provvedimento parte integrante, atteso che le opere autorizzate rientrano nella fattispecie delle opere ammissibili “in deroga” ex art. 5.07 delle NTA;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento completo degli elaborati progettuali:

- al Sig. Sindaco del Comune di Putignano (BA);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 225

Bisceglie (Bt) - Esecuzione sentenze n. 265/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (fg. 10, ptc. 1225 parte). Approvazione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“”Nel Comune di Bisceglie, con delibera di commissario ad acta n.04 del 15/04/2010 sono state adottate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 31/07/2008 di Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, limitatamente al suolo corrispondente alla particella numero 1225 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione di circa mq.144, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”,

disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

“*Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.*

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

Quanto innanzi è stato determinato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n.267/2009 (depositata l'11/02/2009) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, che accogliendo il ricorso n.1810/2008 proposto da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento della nota comunale prot.34707 del 03/10/2008 e l'accertamento del diritto ad ottenere la ritipizzazione dell'area dichiarata di proprietà (in catasto al foglio 10, particella 1225) ed il conferimento di una destinazione urbanistica a contenuto edificatorio, giusta istanza-diffida della parte ricorrente datata 31/07/2008, ha statuito l'obbligo del Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo in questione; con successiva sentenza n.1983/2009 (depositata il 28/07/2009), su ricorsi riuniti, il TAR Bari - Sezione Seconda, accogliendo il ricorso n.936/2009 proposto da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua contro il Comune di Bisceglie, ha accertato e dichiarato la perdurante inottemperanza del Comune alle statuizioni della sentenza n.267/2009 (nonostante ulteriore diffida della ricorrente datata 16/03/2009), ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo della parte ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ed ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, o suo delegato,

assegnandogli allo scopo il termine di ulteriori giorni 60.

Al predetto provvedimento commissariale n.04/2010 sono allegati la nota datata 14/04/2010 e relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica e l'elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).

A seguito delle pubblicazioni degli atti non sono state presentate osservazioni/opposizioni (attestazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta nota prot.38587 del 15/05/2010).

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa dal Comune di Bisceglie con le note prot.19294 del 19/04/2010 e prot.38587 del 15/05/2010 e successivamente integrati.

Con note prot.71161 del 28/07/10 e prot.84200 del 23/09/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR n.380/2001, a condizioni (che nel prosieguo si esporranno).

Il provvedimento commissariale è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte degli uffici del Servizio Urbanistica, giusta relazione n.31 del 09/11/2010, dalla quale risulta quanto segue.

Si riportano -testualmente- i rilievi e le considerazioni e motivazioni poste a base delle determinazioni commissariali di cui alla delibera n.04/2010:

“”

2.00 RILEVATO

2.1 Il suolo in questione, in catasto indicato in uso "orto", all'attualità appare incolto ed ineditato; è sito nell'ambito nella maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e - lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede da viabilità interna retrostante all'edificato esistente.

In catasto il suolo corrisponde alla particella numero 1225 del foglio 10, di superficie catastale di mq.343 (desunta dalle visure prodotte), di cui mq.144 quota-parte interessata dal presente procedimento.

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, per la superficie interessata dalle sentenze del T.A.R. n.267/2009 e n.1983/2009, di mq.144, è parte di una più estesa area destinata ad "Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

"Art. 50 - Zone ferroviarie e portuali.

Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.

Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

L'ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato."

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad "Attrezzature collettive o di uso collettivo - giardini pubblici; parcheggi" e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell'Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto - insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

"Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come 'zone ferroviarie' e precisamente come 'zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato'.

Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di 'scalo ferroviario per smistamento merci', per cui è indispensabile assicurare - a parere dell'Ufficio scrivente - un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.

Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree

per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente richieste dall'Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)- nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie."

2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.267/2009 il T.A.R. ha sancito l'obbligo del Comune di Bisceglie di procedere alla ritipizzazione del suolo della ricorrente, in quanto "...oggetto di una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968"; quanto innanzi, richiamando le precedenti analoghe statuizioni di cui alla propria sentenza n.600/2008 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Con la successiva sentenza n.1983/2009 (pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, da Edil Rossi S.r.l. e da Ar.Co. S.r.l.), il T.A.R., accertata l'inottemperanza del Comune, ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione dei suoli in questione entro il termine fissato ed ha disposto, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva, ravvisando inoltre l'opportunità di svolgimento del procedimento di ritipizzazione contestualmente per i vari suoli interessati.

2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficabilità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).

Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L.r. 31/05/80 n.56, trattandosi non di "variante" a stru-

mento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).

2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.

2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta -e a tutt'oggi- l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.

2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alle sentenze n.267/2009 e n.1983/2009, nei termini di cui al presente provvedimento.

3.00 CONSIDERATO

3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussi-

stenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.

Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente.

La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

3.2 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza -a tutt'oggi, per quanto accertato- di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.

3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare -in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.

3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemperando di conseguenza - per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.

3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronunzia giudiziale.

3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:

- prevedere una fascia “cuscinetto” di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell’art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- graduare la densità volumetrica tra l’attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
- prevedere, nell’ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell’ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l’obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale).

3.06 Si puntualizza che i rilievi, le considerazioni ed i criteri suddetti sono coerenti ed omogenei rispetto ai provvedimenti commissariali già assunti con deliberazione n.1 in data 14/11/2008 e successiva di controdeduzioni alle osservazioni (esecuzione sentenza TAR Bari n.600/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo), nonché rispetto agli ulteriori contestuali procedimenti commissariali in corso di svolgimento interessanti la medesima maglia urbana (esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.268/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Ar.Co. S.r.l.; esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.265/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Edil Rossi S.r.l.).

3.07 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo “C3” (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall’art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

“Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell’ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

3.08 Con riferimento infine alla memoria partecipativa datata 04/03/2010, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che la stessa praticamente è rivolta all’ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, ed in particolare (rispetto agli indici e parametri di cui alla deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo, sopra riproposti anche per il suolo in oggetto):

- riduzione della dotazione di aree a standard (dotazione già prescritta in misura pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’inter-

vento), comportante inoltre -di fatto- aumento consequenziale della superficie fondiaria e dunque della volumetria realizzabile in base all'i.f.f. consentito;

- aumento dell'altezza massima ammissibile a ml.19,00 come per le zone B2 adiacenti, oltre alla previsione di un piano pilotis (altezza massima prevista per le zone C3 in ml.9,00, pari a tre piani fuori terra, e già incrementata a ml.13,00, pari a quattro piani fuori terra, con la deliberazione commissariale di controdeduzioni alle osservazioni relative al suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Quanto innanzi, in misura non compatibile con i criteri in precedenza adottati per la tipizzazione dei suoli in argomento, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Resta peraltro evidente che in sede di elaborazione del piano esecutivo della maglia urbana in questione, non è preclusa l'adozione di soluzioni progettuali che -nel rispetto puntuale delle norme e degli indici e parametri massimi come precedentemente fissati- prevedano l'eventuale accorpamento, almeno parziale, in specifici edifici tipologicamente idonei ed opportunamente collocati nell'ambito della maglia stessa, dei "servizi della residenza a carattere privato", nonché l'eventuale utilizzo di "pilotis" a piano terra e di studi professionali ed uffici a primo piano degli edifici residenziali.

Del tutto improponibile risulta infine la richiesta di consentire la realizzazione di parte della volumetria nell'adiacente maglia 89 di PRG, atteso che trattasi di differenti zone omogenee di PRG, diversamente disciplinate.

3.09 Nei termini in precedenza complessivamente esposti, si ritiene pertanto di rispondere alle richieste di parte ed inoltre alla memoria partecipativa datata 04/03/2010. ""

In ordine alla maglia urbana di riferimento, la relazione SUR n.31/2010 riferisce inoltre che in esecuzione di altre sentenze del TAR Bari, sono stati assunti dallo stesso commissario ad acta ulteriori provvedimenti per altrettanti suoli, con attribuzione della identica destinazione urbanistica e

disciplina normativa di cui al suolo in esame, e precisamente:

- delibere commissariali n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010 (esecuzione sentenza n.600/2008), afferenti al suolo ditta Sasso Bartolomeo, in catasto fg.10/D, ptc. 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, per l'estensione di circa mq.5.700;
- delibera commissariale n.02 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Edil Rossi srl, in catasto fg.10, ptc. 2483-2485-514-2487-2266-2265, per l'estensione di circa mq.4.442;
- delibera commissariale n.03 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Ar.Co. srl, in catasto fg.10, ptc.2056 in parte, per l'estensione di circa mq.336.

Complessivamente, pertanto, i suoli oggetto delle sentenze del TAR e dei provvedimenti commissariali predetti assommano a circa mq.10.622 ed interessano la quasi totalità della maglia in questione (fatta eccezione per il suolo di proprietà Eredi Valente e La Notte di circa mq.717, ubicato su Via Piave, all'estremità occidentale della maglia, e per il suolo di proprietà delle Ferrovie, lungo la sede dei binari), determinando un carico insediativo teorico massimo di circa 133 abitanti.

Per completezza di esposizione, la relazione SUR n.31/2010 riferisce che con nota prot.71161 del 28/07/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR 380/2001 sui suoli di cui alle delibere CA nn.2, 3 e 4, rilevando peraltro la presenza di una linea di impluvio lambente il margine Est della proprietà Edil Rossi (all'estremità orientale della maglia in questione) e formulando conseguentemente le seguenti condizioni:

- *la fascia di m.150 dall'asse del corso d'acqua presente lateralmente alle aree oggetto di variante urbanistica, sia allo stato, esclusa dalla ritipizzazione;*
- *in fase di elaborazione dello strumento urbanistico esecutivo sia approfondito il quadro conoscitivo delle condizioni geologico-strutturali del sottosuolo in modo da pervenire ad una corretta previsione planovolumetrica degli edifici. "*

La stessa Struttura, con ulteriore nota prot.84200 del 23/09/2010, rilasciata a seguito di precisazioni del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie giusta nota prot.36291 del 26/08/2010 (contenente, tra l'altro, il richiamo degli approfondimenti in corso in sede di "tavolo tecnico" con l'Autorità di Bacino, con elaborazione di perimetrazioni di rischio che hanno consentito alla stessa ditta Edil Rossi di edificare su di un'area limitrofa, previo puntuale parere favorevole con raccomandazioni prot.8579 del 25/06/2009 dell'AdB), ha ulteriormente puntualizzato quanto segue:

"(...) Per quanto attiene poi alla nuova destinazione urbanistica, impressa con le varianti in esame, questa ai fini del giudizio di compatibilità geomorfologica di cui all'art.89 del DPR 380/01, deve essere coerente con il quadro normativo in vigore in materia di assetto idrogeologico. Allo stato in assenza di specifici studi a scala di bacino, approvati dall'AdB della Puglia e condivisi da codesta amministrazione, riguardanti l'asta del reticolo fluviale interno all'area oggetto di variante urbanistica, vige per le fasce definite dagli art.6 e 10 delle NTA del PAI il divieto assoluto di edificabilità (comma 1, art.6, delle NTA).

Poiché il PAI si configura quale strumento sovraordinate di governo del territorio, rispetto alla pianificazione e scala comunale, con l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi alle disposizioni contenute nel PAI medesimo, così come stabilito dall'art.20 delle NTA, non può allo stato imprimersi alle predette fasce, destinazioni urbanistiche di carattere edificatorio, che risulterebbero in contrasto con il citato art.6 comma 1 delle NTA del PAI, ovvero la ritipizzazione oggetto di deliberazione commissariale può sicuramente operarsi in tali fasce, solo se per esse si prevedano destinazioni urbanistiche non suscettibili di edificazione.

In tal senso va intesa la esclusione dalla ritipizzazione prescritta con il parere ex art.89 rilasciato da questo Ufficio.

In ordine poi a quanto segnalato al punto 2 della nota dirigenziale che si riscontra, si evidenzia che il parere di competenza di questo Ufficio è assunto sulla base degli atti in possesso, risultando del tutto irrilevanti aspetti e casi al di fuori del procedimento, a cui si è voluto fare riferimento per supposta analogia. "

Circa peraltro il supposto "vizio" procedurale pure segnalato dalla Struttura Tecnica con la nota prot.84200/2010, per la tardività della richiesta di parere ex art.89 del DPR 380/2001, con la relazione SUR n.31/2010 si ritiene di rilevare, esclusivamente ai fini della economicità del procedimento in questione, quanto segue:

- il parere ex art.89 DPR 380/2001 risulta utilmente richiesto dall'Amm.ne Com.le (e rilasciato in termini favorevoli a condizioni dalla medesima competente Struttura Tecnica Provinciale) nel corso del procedimento istruttorio della "variante" in oggetto; peraltro, nella fattispecie puntuale trattasi di provvedimento commissariale ordinato dal TAR, con tempi contingentati, per la sostituzione dell'organo comunale ordinariamente competente in materia (consiglio comunale);
- per quanto noto all'Ufficio scrivente, allo stato, la stessa lamentata imperfezione formale ha riguardato -ad oggi- innumerevoli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali e loro varianti, senza che ciò abbia dato luogo a determinazioni giudiziali di annullamento per vizio di legittimità delle relative deliberazioni comunali.

In ogni caso, la relazione SUR n.31/2010 riferisce che nel merito delle condizioni sostanziali imposte dalla Struttura Tecnica con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, fermo restando che le stesse appaiono riguardare -nell'ambito della maglia in esame- unicamente il suolo della Edil Rossi, già peraltro in gran parte interessato dalla fascia inedificabile di rispetto della ferrovia, e nelle more inoltre della definizione del "tavolo tecnico" in corso tra Comune di Bisceglie ed Autorità di Bacino, le medesime condizioni sono senz'altro da fare proprie, nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI.

Tutto ciò rappresentato, con la più volte richiamata relazione n.31/2010 il SUR, ritenute condivisibili le considerazioni tecnico-amministrative a base delle determinazioni assunte dal commissario ad acta con la deliberazione n.04 del 15/04/2010, conclusivamente ha espresso parere favorevole, con le puntualizzazioni innanzi esposte in ordine ai

pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009, afferente specificatamente al suolo in oggetto di proprietà Sasso Bartolomeo, e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, afferenti agli ulteriori suoli della medesima maglia in questione.

Gli atti in oggetto sono stati successivamente rimessi al CUR, ai sensi dell'art.16/co.8° della LR n.56/1980, che in merito, con proprio parere n.05 assunto nella seduta del 27/01/2011, si è determinato nei termini testuali di seguito riportati:

“”ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n.31 in data 09/11/2010 (allegata), con le ulteriori prescrizioni e precisazioni in prosieguo riportate:

A seguito di approfondita disamina della documentazione tecnico-amministrativa e delle determinazioni commissariali, condivise dal Comitato le risultanze istruttorie del SUR, favorevoli con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009 (afferente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo) e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010 (afferenti agli ulteriori suoli in questione), si ravvisa la necessità di inserire in aggiunta la seguente prescrizione, a valere complessivamente per tutti i suoli in argomento:

“Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).”

Inoltre, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, e considerata peraltro la modesta consistenza dell'intervento complessivo prospettato, si ritengono necessari specifici accertamenti da parte

dell'Amm.ne Com.le, con interessamento del competente Ufficio regionale VIA-VAS, circa la eventuale ricorrenza nella fattispecie puntuale di verifica di assoggettabilità a VAS dei provvedimenti di pianificazione in oggetto.””

Con successiva determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia n.211 del 29/09/2011, le aree in questione sono state ritenute escluse dalla procedura di VAS, con prescrizioni.

Occorre ancora puntualizzare quanto segue:

- a. Con i già richiamati provvedimenti commissariali n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010, in esecuzione sentenza n.600/2008, afferente al suolo ditta Sasso Bartolomeo, in catasto fg.10/D, ptc. 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, per l'estensione di circa mq.5.700; delibera commissariale n.02 del 15/04/2010, in esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009, afferente al suolo ditta Edil Rossi srl, in catasto fg.10, ptc.2483-2485-514-2487-2266-2265, per l'estensione di circa mq.4.442; delibera commissariale n.03 del 15/04/2010, in esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009, afferente al suolo ditta Ar.Co. srl, in catasto fg.10, ptc.2056 in parte, per l'estensione di circa mq.336), oggetto di separati e contestuali procedimenti di approvazione regionale, è stata interessata nel complesso la quasi totalità della maglia urbana di riferimento; pertanto, circa la delimitazione dell'area da sottoporre a strumento attuativo unitario, va riferito che la stessa viene ad essere sostanzialmente individuata, giuste citate delibere commissariali, con la maglia medesima, per l'estensione di circa mq.10.622.
- Per quanto sopra, è necessario uniformare, nell'ambito di ognuno dei separati e contestuali procedimenti di approvazione regionale dei richiamati provvedimenti commissariali, incluso il presente, il relativo dispositivo normativo, disciplinante le modalità di intervento nella maglia interessata.
- b. Da verifiche operate, risulta che i suoli in argomento non riguardano ATE e/o ATD di cui al PUTT/P regionale.

c. Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici - tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione.

Sulla scorta pertanto delle determinazioni commissariali (delibera n.4/2010) e delle risultanze istruttorie regionali (relazione SUR n.31/2010 e parere CUR n.5/2011; note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari; Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011), si ritiene utile la riproposizione di seguito -in termini coordinati- della disciplina urbanistica valida per i suoli in oggetto (si riportano in grassetto le prescrizioni intervenute in sede di esame regionale):

TESTO COORDINATO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEI SUOLI IN OGGETTO:

“”ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”, disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot. 811/2009, prot. 71161/2010 e prot. 84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale

di Bari

(nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art. 3).

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.

Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo

merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione.””

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.31/2010 e del parere CUR n.05/2011 (nelle premesse trascritte), nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise, si propone alla Giunta l'approvazione, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, delle determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.4/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (corrispondente alla particella numero 1225 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione di circa mq.144), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”, come normata dal “testo coordinato” sopra riportato.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate.

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.4/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua (corrispondente alla particella numero 1225 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione di circa mq.144), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”, come normata dal “testo coordinato” sopra riportato; quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.31/2010 e del parere CUR n.05/2011, nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bisceglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 226

Bisceglie (Bt) - Esecuzione sentenze n. 268/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta AR.CO. srl (fg. 10, ptc. 2056 parte). Approvazione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Nel Comune di Bisceglie, con delibera di commissario ad acta n.03 del 15/04/2010 sono state adottate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 30/07/2008 della AR.CO. S.r.l., limitatamente al suolo corrispondente alla particella numero 2056 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad *“ampliamento zona ferroviaria - scalo merci”*, dell'estensione di circa mq.336, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”,

disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

“Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da

destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

Quanto innanzi è stato determinato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n.268/2009 (depositata l'11/02/2009) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, che accogliendo il ricorso n.1812/2008 proposto da Ar.Co. srl contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento della nota comunale prot.34703 del 03/10/2008 e l'accertamento del diritto ad ottenere la ritipizzazione dell'area dichiarata di proprietà (in catasto al foglio 10, particella 2056) ed il conferimento di una destinazione urbanistica a contenuto edificatorio, giusta istanza-diffida della parte ricorrente datata 30/07/2008, ha statuito l'obbligo del Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo in questione; con successiva sentenza n.1983/2009 (depositata il 28/07/2009), su ricorsi riuniti, il TAR Bari - Sezione Seconda, accogliendo il ricorso n.937/2009 proposto da Ar.Co. srl contro il Comune di Bisceglie, ha accertato e dichiarato la perdurante inottemperanza del Comune alle statuizioni della sentenza n.268/2009 (nonostante ulteriore diffida della ricorrente datata 16/03/2009), ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo della parte ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ed ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, o suo delegato, assegnandogli allo scopo il termine di ulteriori giorni 60.

Al predetto provvedimento commissariale n.03/2010 sono allegati la nota datata 14/04/2010 e relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica e l'elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).

A seguito delle pubblicazioni degli atti non sono state presentate osservazioni/opposizioni (attestazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta nota prot.38587 del 15/05/2010).

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa dal Comune di Bisceglie con le note prot.19294 del 19/04/2010 e prot.38587 del 15/05/2010 e successivamente integrati.

Con note prot.71161 del 28/07/10 e prot.84200 del 23/09/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR n.380/2001, a condizioni (che nel prosieguo si esporranno).

Il provvedimento commissariale è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte degli uffici del Servizio Urbanistica, giusta relazione n.30 del 09/11/2010, dalla quale risulta quanto segue.

Si riportano -testualmente- i rilievi e le considerazioni e motivazioni poste a base delle determinazioni commissariali di cui alla delibera n.03/2010:

“”

2.00 RILEVATO

2.1 Il suolo in questione, in catasto indicato in uso “*seminativo*”, all'attualità appare incolto ed ineditato; è sito nell'ambito nella maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e -lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede da viabilità interna retrostante all'edificato esistente.

In catasto il suolo corrisponde alla particella numero 2056 del foglio 10, di superficie catastale di mq.400 (desunta dalle visure prodotte), di cui mq.336 quota-parte interessata dal presente procedimento.

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, per la superficie interessata dalle sentenze del T.A.R. n.268/2009 e n.1983/2009, di mq.336, è

parte di una più estesa area destinata ad “*Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

“*Art. 50 - Zone ferroviarie e portuali.*

Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.

Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

L'ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato.”

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad “*Attrezzature collettive o di uso collettivo - giardini pubblici; parcheggi*” e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell'Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto - insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

“Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come ‘zone ferroviarie’ e precisamente come ‘zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato’.

Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di ‘scalo ferroviario per smistamento merci’, per cui è indispensabile assicurare - a parere dell'Ufficio scrivente - un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.

Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente richieste dall'Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)- nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie.”

2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.268/2009 il T.A.R. ha sancito l'obbligo del Comune di Bisceglie di procedere alla ritipizzazione del suolo della ricorrente, in quanto "...oggetto di una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968"; quanto innanzi, richiamando le precedenti analoghe statuizioni di cui alla propria sentenza n.600/2008 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Con la successiva sentenza n.1983/2009 (pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, da Edil Rossi S.r.l. e da Ar.Co. S.r.l.), il T.A.R., accertata l'inottemperanza del Comune, ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione dei suoli in questione entro il termine fissato ed ha disposto, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva, ravvisando inoltre l'opportunità di svolgimento del procedimento di ritipizzazione contestualmente per i vari suoli interessati.

2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficabilità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).

Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art. 55 della L.r. 31/05/80 n. 56, trattandosi non di "variante" a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).

2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.

2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta - e a tutt'oggi - l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente della deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.

2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alle sentenze n.268/2009 e n.1983/2009, nei termini di cui al presente provvedimento.

3.00 CONSIDERATO

3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.

Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente.

La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

3.2 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza -a tutt'oggi, per quanto accertato- di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.

3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare -in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.

3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contempe-

rando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.

3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronuncia giudiziale.

3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:

- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona

residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;

- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale).

3.06 Si puntualizza che i rilievi, le considerazioni ed i criteri suddetti sono coerenti ed omogenei rispetto ai provvedimenti commissariali già assunti con deliberazione n.1 in data 14/11/2008 e successiva di controdeduzioni alle osservazioni (esecuzione sentenza TAR Bari n.600/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo), nonché rispetto agli ulteriori contestuali procedimenti commissariali in corso di svolgimento interessanti la medesima maglia urbana (esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.267/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua; esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.265/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Edil Rossi S.r.l.).

3.07 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le

seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

“Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

3.08 Con riferimento infine alla memoria partecipativa datata 04/03/2010, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che la stessa praticamente è rivolta all'ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, ed in particolare (rispetto agli indici e parametri di cui alla deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo, sopra riproposti anche per il suolo in oggetto):

- riduzione della dotazione di aree a standard (dotazione già prescritta in misura pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento), comportante inoltre -di fatto- aumento consequenziale della superficie fondiaria e dunque della volumetria realizzabile in base all'i.f.f. consentito;
- aumento dell'altezza massima ammissibile a ml.19,00 come per le zone B2 adiacenti, oltre alla previsione di un piano pilotis (altezza massima prevista per le zone C3 in ml.9,00, pari a tre piani fuori terra, e già incrementata a ml.13,00, pari a quattro piani fuori terra, con la delibera-

zione commissariale di controdeduzioni alle osservazioni relative al suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Quanto innanzi, in misura non compatibile con i criteri in precedenza adottati per la tipizzazione dei suoli in argomento, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Resta peraltro evidente che in sede di elaborazione del piano esecutivo della maglia urbana in questione, non è preclusa l'adozione di soluzioni progettuali che -nel rispetto puntuale delle norme e degli indici e parametri massimi come precedentemente fissati- prevedano l'eventuale accorpamento, almeno parziale, in specifici edifici tipologicamente idonei ed opportunamente collocati nell'ambito della maglia stessa, dei *“servizi della residenza a carattere privato”*, nonché l'eventuale utilizzo di *“pilotis”* a piano terra e di studi professionali ed uffici a primo piano degli edifici residenziali.

Del tutto improponibile risulta infine la richiesta di consentire la realizzazione di parte della volumetria nell'adiacente maglia 89 di PRG, atteso che trattasi di differenti zone omogenee di PRG, diversamente disciplinate.

3.09 Nei termini in precedenza complessivamente esposti, si ritiene pertanto di rispondere alle richieste di parte ed inoltre alla memoria partecipativa datata 04/03/2010.”

In ordine alla maglia urbana di riferimento, la relazione SUR n.30/2010 riferisce inoltre che in esecuzione di altre sentenze del TAR Bari, sono stati assunti dallo stesso commissario ad acta ulteriori provvedimenti per altrettanti suoli, con attribuzione della identica destinazione urbanistica e disciplina normativa di cui al suolo in esame, e precisamente:

- delibere commissariali n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010 (esecuzione sentenza n.600/2008), afferenti al suolo ditta Sasso Bartolomeo, in catasto fg.10/D, ptc. 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, per l'estensione di circa mq.5.700;
- delibera commissariale n.02 del 15/04/2010 (ese-

cuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Edil Rossi srl, in catasto fg.10, ptc. 2483-2485-514- 2487-2266-2265, per l'estensione di circa mq.4.442;

- delibera commissariale n.04 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto fg.10, ptc.1225 in parte, per l'estensione di circa mq.144.

Complessivamente, pertanto, i suoli oggetto delle sentenze del TAR e dei provvedimenti commissariali predetti assommano a circa mq.10.622 ed interessano la quasi totalità della maglia in questione (fatta eccezione per il suolo di proprietà Eredi Valente e La Notte di circa mq.717, ubicato su Via Piave, all'estremità occidentale della maglia, e per il suolo di proprietà delle Ferrovie, lungo la sede dei binari), determinando un carico insediativo teorico massimo di circa 133 abitanti.

Per completezza di esposizione, la relazione SUR n.30/2010 riferisce che con nota prot.71161 del 28/07/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR 380/2001 sui suoli di cui alle delibere CA nn.2, 3 e 4, rilevando peraltro la presenza di una linea di impluvio lambente il margine Est della proprietà Edil Rossi (all'estremità orientale della maglia in questione) e formulando conseguentemente le seguenti condizioni:

- “-*la fascia di m.150 dall'asse del corso d'acqua presente lateralmente alle aree oggetto di variante urbanistica, sia allo stato, esclusa dalla ritipizzazione;*
- *in fase di elaborazione dello strumento urbanistico esecutivo sia approfondito il quadro conoscitivo delle condizioni geologico-strutturali del sottosuolo in modo da pervenire ad una corretta previsione planovolumetrica degli edifici.”*

La stessa Struttura, con ulteriore nota prot.84200 del 23/09/2010, rilasciata a seguito di precisazioni del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie giusta nota prot.36291 del 26/08/2010 (contenente, tra l'altro, il richiamo degli approfondimenti in corso in sede di “tavolo tecnico” con l'Autorità di Bacino, con elaborazione di perimetrazioni di rischio che hanno consentito alla stessa ditta Edil Rossi di edificare su di un'area

limitrofa, previo puntuale parere favorevole con raccomandazioni prot.8579 del 25/06/2009 dell'AdB), ha ulteriormente puntualizzato quanto segue:

“(...) Per quanto attiene poi alla nuova destinazione urbanistica, impressa con le varianti in esame, questa ai fini del giudizio di compatibilità geomorfologica di cui all'art.89 del DPR 380/01, deve essere coerente con il quadro normativo in vigore in materia di assetto idrogeologico. Allo stato in assenza di specifici studi a scala di bacino, approvati dall'AdB della Puglia e condivisi da codesta amministrazione, riguardanti l'asta del reticolo fluviale interno all'area oggetto di variante urbanistica, vige per le fasce definite dagli art.6 e 10 delle NTA del PAI il divieto assoluto di edificabilità (comma 1, art.6, delle NTA).

Poiché il PAI si configura quale strumento sovraordinate di governo del territorio, rispetto alla pianificazione e scala comunale, con l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi alle disposizioni contenute nel PAI medesimo, così come stabilito dall'art.20 delle NTA, non può allo stato imprimersi alle predette fasce, destinazioni urbanistiche di carattere edificatorio, che risulterebbero in contrasto con il citato art.6 comma 1 delle NTA del PAI, ovvero la ritipizzazione oggetto di deliberazione commissariale può sicuramente operarsi in tali fasce, solo se per esse si prevedano destinazioni urbanistiche non suscettibili di edificazione.

In tal senso va intesa la esclusione dalla ritipizzazione prescritta con il parere ex art.89 rilasciato da questo Ufficio.

In ordine poi a quanto segnalato al punto 2 della nota dirigenziale che si riscontra, si evidenzia che il parere di competenza di questo Ufficio è assunto sulla base degli atti in possesso, risultando del tutto irrilevanti aspetti e casi al di fuori del procedimento, a cui si è voluto fare riferimento per supposta analogia.”

Circa peraltro il supposto “vizio” procedurale pure segnalato dalla Struttura Tecnica con la nota prot.84200/2010, per la tardività della richiesta di parere ex art.89 del DPR 380/2001, con la relazione SUR n.30/2010 si ritiene di rilevare, esclusivamente ai fini della economicità del procedimento in questione, quanto segue:

- il parere ex art.89 DPR 380/2001 risulta util-

mente richiesto dall'Amm.ne Com.le (e rilasciato in termini favorevoli a condizioni dalla medesima competente Struttura Tecnica Provinciale) nel corso del procedimento istruttorio della “variante” in oggetto; peraltro, nella fattispecie puntuale trattasi di provvedimento commissariale ordinato dal TAR, con tempi contingentati, per la sostituzione dell'organo comunale ordinariamente competente in materia (consiglio comunale);

- per quanto noto all'Ufficio scrivente, allo stato, la stessa lamentata imperfezione formale ha riguardato -ad oggi- innumerevoli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali e loro varianti, senza che ciò abbia dato luogo a determinazioni giudiziali di annullamento per vizio di legittimità delle relative deliberazioni comunali.

In ogni caso, la relazione SUR n.30/2010 riferisce che nel merito delle condizioni sostanziali imposte dalla Struttura Tecnica con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, fermo restando che le stesse appaiono riguardare -nell'ambito della maglia in esame- unicamente il suolo della Edil Rossi, già peraltro in gran parte interessato dalla fascia inedificabile di rispetto della ferrovia, e nelle more inoltre della definizione del “tavolo tecnico” in corso tra Comune di Bisceglie ed Autorità di Bacino, le medesime condizioni sono senz'altro da fare proprie, nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI.

Tutto ciò rappresentato, con la più volte richiamata relazione n.30/2010 il SUR, ritenute condivisibili le considerazioni tecnico-amministrative a base delle determinazioni assunte dal commissario ad acta con la deliberazione n.03 del 15/04/2010, conclusivamente ha espresso parere favorevole, con le puntualizzazioni innanzi esposte in ordine ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009, afferente specificatamente al suolo in oggetto di proprietà Sasso Bartolomeo, e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot. 84200 del 23/09/2010, afferenti agli ulteriori suoli della medesima maglia in questione.

Gli atti in oggetto sono stati successivamente

rimessi al CUR, ai sensi dell'art.16/co.8° della LR n.56/1980, che in merito, con proprio parere n.04 assunto nella seduta del 27/01/2011, si è determinato nei termini testuali di seguito riportati:

“”ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n.30 in data 09/11/2010 (allegata), con le ulteriori prescrizioni e precisazioni in prosieguo riportate:

A seguito di approfondita disamina della documentazione tecnico-amministrativa e delle determinazioni commissariali, condivise dal Comitato le risultanze istruttorie del SUR, favorevoli con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009 (afferente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo) e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010 (afferenti agli ulteriori suoli in questione), si ravvisa la necessità di inserire in aggiunta la seguente prescrizione, a valere complessivamente per tutti i suoli in argomento:

“Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).”

Inoltre, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, e considerata peraltro la modesta consistenza dell'intervento complessivo prospettato, si ritengono necessari specifici accertamenti da parte dell'Amm.ne Com.le, con interessamento del competente Ufficio regionale VIA-VAS, circa la eventuale ricorrenza nella fattispecie puntuale di verifica di assoggettabilità a VAS dei provvedimenti di pianificazione in oggetto.”

Con successiva determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia n.211 del 29/09/2011, le aree in questione sono state ritenute

escluse dalla procedura di VAS, con prescrizioni.

Occorre ancora puntualizzare quanto segue:

- a. Con i già richiamati provvedimenti commissariali ulteriormente intervenuti (delibere commissariali n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010, in esecuzione sentenza n.600/2008, afferente al suolo ditta Sasso Bartolomeo, in catasto fg.10/D, ptc. 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, per l'estensione di circa mq.5.700; delibera commissariale n.02 del 15/04/2010, in esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009, afferente al suolo ditta Edil Rossi srl, in catasto fg.10, ptc.2483-2485-514-2487-2266-2265, per l'estensione di circa mq.4.442; delibera commissariale n.04 del 15/04/2010, in esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009, afferente al suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto fg.10, ptc.1225 in parte, per l'estensione di circa mq.144), oggetto di separati e contestuali procedimenti di approvazione regionale, è stata interessata nel complesso la quasi totalità della maglia urbana di riferimento; pertanto, circa la delimitazione dell'area da sottoporre a strumento attuativo unitario, va riferito che la stessa viene ad essere sostanzialmente individuata, giuste citate delibere commissariali, con la maglia medesima, per l'estensione di circa mq.10.622.
- Per quanto sopra, è necessario uniformare, nell'ambito di ognuno dei separati e contestuali procedimenti di approvazione regionale dei richiamati provvedimenti commissariali, incluso il presente, il relativo dispositivo normativo, disciplinante le modalità di intervento nella maglia interessata.
- b. Da verifiche operate, risulta che i suoli in argomento non riguardano ATE e/o ATD di cui al PUTT/P regionale.
 - c. Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici - tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di

migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione.

Sulla scorta pertanto delle determinazioni commissariali (delibera n.3/2010) e delle risultanze istruttorie regionali (relazione SUR n.30/2010 e parere CUR n.4/2011; note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari; Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011), si ritiene utile la riproposizione di seguito -in termini coordinati- della disciplina urbanistica valida per i suoli in oggetto (si riportano in grassetto le prescrizioni intervenute in sede di esame regionale):

TESTO COORDINATO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEI SUOLI IN OGGETTO:

“”ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”,

disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot. 811/2009, prot. 71161/2010 e prot. 84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art. 10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e

parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3). Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.

Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione.””

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.30/2010 e del parere CUR n. 04/2011 (nelle premesse trascritte), nonché delle note prot. 811/2009, prot. 71161/2010 e prot. 84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici

rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise, si propone alla Giunta l'approvazione, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, delle determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.3/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di AR.CO. S.r.l. (corrispondente alla particella numero 2056 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.336), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3", come normata dal "testo coordinato" sopra riportato.""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate.

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.3/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di AR.CO. srl (corrispondente alla particella numero 2056 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.336), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3", come normata dal "testo coordinato" sopra riportato; quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.30/2010 e del parere CUR n.04/2011, nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bisceglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 227

Bisceglie (Bt) - Esecuzione sentenza n. 600/2008 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Sasso Bartolomeo (fg. 10/d, ptc. 2057 etc.). Approvazione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente

Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“”Nel Comune di Bisceglie, con delibera di commissario ad acta n.01 del 14/11/2008 sono state adottate, ai sensi dell’art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 02/10/2007 del Sig. Sasso Bartolomeo, limitatamente al suolo corrispondente alle particelle catastali incluse nel foglio 10/D ai numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell’estensione complessiva di circa mq.5.700, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”,

disciplinata dall’art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative:

“Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno l’intero suolo in questione.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.”

Quanto innanzi è stato determinato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n.600/2008 (depositata il 14/03/2008) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Prima, che accogliendo il ricorso n.109/2008 proposto da Sasso Barto-

lomeo contro il Comune di Bisceglie, per l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato sull’istanza datata 02/10/2007 di ritipizzazione di aree dichiarate di proprietà, intesa al conferimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, ha ordinato al Comune stesso di provvedere, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione, all’approvazione della nuova qualificazione urbanistica dei terreni di proprietà del ricorrente, e precisamente delle particelle incluse nel foglio 10/D ai numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui erano già destinate ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”; con la stessa sentenza, il TAR ha stabilito inoltre, per il caso di inottemperanza alla decisione, di nominare quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, con facoltà di delegare altro funzionario dello stesso ufficio, per provvedere in vece ed a spese del Comune di Bisceglie nell’ulteriore e consecutivo termine di giorni 120.

Al predetto provvedimento commissariale n.01/2008 sono allegati la relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica (prot.2853/RT del 13/11/2008) e la seguente documentazione tecnica, datata 23/10/2008 e firmata dall’Ing. Mauro Valente, con indicazione del suolo:

1. stralcio catastale 1.1000;
2. stralcio aerofotogrammetrico 1:1000;
3. stralcio aerofotogrammetrico 1:2000;
4. stralcio tavola di zonizzazione del PRG;
5. documentazione fotografica.

Con ulteriore deliberazione commissariale n.01 del 15/04/2010, a seguito delle pubblicazioni degli atti, sono state adottate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Sig. Sasso Bartolomeo, rigettandole in linea generale, “*eccezione fatta per l’incremento dell’altezza massima ammissibile per gli edifici che si fissa a ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra; restano fermi tutti gli altri parametri, indici e prescrizioni fissati per l’area in questione con la delibera commissariale n.01 in data 14/11/2008, nonché la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie*”.

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata successivamente trasmessa dal

Comune di Bisceglie, segnatamente con le note prot. 19294 del 19/04/2010 e prot. 22039 del 04/05/2010 e successivamente integrati.

Con nota prot.811 del 27/03/2009, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR n.380/2001, specificando in particolare quanto segue:

“Lo studio eseguito, anche a seguito dell’esito dell’indagine a campione, non ha evidenziato condizioni critiche di carattere geostrutturale e lineamenti morfo-idrologici di rilievo. Infine, non risultano interessate aree a pericolosità idraulica o da frana rivenienti dalla pianificazione regionale in materia di assetto idrogeologico (PAI).”

Il provvedimento commissariale è stato sottoposto all’istruttoria di rito da parte degli uffici del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 28 del 09/11/2010, dalla quale risulta quanto segue.

Si riportano -testualmente- i rilievi e le considerazioni e motivazioni poste a base delle determinazioni commissariali di cui alla delibera n. 01/2008:

“...”

2.00 RILEVATO

2.1 Il suolo in questione, attualmente in uso agricolo ed ineditato, è sito nell’ambito nella maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e -lungo il lato sud- dalla ferrovia, ed interessata -per circa la metà superiore della sua estensione- da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede da viabilità interna retrostante all’edificato esistente.

In catasto il suolo corrisponde alle particelle numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, 2917-5077-5978 del foglio 10/D, di superficie catastale complessiva di mq.5.889 (desunta dalle visure prodotte).

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della

Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, per la superficie interessata dalla sentenza del T.A.R. n.600/2008, di circa mq.5.700, è quota parte di una più estesa area destinata ad “*Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

“Art. 50 - Zone ferroviarie e portuali.

Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all’ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.

Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

L’ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato.”

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad “*Attrezzature collettive o di uso collettivo - giardini pubblici; parcheggi*” e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell’Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto - insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia- della seguente prescrizione:

“Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come ‘zone ferroviarie’ e precisamente come ‘zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato’.

Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di ‘scalo ferroviario per smistamento merci’, per cui è indispensabile assicurare -a parere dell’Ufficio scrivente- un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.

Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente richieste dall’Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)- nelle zone agricole e di

residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie.”

2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.600/2008 il T.A.R. ha sancito l'incombenza sul Comune di Bisceglie dell'onere di approvazione di una disciplina urbanistica in luogo del vincolo decaduto, in quanto “...*si tratta di previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell'art.2 della legge n.1187/1968*”, disponendo altresì, decorso infruttuosamente il termine assegnato all'amministrazione comunale, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva.

2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficabilità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).

Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L.r. 31/05/80 n.56, trattandosi non di “variante” a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).

2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.

2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta -e a tutt'oggi- l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente alla deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.

2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alla sentenza n.600/2008, nei termini di cui al presente provvedimento.

3.00 CONSIDERATO

3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.

Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente.

La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

3.2 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza -a tutt'oggi, per quanto accertato- di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o

manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.

3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare -in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.

3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.

3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quanti-

tativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pianificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il singolo suolo oggetto della pronuncia giudiziale.

3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:

- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso ad almeno l'intero

suolo in questione, che assicuri inoltre l'accessibilità interna con viabilità pubblica (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della sentenza TAR n.600/2008).

3.07 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative:

"Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno l'intero suolo in questione.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza."

3.08 Nei termini in precedenza esposti, si ritiene di rispondere alla memoria procedimentale ed alla richiesta prodotta dalla parte."'''

Riferisce ancora il Servizio Urbanistica con la relazione n.28/2010, che a seguito della pubblica-

zione degli atti (deposito presso la Segreteria del Comune per trenta giorni successivi, e precisamente dal 06/12/2008 al 05/01/2009; inserzione sui giornali "Bari Sera" e "Puglia" e manifesti affissi nei luoghi pubblici e all'Albo Pretorio del Comune), risulta pervenuta al Comune una sola osservazione da parte del Sig. Sasso Bartolomeo (accusata al protocollo comunale in data 29/01/2009 al n.3281), in merito alla quale il Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie con nota prot.9703 del 09/03/2009 ha espresso le proprie controdeduzioni.

Con l'osservazione presentata, il ricorrente -conclusivamente- chiede *"che la quota parte di suolo pari a mq.5.700 circa, già destinata a 'scalo merci' nel vigente PRG del Comune di Bisceglie, sia 'ritipizzato' a 'Zona Omogenea B2' in omogeneità alla contigua maglia 89 di PRG, fermo restando le prescrizioni speciali integrative fissate dalla delibera di adozione n.01/08 del 14/11/08"*.

Con deliberazione commissariale n.01 del 15/04/2010 la predetta osservazione è stata rigettata in linea generale, *"eccezione fatta per l'incremento dell'altezza massima ammissibile per gli edifici che si fissa a ml. 13,00, corrispondente a n. 4 piani fuori terra; restano fermi tutti gli altri parametri, indici e prescrizioni fissati per l'area in questione con la delibera commissariale n.01 in data 14/11/2008, nonché la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie"*.

In particolare, le valutazioni e determinazioni assunte nel merito con la delibera CA n. 01/2010 sono le seguenti:

"(...) coerentemente con le premesse giuridico-amministrative e con i criteri tecnico-amministrativi complessivamente individuati con la delibera commissariale n.1 in data 14/11/2008 ed a base delle determinazioni assunte, in precedenza richiamati e qui ribaditi, in linea generale non si ritengono accoglibili le proposizioni di cui alla osservazione presentata dal Sig. Sasso Bartolomeo, in quanto rivolte sostanzialmente all'ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, in misura non compatibile con i criteri predetti, finalizzati - come già enunciato - alla ottimizzazione della qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzazione dello stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Nell'ambito dei suddetti termini qualitativi, peculiari della maglia di riferimento, sono da assumersi ininfluenti le contestazioni avanzate dal ricorrente in ordine alle densità edilizie presenti nelle aree oggetto dei programmi complessi (PRU e PIRP), peraltro adeguatamente controdedotte dal Dirigente della Ripartizione Tecnica.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che il ricorrente evidenzia, con riferimento puntuale all'altezza massima consentita per gli edifici, quanto segue (rif. pag.10 dell'osservazione):

“Preso atto che l'altezza massima degli edifici in 'zona omogenea C3' non può superare i 9,00 m. (corrispondenti a tre piani fuori terra), le palazzine in ipotesi verrebbero 'sotterrate' per i 2/3 dell'altezza (piano terra e primo piano) dal rilevato della contigua linea ferroviaria, essendo il livello di quest'ultima a quota +6,00 rispetto alla quota terreno del ricorrente, come era già desumibile dall'aerofotogrammetrico allegato alla delibera di adozione (m.23,84 contro m.17,78) oltrechè dal rilievo effettuato in loco che si acclude (all. 10).”

In proposito, pur nella considerazione della sussistenza della fascia di rispetto di ml.30,00 dalle rotaie ferroviarie, ex art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753, cui l'edificazione deve necessariamente attenersi, l'inconveniente evidenziato appare sufficientemente fondato e suscettibile di adeguata valutazione.

Si ritiene conseguentemente meritevole di parziale accoglimento la richiesta sottesa all'aspetto specifico in questione, limitatamente alla possibilità di incremento dell'altezza massima ammissibile per gli edifici che si fissa a ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra, peraltro consentendosi in tal modo la realizzazione di aree scoperte pertinenti maggiormente estese e di tipologie edilizie più funzionali rispetto anche alla previsione dei servizi della residenza a carattere privato, eventualmente ai piani terra degli edifici; restano fermi tutti gli altri parametri, indici e prescrizioni fissati per l'area in questione con la delibera commissariale n.01 in data 14/11/2008, nonché la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie.

Con le specificazioni in precedenza riportate, si ritiene per il resto di condividere gli esiti dell'esame della osservazione da parte del Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta propria relazione - nota prot.9703 del 09/03/09.”

In ordine alla maglia urbana di riferimento, la relazione SUR n.28/2010 riferisce inoltre che in esecuzione di altre sentenze del TAR Bari, sono stati assunti dallo stesso commissario ad acta ulteriori provvedimenti per altrettanti suoli, con attribuzione della identica destinazione urbanistica e disciplina normativa di cui al suolo in esame, e precisamente:

- delibera commissariale n.02 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Edil Rossi srl, in catasto fg.10, ptc.2483-2485-514-2487-2266-2265, per l'estensione di circa mq.4.442;
- delibera commissariale n.03 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Ar.Co. srl, in catasto fg.10, ptc.2056 in parte, per l'estensione di circa mq.336;
- delibera commissariale n.04 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto fg.10, ptc.1225 in parte, per l'estensione di circa mq.144.

Complessivamente, pertanto, i suoli oggetto delle sentenze del TAR e dei provvedimenti commissariali predetti assommano a circa mq.10.622 ed interessano la quasi totalità della maglia in questione (fatta eccezione per il suolo di proprietà Eredi Valente e La Notte di circa mq.717, ubicato su Via Piave, all'estremità occidentale della maglia, e per il suolo di proprietà delle Ferrovie, lungo la sede dei binari), determinando un carico insediativo teorico massimo di circa 133 abitanti.

Per completezza di esposizione, la relazione SUR n.28/2010 riferisce che con nota prot.71161 del 28/07/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR 380/2001 sui suoli di cui alle delibere CA nn.2, 3 e 4, rilevando peraltro la presenza di una linea di impluvio lambente il margine Est della proprietà Edil Rossi (all'estremità orientale della maglia in questione) e formulando conseguentemente le seguenti condizioni:

“- la fascia di m.150 dall'asse del corso d'acqua presente lateralmente alle aree oggetto di variante urbanistica, sia allo stato, esclusa dalla ritipizzazione;

- *in fase di elaborazione dello strumento urbanistico esecutivo sia approfondito il quadro conoscitivo delle condizioni geologico-strutturali del sottosuolo in modo da pervenire ad una corretta previsione planovolumetrica degli edifici. “*

La stessa Struttura, con ulteriore nota prot.84200 del 23/09/2010, rilasciata a seguito di precisazioni del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie giusta nota prot.36291 del 26/08/2010 (contenente, tra l'altro, il richiamo degli approfondimenti in corso in sede di “tavolo tecnico” con l'Autorità di Bacino, con elaborazione di perimetrazioni di rischio che hanno consentito alla stessa ditta Edil Rossi di edificare su di un'area limitrofa, previo puntuale parere favorevole con raccomandazioni prot.8579 del 25/06/2009 dell'AdB), ha ulteriormente puntualizzato quanto segue:

“(...) Per quanto attiene poi alla nuova destinazione urbanistica, impressa con le varianti in esame, questa ai fini del giudizio di compatibilità geomorfologica di cui all'art.89 del DPR 380/01, deve essere coerente con il quadro normativo in vigore in materia di assetto idrogeologico. Allo stato in assenza di specifici studi a scala di bacino, approvati dall'AdB della Puglia e condivisi da codesta amministrazione, riguardanti l'asta del reticolo fluviale interno all'area oggetto di variante urbanistica, vige per le fasce definite dagli art.6 e 10 delle NTA del PAI il divieto assoluto di edificabilità (comma 1, art.6, delle NTA).

Poiché il PAI si configura quale strumento sovraordinate di governo del territorio, rispetto alla pianificazione e scala comunale, con l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi alle disposizioni contenute nel PAI medesimo, così come stabilito dall'art.20 delle NTA, non può allo stato imprimersi alle predette fasce, destinazioni urbanistiche di carattere edificatorio, che risulterebbero in contrasto con il citato art.6 comma 1 delle NTA del PAI, ovvero la ritipizzazione oggetto di deliberazione commissariale può sicuramente operarsi in tali fasce, solo se per esse si prevedano destinazioni urbanistiche non suscettibili di edificazione.

In tal senso va intesa la esclusione dalla ritipizzazione prescritta con il parere ex art.89 rilasciato da questo Ufficio.

In ordine poi a quanto segnalato al punto 2 della nota dirigenziale che si riscontra, si evidenzia che il parere di competenza di questo Ufficio è assunto sulla base degli atti in possesso, risultando del tutto irrilevanti aspetti e casi al di fuori del procedimento, a cui si è voluto fare riferimento per supposta analogia. “

Circa peraltro il supposto “vizio” procedurale pure segnalato dalla Struttura Tecnica con la nota prot.84200/2010, per la tardività della richiesta di parere ex art.89 del DPR 380/2001, con la relazione SUR n.28/2010 si ritiene di rilevare, esclusivamente ai fini della economicità del procedimento in questione, quanto segue:

- il parere ex art.89 DPR 380/2001 risulta utilmente richiesto dall'Amm.ne Com.le (e rilasciato in termini favorevoli a condizioni dalla medesima competente Struttura Tecnica Provinciale) nel corso del procedimento istruttorio della “variante” in oggetto; peraltro, nella fattispecie puntuale trattasi di provvedimento commissariale ordinato dal TAR, con tempi contingentati, per la sostituzione dell'organo comunale ordinariamente competente in materia (consiglio comunale);
- per quanto noto all'Ufficio scrivente, allo stato, la stessa lamentata imperfezione formale ha riguardato -ad oggi- innumerevoli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali e loro varianti, senza che ciò abbia dato luogo a determinazioni giudiziali di annullamento per vizio di legittimità delle relative deliberazioni comunali.

In ogni caso, la relazione SUR n.28/2010 riferisce che nel merito delle condizioni sostanziali imposte dalla Struttura Tecnica con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, fermo restando che le stesse appaiono riguardare -nell'ambito della maglia in esame- unicamente il suolo della Edil Rossi, già peraltro in gran parte interessato dalla fascia inedificabile di rispetto della ferrovia, e nelle more inoltre della definizione del “tavolo tecnico” in corso tra Comune di Bisceglie ed Autorità di Bacino, le medesime condizioni sono senz'altro da fare proprie, nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI.

Tutto ciò rappresentato, con la più volte richiamata relazione n.28 del 09/11/2010 il SUR, ritenute condivisibili le considerazioni tecnico-amministrative a base delle determinazioni assunte dal commissario ad acta con le deliberazioni n. n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010, conclusivamente ha espresso parere favorevole, con le puntualizzazioni innanzi esposte in ordine ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009, afferente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo, e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, afferenti agli ulteriori suoli della medesima maglia in questione.

Gli atti in oggetto sono stati successivamente rimessi al CUR, ai sensi dell'art.16/co.8° della LR n.56/1980, che in merito, con proprio parere n.02 assunto nella seduta del 27/01/2011, si è determinato nei termini testuali di seguito riportati:

“”ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n.28 in data 09/11/2010 (allegata), con le ulteriori prescrizioni e precisazioni in prosieguo riportate:

A seguito di approfondita disamina della documentazione tecnico-amministrativa e delle determinazioni commissariali, condivise dal Comitato le risultanze istruttorie del SUR, favorevoli con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009 (afferente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo) e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010 (afferenti agli ulteriori suoli in questione), si ravvisa la necessità di inserire in aggiunta la seguente prescrizione, a valere complessivamente per tutti i suoli in argomento:

“Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia mede-

sima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3).”

Inoltre, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, e considerata peraltro la modesta consistenza dell'intervento complessivo prospettato, si ritengono necessari specifici accertamenti da parte dell'Amm.ne Com.le, con interessamento del competente Ufficio regionale VIA-VAS, circa la eventuale ricorrenza nella fattispecie puntuale di verifica di assoggettabilità a VAS dei provvedimenti di pianificazione in oggetto.””

Con successiva determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia n.211 del 29/09/2011, le aree in questione sono state ritenute escluse dalla procedura di VAS, con prescrizioni.

Occorre ancora puntualizzare quanto segue:

- a. Con i già richiamati provvedimenti commissariali ulteriormente intervenuti (delibera commissariale n.02 del 15/04/2010, in esecuzione sentenze n.265/2009 e n.1983/2009, afferente al suolo ditta Edil Rossi srl, in catasto fg.10, ptc.2483-2485-514-2487-2266-2265, per l'estensione di circa mq.4.442; delibera commissariale n.03 del 15/04/2010, in esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009, afferente al suolo ditta Ar.Co. srl, in catasto fg.10, ptc.2056 in parte, per l'estensione di circa mq.336; delibera commissariale n.04 del 15/04/2010, in esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009, afferente al suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto fg.10, ptc.1225 in parte, per l'estensione di circa mq.144), oggetto di separati e contestuali procedimenti di approvazione regionale, è stata interessata nel complesso la quasi totalità della maglia urbana di riferimento; pertanto, circa la delimitazione dell'area da sottoporre a strumento attuativo unitario, va riferito che la stessa viene ad essere sostanzialmente individuata, giuste citate delibere commissariali, con la maglia medesima, per l'estensione di circa mq.10.622.
- Per quanto sopra, è necessario uniformare, nell'ambito di ognuno dei separati e contestuali procedimenti di approvazione regionale dei richiamati provvedimenti commissariali, incluso il presente, il relativo dispositivo normativo,

disciplinante le modalità di intervento nella maglia interessata.

- b. Da verifiche operate, risulta che i suoli in argomento non riguardano ATE e/o ATD di cui al PUTT/P regionale.
- c. Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici - tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi - situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento - attualmente destinata a tale funzione.

Sulla scorta pertanto delle complessive determinazioni commissariali (delibere n.1/2008 di adozione e n.1/2010 di controdeduzioni alle osservazioni) e delle risultanze istruttorie regionali (relazione SUR n.28/2010 e parere CUR n.2/2011; note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari; Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011), si ritiene utile la riproposizione di seguito -in termini coordinati- della disciplina urbanistica valida per i suoli in oggetto (si riportano in grassetto le prescrizioni intervenute in sede di esame regionale):

TESTO COORDINATO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEI SUOLI IN OGGETTO:

“”ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”,

disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli,

nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3). Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.

Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di miglio-

rare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione.””

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.28/2010 e del parere CUR n.02/2011 (nelle premesse trascritte), nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise, si propone alla Giunta l'approvazione, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, delle determinazioni assunte con delibere del commissario ad acta n.1/2008 (di adozione) e n.1/2010 (di controdeduzioni alle osservazioni), in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Sasso Bartolomeo (corrispondente alle particelle catastali incluse nel foglio 10/D ai numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione complessiva di circa mq.5.700), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”, come normata dal “testo coordinato” sopra riportato.

Per quanto riguarda inoltre l'osservazione presentata a seguito delle pubblicazioni degli atti, si propone di condividere le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.1/2010, giusto “testo coordinato” sopra riportato.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate.

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, le determinazioni assunte con delibere del commissario ad acta n.1/2008 (di adozione) e n.1/2010 (di controdeduzioni alle osservazioni), in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Sasso Bartolomeo (corrispondente alle particelle catastali incluse nel foglio 10/D ai numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad “*ampliamento zona ferroviaria - scalo merci*”, dell'estensione complessiva di circa mq.5.700), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di “*zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3*”, come normata dal “testo coordinato” sopra riportato; quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.28/2010 e del parere CUR n.02/2011,

nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

DI DECIDERE, in ordine alla osservazione presentata a seguito delle pubblicazioni degli atti, condividendo le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.1/2010, giusto "testo coordinato" sopra riportato.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bisceglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 228

Bisceglie (Bt) - Esecuzione sentenze n. 265/2009 e n. 1983/2009 TAR Bari. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditta Edil Rossi srl (fg. 10, ptc. 2483 etc.). Approvazione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

"Nel Comune di Bisceglie, con delibera di commissario ad acta n.02 del 15/04/2010 sono state adottate, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, le determinazioni in ordine alla istanza datata 30/07/2008 della Edil Rossi S.r.l., limitatamente al suolo corrispondente alle particelle numeri 2483-2485-514-2487-2266-2265 del foglio 10, nella

parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.4442, attribuendo al suolo medesimo la seguente disciplina urbanistica:

ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO "C3",

disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

"Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra."

Quanto innanzi è stato determinato dal commissario ad acta in esecuzione della sentenza n.265/2009 (depositata l'11/02/2009) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, che accogliendo il ricorso n.1811/2008 proposto da Edil Rossi srl contro il Comune di Bisceglie, per l'annullamento della nota comunale prot.34706 del 03/10/2008 e l'accertamento del diritto ad ottenere la ritipizzazione dell'area dichiarata di proprietà (in catasto al foglio 10, particelle 2483-2485-514-2487-2266-2265) ed il conferimento di una destinazione urbanistica a contenuto edificatorio, giusta istanza-diffida della parte ricorrente datata 30/07/2008, ha statuito l'ob-

bligo del Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo in questione; con successiva sentenza n.1983/2009 (depositata il 28/07/2009), su ricorsi riuniti, il TAR Bari - Sezione Seconda, accogliendo il ricorso n.938/2009 proposto da Edil Rossi srl contro il Comune di Bisceglie, ha accertato e dichiarato la perdurante inottemperanza del Comune alle statuizioni della sentenza n.265/2009 (nonostante ulteriore diffida della ricorrente datata 16/03/2009), ha ordinato al Comune stesso di procedere alla ritipizzazione del suolo della parte ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ed ha nominato, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, quale commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia, o suo delegato, assegnandogli allo scopo il termine di ulteriori giorni 60.

Al predetto provvedimento commissariale n.02/2010 sono allegati la nota datata 14/04/2010 e relazione tecnica del Dirigente della Ripartizione Tecnica e l'elaborato in plico unico comprendente stralcio della tavola di zonizzazione del PRG con indicazione di massima dei suoli, certificato di destinazione urbanistica, stralcio aerofotogrammetrico, documentazione fotografica, stralcio catastale e visure catastali (nel predetto elaborato sono rappresentati tutti i suoli, di diverse ditte, oggetto della sentenza T.A.R. 1983/2009).

A seguito delle pubblicazioni degli atti non sono state presentate osservazioni/opposizioni (attestazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica, giusta nota prot.38587 del 15/05/2010).

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa dal Comune di Bisceglie con le note prot.19294 del 19/04/2010 e prot.38587 del 15/05/2010 e successivamente integrati.

Con note prot.71161 del 28/07/10 e prot.84200 del 23/09/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR n.380/2001, a condizioni (che nel prosieguo si esporranno).

Il provvedimento commissariale è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte degli uffici del Servizio Urbanistica, giusta relazione n.29 del 09/11/2010, dalla quale risulta quanto segue.

Si riportano - testualmente - i rilievi e le considerazioni e motivazioni poste a base delle determinazioni commissariali di cui alla delibera n.02/2010:

“”

2.00 RILEVATO

2.1 Il suolo in questione, in catasto indicato in uso “vigneto” e “orto” ed inedificato, all'attualità appare nella parte maggiore precariamente sistemato con pavimentazione in stabilizzato, ed in altra parte minore interessato da sistemazioni esterne in uso dei contermini edifici residenziali esistenti (marciapiedi, aiuole, parcheggi e rampa carrabile, contenuti all'interno di recinzione con muretto delimitante le aree di diretta pertinenza dei citati edifici).

E' sito nell'ambito della maglia urbana delimitata da Via Piave, Piazza A. Volta, Via Pasubio, Via Isonzo e - lungo il lato sud - dalla ferrovia, ed interessata - per circa la metà superiore della sua estensione - da edificato residenziale ad alta densità insediativa (zona residenziale di completamento B2 di tipo intensivo del PRG); allo stesso suolo, compreso in particolare tra la zona residenziale e la ferrovia, si accede dalla Via Isonzo.

In catasto il suolo corrisponde alle particelle numeri 2483-2485-514-2487-2266-2265 del foglio 10, di superficie catastale complessiva di mq.4442 (desunta dalle visure prodotte), tutta interessata dal presente procedimento.

2.02 Nello strumento urbanistico generale di cui il Comune di Bisceglie è attualmente munito, il Piano

Regolatore Generale così come definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.483 del 28/02/1977, detto suolo, di mq.4442, è parte di una più estesa area destinata ad “Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci”, sommariamente disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del citato P.R.G. nei termini seguenti:

“Art. 50 - Zone ferroviarie e portuali.

Sono destinate al mantenimento ed, eventualmente, all'ampliamento dei rispettivi impianti e servizi.

Le profondità delle fasce di rispetto da tali zone, sono quelle indicate nelle tavole di P.R., e in mancanza, quelle previste dalle leggi vigenti in materia.

L'ampliamento delle opere portuali, indicato nel P.R.G. è quello previsto nel Piano regolatore generale particolare del porto, regolarmente approvato.”

Trattasi, precisamente, di area che nel PRG adottato presentava destinazione ad *“Attrezzature collettive o di uso collettivo - giardini pubblici; parcheggi”* e che in sede di esame ed approvazione regionale (giusta relazione dell'Ufficio Urbanistico n.800 del 02/05/1975, ecc.) è stata oggetto - insieme ad altre consistenti aree ubicate lungo la ferrovia - della seguente prescrizione:

“Tutte le aree contornate e tratteggiate in viola -già riservate dal piano ad usi collettivi- vanno intese come ‘zone ferroviarie’ e precisamente come ‘zone per attrezzature collettive a servizio della ferrovia dello Stato’.

Ciò, in quanto Bisceglie rappresenta uno dei nodi più importanti soprattutto a livello di ‘scalo ferroviario per smistamento merci’, per cui è indispensabile assicurare -a parere dell’Ufficio scrivente- un idoneo potenziamento delle attrezzature esistenti.

Di conseguenza si ritiene opportuno che le aree per attrezzature collettive previste dal P.R.G., le quali in tal modo vengono sottratte alle tipizzazioni del piano (verde, parcheggi, giardini, asili ed attrezzature scolastiche in genere ecc.) nonché quelle specificatamente richieste dall’Ufficio Scolastico Interregionale con propria nota n.2602 in data 29/11/1974, siano in fase di attuazione del piano popolare reperite -con le modalità prescritte dalla legge (varianti al P.R.G., piani particolareggiati, piani di lottizzazione)- nelle zone agricole e di residenza stagionale immediatamente a ridosso dei suoli ora destinati alle attrezzature ferroviarie.”

2.03 Per il predetto suolo, con la sentenza n.265/2009 il T.A.R. ha sancito l'obbligo del Comune di Bisceglie di procedere alla ritipizzazione del suolo della ricorrente, in quanto *“...oggetto di una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell’art.2 della legge n.1187/1968”*; quanto innanzi, richiamando le precedenti analoghe statuizioni di cui alla propria sentenza n.600/2008 (suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Con la successiva sentenza n.1983/2009 (pronunciata sui ricorsi riuniti proposti da Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, da Edil Rossi S.r.l. e da Ar.Co. S.r.l.), il T.A.R., accertata l'inottemperanza del Comune, ha ordinato al Comune stesso

di procedere alla ritipizzazione dei suoli in questione entro il termine fissato ed ha disposto, per il caso di perdurante inadempimento da parte del Comune, la nomina del commissario ad acta per provvedervi in via sostitutiva, ravvisando inoltre l'opportunità di svolgimento del procedimento di ritipizzazione contestualmente per i vari suoli interessati.

2.04 Nella fattispecie puntuale, è pertanto acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla disciplina urbanistica, in quanto suolo ritenuto oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inefficacità, ai sensi della L. n.1187/1968 (v., in particolare, le Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale).

Inoltre, il provvedimento da assumersi non confligge con il divieto di cui all'art.55 della L.r. 31/05/80 n.56, trattandosi non di “variante” a strumento urbanistico vigente, bensì più propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sentenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari).

2.05 L'art.21bis della L. 06/12/71 n.1034, inserito con l'art.2 della L. 21/07/2000 n.205, al comma 3° stabilisce che all'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2°.

2.06 Per quanto accertato in atti, non risulta che anteriormente all'insediamento del commissario ad acta - e a tutt'oggi - l'Amministrazione Comunale abbia provveduto all'adozione dell'atto richiesto nella fattispecie, e segnatamente della deliberazione

del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, per l'attribuzione della destinazione urbanistica al suolo in questione.

2.07 Sulla scorta della documentazione tecnico-amministrativa acquisita e della attività istruttoria e ricognitiva espletata unitamente alla Ripartizione Tecnica, in precedenza richiamata, si ritiene pertanto di dare esecuzione alle sentenze n.265/2009 e n.1983/2009, nei termini di cui al presente provvedimento.

3.00 CONSIDERATO

3.01 In ordine alle valutazioni puntuali da operarsi nel merito del provvedimento di tipizzazione da assumersi da parte del commissario ad acta, va osservato che con Sentenza n.179 del 20/05/99, la Corte Costituzionale ha considerato ammissibile la reiterazione di vincoli caducati, ove sussistenti ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale ed adeguatamente motivate dall'amministrazione preposta alla gestione del territorio, corredate in particolare da congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano.

Ciò nondimeno, ha stabilito la Corte, si realizza un obbligo indennitario, la cui quantificazione e modalità di liquidazione è rinviata all'intervento legislativo e/o del giudice competente.

La stessa Corte, nel contempo, ha chiarito che restano al di fuori dell'ambito di indennizzabilità, tra gli altri, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica e i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato.

3.2 Alla luce di quanto innanzi, occorre considerare la mancanza -a tutt'oggi, per quanto accertato- di una attività della P.A. concretamente preordinata all'espropriazione del suolo in questione, né risultano in atti programmi e/o istanze di intervento e/o manifestazioni di interesse, da parte della società delle ferrovie o altri soggetti titolati, per l'attuazione delle previsioni del PRG approvato, per il suolo stesso.

3.03 Stante quanto sopra, si ritiene che per detto suolo debba procedersi alla attribuzione di una destinazione urbanistica che, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.179 del 1999, ed in considerazione inoltre dell'istanza del ricorrente, intesa all'ottenimento di una destinazione urbanistica a suscettività edificatoria, conferisca ad esso una nuova tipizzazione coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con la realtà urbanistica della zona, e segnatamente abbia natura non ablatoria e sia realizzabile anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, escludendosi in particolare - in mancanza di concreti impegni finanziari in merito da parte del Comune di Bisceglie, ed al fine di evitare ulteriori contenziosi- la mera reiterazione di vincoli preordinati all'espropriazione, necessitante peraltro di puntuali motivazioni anche sotto l'aspetto del fabbisogno.

3.04 Parimenti da escludersi risulta anche la mera estensione al suolo in questione della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B2 intensiva presente sulla parte superiore della maglia, replicandone l'alto carico volumetrico e la bassa qualità insediativa, atteso che occorre contestualmente tenere in debito conto l'impostazione originaria del PRG, che prevedeva lungo la ferrovia destinazioni a verde ed a parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti residenziali, peraltro particolarmente scarsi nella maglia stessa, contemperando di conseguenza -per quanto attuabile- il minor sacrificio possibile per il proprietario del suolo con il massimo vantaggio per la collettività ed il conseguimento dell'interesse pubblico generale, ferma restando l'evidente suscettività edificatoria a carattere residenziale della zona interessata, oggettivamente riscontrabile nell'ambito della maglia di riferimento.

3.05 D'altra parte, circa l'incremento di previsione residenziale derivante da ipotesi di tipizzazione del suolo in questione a fini edificatori, comunque di ridotta incidenza in termini quantitativi, attesa la superficie del suolo in gioco, va considerato che la verifica e la determinazione delle previsioni insediative e dei fabbisogni residenziali e dei correlati servizi a livello globale comunale, sono contenuti propri di una nuova pia-

nificazione urbanistica generale (peraltro in fase di avvio da parte del Comune di Bisceglie) e presuppongono l'effettuazione della ricognizione dello stato di fatto fisico-giuridico nell'intero territorio comunale del patrimonio edilizio ed immobiliare, ivi compreso in ordine alla generalità delle aree a standard complessivamente previste dall'attuale PRG; quanto innanzi, esorbitante rispetto ai limiti e finalità del presente provvedimento, concernente esclusivamente il suolo oggetto della pronuncia giudiziale.

3.06 I criteri tecnico-urbanistici per la tipizzazione del suolo, oltre a quanto già innanzi considerato, sono pertanto come di seguito individuati, allo scopo di ottimizzare la qualità dell'insediamento residenziale ipotizzato e di armonizzare lo stesso nell'ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva:

- prevedere una fascia "cuscinetto" di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo

di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronuncia giudiziale).

3.08 Si puntualizza che i rilievi, le considerazioni ed i criteri suddetti sono coerenti ed omogenei rispetto ai provvedimenti commissariali già assunti con deliberazione n.1 in data 14/11/2008 e successiva di controdeduzioni alle osservazioni (esecuzione sentenza TAR Bari n.600/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo), nonché rispetto agli ulteriori contestuali procedimenti commissariali in corso di svolgimento interessanti la medesima maglia urbana (esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.268/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Ar.Co. S.r.l.; esecuzione sentenze T.A.R. Bari n.267/2009 e n.1983/2009, suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua).

3.09 Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto in precedenza riportato, nella fattispecie puntuale si ritiene, ai fini della pratica attuazione dei criteri innanzi enunciati, di attribuire al suolo in questione la destinazione urbanistica corrispondente alle zone residenziali di espansione del vigente PRG, e precisamente della zona omogenea di tipo "C3" (di più contenuta densità insediativa tra quelle previste dal PRG), disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

"Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art.3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.”

3.11 Con riferimento infine alla memoria partecipativa datata 04/03/2010, prodotta dalla parte ricorrente, si rileva che la stessa praticamente è rivolta all’ottenimento di una maggiore capacità edificatoria dei suoli in questione, ed in particolare (rispetto agli indici e parametri di cui alla deliberazione commissariale n.1 in data 14/11/2008, suolo ditta Sasso Bartolomeo, sopra riproposti anche per il suolo in oggetto):

- riduzione della dotazione di aree a standard (dotazione già prescritta in misura pari ad almeno il 50% dell’intera superficie d’intervento), comportante inoltre -di fatto- aumento consequenziale della superficie fondiaria e dunque della volumetria realizzabile in base all’i.f.f. consentito;
- aumento dell’altezza massima ammissibile a ml.19,00 come per le zone B2 adiacenti, oltre alla previsione di un piano pilotis (altezza massima prevista per le zone C3 in ml.9,00, pari a tre piani fuori terra, e già incrementata a ml.13,00, pari a quattro piani fuori terra, con la deliberazione commissariale di controdeduzioni alle osservazioni relative al suolo ditta Sasso Bartolomeo).

Quanto innanzi, in misura non compatibile con i criteri in precedenza adottati per la tipizzazione dei suoli in argomento, finalizzati -come già enunciato- alla ottimizzazione della qualità dell’insediamento residenziale ipotizzato ed alla armonizzare dello stesso nell’ambito della maglia di riferimento, migliorandone la vivibilità complessiva.

Resta peraltro evidente che in sede di elaborazione del piano esecutivo della maglia urbana in questione, non è preclusa l’adozione di soluzioni progettuali che -nel rispetto puntuale delle norme e degli indici e parametri massimi come precedentemente fissati- prevedano l’eventuale accorpamento, almeno parziale, in specifici edifici tipologicamente idonei ed opportunamente collocati

nell’ambito della maglia stessa, dei “servizi della residenza a carattere privato”, nonché l’eventuale utilizzo di “pilotis” a piano terra e di studi professionali ed uffici a primo piano degli edifici residenziali.

Del tutto improponibile risulta infine la richiesta di consentire la realizzazione di parte della volumetria nell’adiacente maglia 89 di PRG, atteso che trattasi di differenti zone omogenee di PRG, diversamente disciplinate.

3.12 Nei termini in precedenza complessivamente esposti, si ritiene pertanto di rispondere alle richieste di parte ed inoltre alla memoria partecipativa datata 04/03/2010.””

In ordine alla maglia urbana di riferimento, la relazione SUR n.29/2010 riferisce inoltre che in esecuzione di altre sentenze del TAR Bari, sono stati assunti dallo stesso commissario ad acta ulteriori provvedimenti per altrettanti suoli, con attribuzione della identica destinazione urbanistica e disciplina normativa di cui al suolo in esame, e precisamente:

- delibere commissariali n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010 (esecuzione sentenza n.600/2008), afferenti al suolo ditta Sasso Bartolomeo, in catasto fg.10/D, ptc. 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, per l’estensione di circa mq.5.700;
- delibera commissariale n.03 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Ar.Co. srl, in catasto fg.10, ptc.2056 in parte, per l’estensione di circa mq.336;
- delibera commissariale n.04 del 15/04/2010 (esecuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009), afferente al suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto fg.10, ptc.1225 in parte, per l’estensione di circa mq.144.

Complessivamente, pertanto, i suoli oggetto delle sentenze del TAR e dei provvedimenti commissariali predetti assommano a circa mq.10.622 ed interessano la quasi totalità della maglia in questione (fatta eccezione per il suolo di proprietà Eredi Valente e La Notte di circa mq.717, ubicato su Via Piave, all’estremità occidentale della

maglia, e per il suolo di proprietà delle Ferrovie, lungo la sede dei binari), determinando un carico insediativo teorico massimo di circa 133 abitanti.

Per completezza di esposizione, la relazione SUR n.29/2010 riferisce che con nota prot.71161 del 28/07/2010, la Struttura Tecnica Provinciale di Bari ha espresso parere favorevole ex art.89 del DPR 380/2001 sui suoli di cui alle delibere CA nn.2, 3 e 4, rilevando peraltro la presenza di una linea di impluvio lambente il margine Est della proprietà Edil Rossi (all'estremità orientale della maglia in questione) e formulando conseguentemente le seguenti condizioni:

- “- la fascia di m.150 dall'asse del corso d'acqua presente lateralmente alle aree oggetto di variante urbanistica, sia allo stato, esclusa dalla ritipizzazione;
- in fase di elaborazione dello strumento urbanistico esecutivo sia approfondito il quadro conoscitivo delle condizioni geologico-strutturali del sottosuolo in modo da pervenire ad una corretta previsione planovolumetrica degli edifici. “

La stessa Struttura, con ulteriore nota prot.84200 del 23/09/2010, rilasciata a seguito di precisazioni del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie giusta nota prot.36291 del 26/08/2010 (contenente, tra l'altro, il richiamo degli approfondimenti in corso in sede di “tavolo tecnico” con l'Autorità di Bacino, con elaborazione di perimetrazioni di rischio che hanno consentito alla stessa ditta Edil Rossi di edificare su di un'area limitrofa, previo puntuale parere favorevole con raccomandazioni prot.8579 del 25/06/2009 dell'AdB), ha ulteriormente puntualizzato quanto segue:

“(…) Per quanto attiene poi alla nuova destinazione urbanistica, impressa con le varianti in esame, questa ai fini del giudizio di compatibilità geomorfologica di cui all'art.89 del DPR 380/01, deve essere coerente con il quadro normativo in vigore in materia di assetto idrogeologico. Allo stato in assenza di specifici studi a scala di bacino, approvati dall'AdB della Puglia e condivisi da codesta amministrazione, riguardanti l'asta del reticolo fluviale interno all'area oggetto di variante urbanistica, vige per le fasce definite dagli art.6 e 10 delle NTA del PAI il divieto assoluto di edificabilità (comma 1, art.6, delle NTA).

Poiché il PAI si configura quale strumento sovraordinate di governo del territorio, rispetto alla pianificazione e scala comunale, con l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi alle disposizioni contenute nel PAI medesimo, così come stabilito dall'art.20 delle NTA, non può allo stato imprimersi alle predette fasce, destinazioni urbanistiche di carattere edificatorio, che risulterebbero in contrasto con il citato art.6 comma 1 delle NTA del PAI, ovvero la ritipizzazione oggetto di deliberazione commissariale può sicuramente operarsi in tali fasce, solo se per esse si prevedano destinazioni urbanistiche non suscettibili di edificazione.

In tal senso va intesa la esclusione dalla ritipizzazione prescritta con il parere ex art.89 rilasciato da questo Ufficio.

In ordine poi a quanto segnalato al punto 2 della nota dirigenziale che si riscontra, si evidenzia che il parere di competenza di questo Ufficio è assunto sulla base degli atti in possesso, risultando del tutto irrilevanti aspetti e casi al di fuori del procedimento, a cui si è voluto fare riferimento per supposta analogia. “

Circa peraltro il supposto “vizio” procedurale pure segnalato dalla Struttura Tecnica con la nota prot.84200/2010, per la tardività della richiesta di parere ex art.89 del DPR 380/2001, con la relazione SUR n.29/2010 si ritiene di rilevare, esclusivamente ai fini della economicità del procedimento in questione, quanto segue:

- il parere ex art.89 DPR 380/2001 risulta utilmente richiesto dall'Amm.ne Com.le (e rilasciato in termini favorevoli a condizioni dalla medesima competente Struttura Tecnica Provinciale) nel corso del procedimento istruttorio della “variante” in oggetto; peraltro, nella fattispecie puntuale trattasi di provvedimento commissariale ordinato dal TAR, con tempi contingentati, per la sostituzione dell'organo comunale ordinariamente competente in materia (consiglio comunale);
- per quanto noto all'Ufficio scrivente, allo stato, la stessa lamentata imperfezione formale ha riguardato - ad oggi - innumerevoli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali e loro varianti, senza che ciò abbia dato luogo a determinazioni giudiziali di annullamento per vizio di legittimità delle relative deliberazioni comunali.

In ogni caso, la relazione SUR n.29/2010 riferisce che nel merito delle condizioni sostanziali imposte dalla Struttura Tecnica con le note prot. 71161 del 28/07/2010 e prot. 84200 del 23/09/2010, fermo restando che le stesse appaiono riguardare - nell'ambito della maglia in esame - unicamente il suolo della Edil Rossi, già peraltro in gran parte interessato dalla fascia inedificabile di rispetto della ferrovia, e nelle more inoltre della definizione del "tavolo tecnico" in corso tra Comune di Bisceglie ed Autorità di Bacino, le medesime condizioni sono senz'altro da fare proprie, nei termini specifici rivenienti dall'art. 6 e dall'art. 10 delle Norme del PAI.

Tutto ciò rappresentato, con la più volte richiamata relazione n.29/2010 il SUR, ritenute condivisibili le considerazioni tecnico-amministrative a base delle determinazioni assunte dal commissario ad acta con la deliberazione n.02 del 15/04/2010, conclusivamente ha espresso parere favorevole, con le puntualizzazioni innanzi esposte in ordine ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009, afferente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo, e con le note prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010, afferenti agli ulteriori suoli della medesima maglia in questione.

Gli atti in oggetto sono stati successivamente rimessi al CUR, ai sensi dell'art.16/co.8° della LR n.56/1980, che in merito, con proprio parere n.03 assunto nella seduta del 27/01/2011, si è determinato nei termini testuali di seguito riportati:

“”ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n.29 in data 09/11/2010 (allegata), con le ulteriori prescrizioni e precisazioni in prosieguo riportate:

A seguito di approfondita disamina della documentazione tecnico-amministrativa e delle determinazioni commissariali, condivise dal Comitato le risultanze istruttorie del SUR, favorevoli con le prescrizioni di cui ai pareri espressi dalla Struttura Tecnica Provinciale di Bari con la nota prot.811 del 27/03/2009 (afferente specificatamente al suolo di proprietà Sasso Bartolomeo) e con le note

prot.71161 del 28/07/2010 e prot.84200 del 23/09/2010 (afferenti agli ulteriori suoli in questione), si ravvisa la necessità di inserire in aggiunta la seguente prescrizione, a valere complessivamente per tutti i suoli in argomento:

“Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario;

quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n. 753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n. 1444/1968 (art. 3).”

Inoltre, attese le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006, e considerata peraltro la modesta consistenza dell'intervento complessivo prospettato, si ritengono necessari specifici accertamenti da parte dell'Amm.ne Com.le, con interessamento del competente Ufficio regionale VIA-VAS, circa la eventuale ricorrenza nella fattispecie puntuale di verifica di assoggettabilità a VAS dei provvedimenti di pianificazione in oggetto.”

Con successiva determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia n.211 del 29/09/2011, le aree in questione sono state ritenute escluse dalla procedura di VAS, con prescrizioni.

Occorre ancora puntualizzare quanto segue:

- a. Con i già richiamati provvedimenti commissariali ulteriormente intervenuti (delibere commissariali n.01 del 14/11/2008 e n.01 del 15/04/2010, in esecuzione sentenza n.600/2008, afferente al suolo ditta Sasso Bartolomeo, in catasto fg.10/D, ptc. 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331, 1332, per l'estensione di circa mq.5.700; delibera commissariale n.03 del 15/04/2010, in esecuzione sentenze n.268/2009 e n.1983/2009, afferente al suolo ditta Ar.Co. srl, in catasto fg.10, ptc.2056 in parte, per l'estensione di circa mq.336; delibera commissariale n.04 del 15/04/2010, in ese-

cuzione sentenze n.267/2009 e n.1983/2009, afferente al suolo ditta Cassanelli Francesco e Papagni Pasqua, in catasto fg.10, ptc.1225 in parte, per l'estensione di circa mq.144), oggetto di separati e contestuali procedimenti di approvazione regionale, è stata interessata nel complesso la quasi totalità della maglia urbana di riferimento; pertanto, circa la delimitazione dell'area da sottoporre a strumento attuativo unitario, va riferito che la stessa viene ad essere sostanzialmente individuata, giuste citate delibere commissariali, con la maglia medesima, per l'estensione di circa mq.10.622.

Per quanto sopra, è necessario uniformare, nell'ambito di ognuno dei separati e contestuali procedimenti di approvazione regionale dei richiamati provvedimenti commissariali, incluso il presente, il relativo dispositivo normativo, disciplinante le modalità di intervento nella maglia interessata.

- b. Da verifiche operate, risulta che i suoli in argomento non riguardano ATE e/o ATD di cui al PUTT/P regionale.
- c. Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici - tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione.

Sulla scorta pertanto delle determinazioni commissariali (delibera n.2/2010) e delle risultanze istruttorie regionali (relazione SUR n.29/2010 e parere CUR n.3/2011; note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari; Det. Dir. Servizio Eco-

logia n.211/2011), si ritiene utile la riproposizione di seguito -in termini coordinati- della disciplina urbanistica valida per i suoli in oggetto (si riportano in grassetto le prescrizioni intervenute in sede di esame regionale):

TESTO COORDINATO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DEI SUOLI IN OGGETTO:

“ZONA OMOGENEA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO “C3”,

disciplinata dall'art.39 delle Norme Tecniche di Attuazione, con le seguenti ulteriori prescrizioni speciali integrative, fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Bisceglie:

Strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali.

In sede di formazione dello strumento attuativo dovranno recepirsi le prescrizioni e condizioni di cui note prot. 811/2009, prot. 71161/2010 e prot. 84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e di cui alla Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011.

Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M.n.1444/1968 (art. 3): pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq. per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc.100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, è a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento.

Con riferimento alle aree a standard ex DM n.1444/1968 (art.3), fermo restando il relativo dispositivo normativo formulato nelle deliberazioni commissariali, si prescrive che le stesse aree siano reperite in ogni caso nella misura di almeno mq.18 per ogni abitante, al netto della fascia di rispetto ferroviario; quanto innanzi, in considerazione che l'inedificabilità della fascia stessa, a norma dell'art.49 del DPR 11/07/1980 n.753, non consente di fatto la piena utilizzabilità della fascia medesima ai fini della realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche di cui al richiamato DM n.1444/1968 (art.3). Servizi della

residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.

Altezza massima ammissibile per gli edifici: ml.13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.

Infine, è opportuno progettare il nuovo insediamento avendo in particolare considerazione le esigenze derivanti dalla contiguità tra l'area in oggetto e il fascio dei binari di Rete ferroviaria italiana (Rfi) e, soprattutto, della stazione ferroviaria di Bisceglie. Il progetto dovrà curare in particolare la conformazione e la distribuzione degli spazi pubblici -tra quelli da realizzare e cedere quali oneri di urbanizzazione- al fine di migliorare, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto il profilo funzionale, il rapporto tra l'impianto ferroviario, in particolare la stazione ferroviaria, e il fronte urbano. Cio' anche in considerazione della possibile rinuncia alla formazione dello scalo merci, e del conseguente possibile riuso dell'area Rfi -situata tra l'edificio della stazione e l'area oggetto del presente provvedimento- attualmente destinata a tale funzione.””

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.29/2010 e del parere CUR n.03/2011 (nelle premesse trascritte), nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall'art.6 e dall'art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise, si propone alla Giunta l'approvazione, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, delle determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.2/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Edil Rossi S.r.l. (corrispondente alle particelle numeri 2483-2485-514-2487-2266-2265 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.4442), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3", come normata dal "testo coordinato" sopra riportato.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d" della l.r. n.7/197.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate.

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n.2/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Edil Rossi srl (corrispondente alle particelle numeri 2483-2485-514-2487-2266-2265 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad "ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", dell'estensione di circa mq.4442), attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di "zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3", come normata dal

“testo coordinato” sopra riportato; quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.29/2010 e del parere CUR n.03/2011, nonché delle note prot.811/2009, prot.71161/2010 e prot.84200/2010 della Struttura Tecnica Provinciale di Bari (nei termini specifici rivenienti dall’art.6 e dall’art.10 delle Norme del PAI) e della Det. Dir. Servizio Ecologia n.211/2011, qui in toto condivise e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bisceglie, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 229

Alessano (Le). L.R. n. 20/98. Turismo Rurale. Progetto di trasformazione in struttura ricettiva del complesso rupestre denominato “Grotta della Principessa”. Ditta: Imperato Domenico.

L’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Strumentazione Urbanistica e dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue.

La legge Regionale n. 20 del 22.07.98 recante norme sul “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell’offerta turistica, correlata al recupero e alla fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L’Amministrazione Comunale di **Alessano (LE)**, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 4 della citata L.R. 20/98, ha approvato, in variante al vigente P.R.G., con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.01.2011, su richiesta della Ditta Domenico Imperato, il progetto di consolidamento statico, restauro conservativo e cambio di destinazione d’uso del complesso rupestre “Grotta della Principessa” in località “Armino” in una struttura turistico-ricettiva e di ristorazione del tipo “villaggio-albergo” di cui alla L.R. n. 11/99. Il fabbricato in oggetto è, quindi, da destinare a struttura turistico-ricettiva nei termini di cui all’art. 6 della Legge n. 217/83 ss.mm.ii.

Con nota comunale protocollo n. 9375 del 09.10.2009 acquisita al protocollo regionale n. 11714 del 22.10.2009, il Comune di **Alessano** ha trasmesso la seguente documentazione (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto:

- Relazione tecnica
- Relazione paesaggistica
- Tav. 1 Planimetrie - stralcio catastale, Pdf, aerofotogrammetria
- Tav. 2 PUTT/P - stralcio Ambiti Territoriali Distinti, stralcio Ambiti Territoriali Estesi, Stralcio Territori Costruiti
- Tav. 3 Planimetria generale esistente
- Tav. 4 Planimetria generale di progetto
- Tav. 5 Fabbricato 1 - pianta piano terra esistente - sezione esistente - prospetti esistenti - viste fotografiche
- Tav. 6 Fabbricato 2 - Pianta piano terra esistente - pianta piano terra di progetto - sezione esistente - sezione di progetto - prospetti esistenti - prospetti di progetto -viste fotografiche
- Tav. 7 Stralcio planimetria corpo centrale esistente
- Tav. 8 Stralcio planimetria corpo centrale di progetto
- Tav. 9 Fabbricato 3 e annessi - pianta piano terra esistente - sezione esistente - prospetti esistenti - viste fotografiche
- Tav.10 Fabbricato 3 e annessi- pianta piano terra di progetto - sezione di progetto - prospetti di progetto
- Tav. 11 Fabbricato 4 - pianta esistente a quota 0,00 - viste fotografiche
- Tav. 12 Fabbricato 4 - pianta di progetto a quota 0,00

- Tav. 13 Fabbricato 4 - sezioni e prospetti esistenti - sezioni e prospetti di progetto
- Tav. 14 Fabbricato 5-6-7 - pianta piano terra esistente - sezioni esistenti - prospetti esistenti - viste fotografiche
- Tav. 15 Fabbricato 5-6-7 - pianta piano terra di progetto - sezione di progetto -prospetti di progetto
- Tav. 16 Fabbricato 7bis - pianta piano terra esistente - pianta piano terra di progetto - sezione esistente - sezione di progetto - prospetti esistenti - prospetti di progetto - viste fotografiche
- Tav. 17 Fabbricato 8-9 -pianta esistente e di progetto - sezione esistente e di progetto - prospetti esistente e di progetto - viste fotografiche
- Tav. 18 Fabbricato 10-11-12 -pianta esistente - sezioni esistenti - prospetti esistenti - viste fotografiche
- Tav. 19 Fabbricato 10-11-12 -pianta piano terra di progetto - sezione di progetto - prospetto di progetto.

Con nota protocollo n. 13384 del 20.11.2009 la Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica e Paesaggio di Lecce del Servizio Urbanistica regionale richiedeva chiarimenti e integrazioni in merito al progetto in oggetto, come di seguito testualmente riportato:

“Al fine di procedere all’ulteriore istruttoria della pratica in oggetto si richiede la seguente documentazione necessaria per la definizione dell’istanza:

- *Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante allo strumento urbanistico vigente;*
- *copia del nulla osta dell’Assessorato Regionale al Turismo;*
- *altri pareri e/o nulla osta, preventivamente acquisiti e ritenuti essenziali (Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 13 della L.R. 64/74 ed art. 89 del DPR n. 380/2001; ASL; Vigili del Fuoco; Autorità di Bacino; Provincia; ecc.).”*

Con nota protocollo comunale n. 4312 del 30.05.2011 acquisita al protocollo regionale n. 4709 del 06.06.2011 il Comune di **Alessano** (LE) trasmetteva oltre ad una copia degli elaborati sopra elencati i seguenti atti integrativi:

- D.C.C. n. 4 del 20.01.2011
- Parere del Servizio Turismo - Ufficio Sviluppo del Turismo della Regione Puglia, protocollo n. 3245 del 27.05.2011;
- Parere Soprintendenza ai BAP/PSAE - protocollo n. 14708 del 13.10.2010;
- Parere di compatibilità geomorfologica del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA della Regione Puglia - protocollo n. 112528 del 23.12.2010
- Certificazione del 19.01.2010 del Segretario Generale del Comune di **Alessano** di attestazione relativa alla pubblicazione della Deliberazione C.C. n. 4/11 e della inesistenza di opposizioni e/o osservazioni avverso la medesima deliberazione;
- Autorizzazione paesaggistica n. 29 del 25.10.2010
- Tav. 1 Sovrapposizioni - pianta, sezioni, prospetti Fabbricato 2
- Tav. 2 Sovrapposizioni - pianta, sezioni, prospetti Fabbricato 2 e 3 e Annessi
- Tav. 3 Pianta Fabbricato 4 - pianta Grotta della Principessa
- Tav. 4 Sovrapposizioni - sezione Fabbricato 4
- Tav. 5 Sovrapposizioni - pianta, sezioni, prospetti Fabbricato 5, 6, 7
- Tav. 6 Sovrapposizioni -pianta, sezione, prospetto Fabbricato 7bis
- Tav. 7 Sovrapposizioni - pianta, sezioni, prospetti Fabbricato 8, 9
- Tav. 8 Sovrapposizioni - pianta, sezioni, prospetti Fabbricato 10, 11, 12

Con nota protocollo n. 8012 del 24.06.2011 la P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce del Servizio Urbanistica regionale richiedeva ulteriori integrazioni in merito al progetto in oggetto, come di seguito testualmente riportato:

“Al fine di concludere l’istruttoria della pratica in oggetto è necessario che la documentazione sia integrata con uno specifico elaborato scritto-grafico entro cui siano indicati gli indici e i parametri complessivi di progetto oltre che l’indicazione puntuale, nella zona d’intervento, delle aree a standard di cui al D.M. n. 1444/68 nonché delle aree da destinare a parcheggi di pertinenza di cui alla Legge n. 122/89 atteso il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati esistenti in struttura turistico-ricettiva tipologia “villaggio albergo”.

Con l'occasione si chiede che sia prodotto un ulteriore elaborato cartografico che indichi la sovrapposizione del progetto proposto su ortofoto digitale scaricabile da www.sit.puglia.it”

Con nota protocollo comunale n. 7302 del 21.09.2011 acquisita al protocollo regionale n. 11044 del 23.09.2011 il Comune di **Alessano** (LE) trasmetteva, in duplice copia, i seguenti atti integrativi:

- Verifica standard
- Planimetrie sovrapposizione ortofoto
- Planimetria generale di progetto - standard urbanistici

Ciò premesso in merito al progetto oggetto di variante sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Parere del Servizio Turismo - Ufficio Sviluppo del Turismo della Regione Puglia, protocollo n. 3245 del 27.05.2011;
- Parere Soprintendenza ai BAP/PSAE - protocollo n. 14708 del 13.10.2010;
- Parere di compatibilità geomorfologica del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA della Regione Puglia - protocollo n. 112528 del 23.12.2010
- Certificazione del 19.01.2010 del Segretario Generale del Comune di **Alessano** di attestazione relativa alla pubblicazione della D.C.C. n. 4/11 e della inesistenza di opposizioni e/o osservazioni avverso la medesima deliberazione;
- Autorizzazione paesaggistica n. 29 del 25.10.2010

Sotto il profilo urbanistico l'immobile in oggetto, è localizzato, in area tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come zona agricola E, in prossimità della strada provinciale Alessano-Spechia nelle immediate vicinanze della periferia nord-ovest del nucleo di Alessano.

I terreni che compongono il complesso rupestre hanno una superficie complessiva di 26.918 mq e sono censiti in catasto al foglio n. 6 particelle nn. 169 e 170, al foglio n. 12 particelle nn. 447, 52, 47, 450.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuati, è suscettibile di essere assoggettato al regime giuridico della Legge n. 1089 del-

l'01.06.39 per essere stato realizzato da oltre cinquant'anni (art. 1, comma 2 della L.R. n. 20/98).

Il complesso è costituito da alcune grotte ipogee utilizzate fino a pochi anni fa come frantoi oleari, e da alcune piccole e medie unità abitative a servizio del personale addetto alla lavorazione delle olive. Le grotte naturali, alcune delle quali risultano essere del tutto interrate, sono costituite da camere ipogee molto estese, presentano tracce di macine in pietra, vasche e pozzetti. Le unità abitative, per la maggior parte costituite da strutture murarie in pietra misto, da tempo abbandonate al degrado, si presentano per la maggior parte diroccate, o del tutto crollate, e quasi tutte prive di copertura.

La proposta progettuale, tesa a recuperare solo le superfici esistenti senza nuovi incrementi volumetrici, prevede i seguenti interventi:

- Fabbricato 1: pulizia sullo stesso sedime del vecchio fabbricato, dalle erbe infestanti delle muraure ancora esistenti;
- Fabbricato 2: recupero e ristrutturazione della "liama" con materiali naturali nonché del vano attualmente crollato di cui si prevede sullo stesso sedime il recupero delle murature crollate e il rifacimento della copertura. Ciò al fine di ricavare 2 alloggi e un locale spogliatoio per il personale della struttura;
- Fabbricati 3 e 4 con annessi: recupero strutturale e funzionale dell'ampio vano crollato della superficie di 205 mq attraverso il rifacimento delle murature e della copertura, al fine di ricavare una zona reception con due piccoli vani da destinare a deposito biancheria ripostiglio oltre ad una sala ristorazione disposta su tre livelli differenti e comprendenti la cucina, un deposito e servizi igienici;
- Corpo centrale: recupero e consolidamento del grande recinto in pietra;
- Frantoio "Grotta della Principessa": conservazione dello stesso al solo fine di garantirne il mantenimento come testimonianza storica dell'architettura rupestre
- Frantoio ipogeo: stessa operazione del precedente frantoio;
- Fabbricati 5, 6 e 7: recupero e ristrutturazione dei fabbricati esistenti per la realizzazione di 6 camere doppie ognuna dotata di servizio igienico e di una cabina spogliatoio;

- Fabbricato 7bis: recupero e ristrutturazione del vecchio fabbricato per la realizzazione di 3 camere doppie ognuna dotata di servizio igienico e cabina spogliatoio;
- Fabbricato 8 e 9: recupero e ristrutturazione dei fabbricati esistenti, di cui uno è costituito da una pajara, per la realizzazione di un'unità abitativa ricettiva;
- Fabbricati 10, 11 e 12: recupero e ristrutturazione dei fabbricati esistenti per la realizzazione di 8 camere ognuna dotata di servizio igienico

Le sistemazioni esterne prevedono la realizzazione di parcheggi, la sistemazione dei percorsi esistenti e la realizzazione dell'impianto di fitodepurazione.

I parametri e indici di progetto sono:

- superficie dell'area d'intervento	26.918 mq
- superficie coperta esistente e di progetto	1368,14 mq
- superficie utile di progetto	1016,86 mq
- RC	5,08%
- volume esistente e di progetto	3717,26 mc
- iff	0,14 mc/mq
- aree a standard	813,48 mq
- Parcheggi pertinenziali	371,62 mq

Gli atti della variante di cambio di destinazione d'uso del fabbricato in oggetto in struttura ricettiva "villaggio albergo" sono stati depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati per 15 gg consecutivi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non è pervenuta alcuna osservazione e/o opposizione.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

L'area d'intervento ricade in piccola parte in un Ambito territoriale esteso di tipo "B - valore rilevante" e in gran parte in un Ambito territoriale esteso di tipo "C - valore distinguibile" (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). A tal fine, si evidenzia che, in assenza di precisazioni negli atti trasmessi, da ulteriori approfondimenti d'ufficio, si è potuto verificare che l'A.T.E. "B" interessa l'area nord del lotto interessato, non occupata dai fabbricati esistenti, mentre l'A.T.E. "C" interessa il resto dell'area d'intervento entro cui ricadono i

fabbricati da ristrutturare. Tale precisazione si rende necessaria la fine di valutare sostanzialmente la compatibilità delle opere previste con gli Indirizzi e le Direttive di Tutela previsti dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli ambiti estesi interessati. Occorre evidenziare, inoltre, che dai citati approfondimenti, emerge che l'area:

- ricade nell'"Oasi di protezione Bosco Serra dei Cianci" di cui all'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- ricade nel SIC IT9150018 "Bosco Serra dei Cianci";
- è interessata dall'area annessa di due aree boscate le quali, pur non cartografate dal P.U.T.T./P. sono sottoposte a tutela dal Dlgs 42/2004 ss.mm.ii. e in quanto tali soggette alle prescrizioni di base dell'articolo 3.10 delle N.T.A. stesse del P.U.T.T./P.. Esse sono cartografate nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera "g" Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- è interessata dalla presenza di "beni diffusi del paesaggio agrario", con specifico riferimento a muretti a secco e alberi di ulivo, che rappresentano beni direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Ciò premesso, si ritiene che l'intervento di recupero nel suo insieme, interessando immobili esistenti senza incremento volumetrico, in un contesto prettamente rurale e di facile accesso a seguito della presenza della strada provinciale Alessano-Spechia, persegue sostanzialmente obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela degli A.T.E. di tipo "B" e "C", considerata, peraltro, la specificità della proposta progettuale che comporta il mero cambio di destinazione d'uso e recupero di edilizia rurale senza ulteriori modifiche e/o opere rispetto all'esistente.

Tuttavia, in merito agli interventi previsti, si ritiene debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- i movimenti di materia siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) garantendo la tutela e il mantenimento dell'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco e in generale i beni "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico, sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione mediante l'utilizzo di materiali lapidei locali e di tecniche tradizionali;
- le nuove recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali;
- le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati esclusivamente con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
- non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti nonché la conservazione delle alberature con particolare riferimento agli ulivi;
- non si effettuino arature profonde nè movimenti terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente la morfologia del sito;
- non si effettuino modificazioni dei luoghi che arrechino grave turbamento alla fauna selvatica con alterazioni degli habitat naturali, prescrivendo, quindi, che siano previsti alcuni accorgimenti tecnico-progettuali che consentano la libera fruibilità e la permanenza nel territorio da parte della stessa fauna;
- con riferimento alla viabilità di accesso all'area e a quella interna al lotto d'intervento, è vietata l'apertura di nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti, consentendo la sola manutenzione di questi ultimi;
- la vegetazione di nuovo impianto, da localizzare lungo il perimetro dell'area d'intervento e a ridosso delle opere previste, sia realizzata con essenze arboree e/o arbustive autoctone similari a quelle esistenti nel contesto di riferimento, al fine sia di ridurre l'impatto visivo delle opere da realizzare sia di garantire un'adeguata integrazione dell'intervento nell'ambito rurale in cui

ricade e lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono;

- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

Atteso quanto sopra si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come innanzi individuato e con le prescrizioni ad esso riferite, a struttura ricettiva "villaggio albergo" nei termini di cui all'art. 6 della Legge n. 217 del 17.05.1983 e ss.mm.ii., e della L.R. n. 11 dell'11.02.1999; ciò sotto il profilo urbanistico ed amministrativo, in quanto la variante è proposta nel rispetto delle finalità che la citata L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo alla ristrutturazione e trasformazione in struttura ricettiva alberghiera dell'immobile denominato "Grotta della Principessa", con prescrizioni, come innanzi individuato, limitatamente al cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva "villaggio-albergo" di cui alla D.C.C. n. 4 del 20.01.2011 del Comune di Alessano e fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o nulla osta in ordine al sistema vincolistico gravante sulle aree in questione (oasi di protezione, SIC) ed il contestuale rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A del PUTT/p., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sopra richiamate.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento, dal responsabile della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **approvare**, per le considerazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate, il progetto relativo alla ristrutturazione e trasformazione in struttura ricettiva alberghiera dell'immobile denominato "Grotta della Principessa", con prescrizioni, come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva "villaggio albergo" nei termini di cui all'art. 6 della Legge n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 art. 4 ed art. 7, adottato dal Comune di **Alessano** con D.C.C. n. 4 del 20.01.2011, in variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali interessati.
- di **rilasciare** ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, fermo restando l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle predette N.T.A.;
- di **demandare** al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di **Alessano** del presente provvedimento;
- di **provvedere** alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR).

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Alba Sasso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 243

Comune di Ostuni (Br). Interventi di rigenerazione urbana degli orti extra moenia di Ostuni in variante al vigente PRG. Delibera di C.C. n. 38 del 29/09/2011. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P Ditta: Amministrazione Comunale di Ostuni.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che: "i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.Lvo n. 490/1999 (n.d.r.: oggi parte III del D.Lvo n 42/2004), o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica".
- Il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio procede all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

- Il predetto parere di merito viene espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:
 - agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
 - al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
 - alla legittimità delle procedure;
 - all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.
- Con nota protocollo n° 18178 del 12.07.2001, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con n° 7177 del 01.08.2001, il Comune di Ostuni (BR) ha trasmesso la deliberazione consiliare n° 29 del 02.07.2001 con l'indicazione delle perimetrazioni rientranti nel novero dei Primi Adempimenti comunali finalizzati all'attuazione del PUTT/P, di cui all'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P.

(Documentazione agli atti)

Considerato che:

- Con nota protocollo n° 31195 del 15/12/2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n° 10653 del 19/12/2011, il Comune di OSTUNI ha trasmesso la richiesta di "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per la realizzazione del progetto "Interventi di rigenerazione urbana degli orti extra moenia di Ostuni " in variante al vigente PRG ai sensi dell'art 16 della LR n. 13/2001 per il quale l'Amministrazione Comunale ha ottenuto finanziamento regionale a valere sul PO FERS Puglia 2007-2013 - Asse VII - Linea di intervento 7.1. Azione 7.1.1.
- La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
 - Tav 1 - Inquadramento territoriale;
 - Tav 2 - Planimetria dello stato di fatto e report fotografico;
 - Tav 3 - Planimetria generale ed interventi;
 - Allegato 0 - Piano/Programma per la riqualificazione e la rifuzionalizzazione degli orti;

- Allegato 1 - Relazione generale;
- Allegato 2 - Relazione tecnica e cronoprogramma;
- Allegato 3 - Computo metrico ed elenco prezzi;
- Allegato 4 - Quadro economico;
- Allegato 5 - Quadro economico;
- Allegato 6 - Schema piano di sicurezza e coordinamento;

(Descrizione intervento proposto)

Evidenziato che:

Il progetto in parola prevede la sistemazione di zona E1 - "agricola e di riserva" come individuata dal vigente PRG del Comune di OSTUNI per gli Interventi di rigenerazione urbana degli orti extra moenia.

Il progetto rientra in atti di programmazione comunali come il Piano Generale del traffico Urbano (PGTU), il Piano di accessibilità al centro storico di Ostuni e in atti di programmazione d'Area Vasta come il Piano Strategico dell'AV Brindisina e il Piano della Mobilità.

Il progetto ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 59 part. 95, 97, 98, 100, 104, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 161, 167, 168, 207 (parte), 294, 297, 298, 308 (parte), 310, 312, 357. Il progetto elaborato, attraverso una serie integrata di azioni ed interventi, tende a promuovere e ad incentivare nuovi processi di riuso del patrimonio edilizio abitativo del Centro storico, favorendone l'accesso.

Il Piano di Riqualificazione prevede azioni tra loro integrate al fine di raggiungere più efficacemente gli obiettivi previsti in particolare:

- completare la realizzazione di aree di parcheggio preesistenti;
- completare la segnaletica di accesso al centro storico con la predisposizione di sistemi di segnalazione luminosa;
- stimolare l'impiego di mezzi di trasporto pubblici;
- recuperare il sistema dei terrazzamenti;
- allargare e sistemare i marciapiedi e le scalinate esistenti;
- restaurare le canalette e le strutture di raccolta ed immagazzinamento delle acque meteoriche;
- conservare le aree agricole occupate da orti e che ancora non risultano compromesse attraverso il ripristino dell'attività agricola;

- acquisire superfici orticole attualmente in stato di abbandono;
- creare itinerari storico-culturali;
- realizzare un'attività di animazione;

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'intervento ricade invece nella porzione a Sud-Ovest in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche".

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P risulta interessata dall'area di pertinenza e dall'area annessa di una componente del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, ed in particolare da un ATD "versanti e crinali" sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P.

Tuttavia da accertamenti d'ufficio risulta che, dalla consultazione:

- dalla consultazione della Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, (approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009), nonché dalle tavole dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) nel dettaglio "Tav 4.7 - Ambiti Territoriali Distinti. Idrologia Superficiale-Geomorfologia", l'area non è interessata da alcun "ciglio di scarpata" e/o "orlo di terrazzo morfologico".
- dalla consultazione della proposta del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione approvata con DGR n.1/2010 l'area risulta interessata da un versante.

- **Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area d'intervento così come rile-

vabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P non risulta essere interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.

Tuttavia da accertamenti d'ufficio e dalla documentazione trasmessa l'area d'intervento risulta interessata da "Beni diffusi nel paesaggio agrario" art.3.14 delle NTA del PUTT, che caratterizzano il sistema degli orti, nello specifico da alberature piante isolate o a gruppi, sparse, potenzialmente rilevanti per importanza per età, dimensione, significato scientifico, da alberature stradali e poderali, e da pareti a secco, con relative siepi, e dei terrazzamenti sulla collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area d'intervento così come rilevabile negli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico. Tuttavia da accertamenti d'ufficio risulta che:

- dalla consultazione delle tavole dei Primi Adempimenti (art 5.05 delle NTA del PUTT/P) nel dettaglio "Tav 3.7 - Ambiti Territoriali Distinti. Vincoli e Segnalazioni architettonici e archeologici" l'area è interessata da un ATD "segnalazione archeologica" indicata con il n. 38 "C.U. Area Archeologica Urbana" sottoposte alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT.
- dalla consultazione della documentazione trasmessa l'area d'intervento è interessata da componenti del "Paesaggio agrario", che caratterizzano il sistema degli orti, nello specifico dai segni delle tecniche della conduzione agricola quali cisterne e acquari, strade e scalinate, e fabbricati rurali così come individuati nella "Tav 2 - Planimetria dello stato di fatto e report fotografico".
- dalla consultazione della documentazione della proposta del "Piano Paesaggistico Territoriale della Regione" approvata con DGR n.1/2010, l'area è interessata dalla presenza di un bene posizionato all'esterno della stessa,

ovvero della “Chiesa del Convento del Carmine”;

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree interessate da altri specifici ordinamenti vincolistici nel dettaglio dal vincolo ex L. 1497/1939 denominato “dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona dei colli di Ostuni”.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica del progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento, in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a Nord del Comune di Ostuni, nella zona caratterizzata dalla presenza degli antichi orti terrazzati extra moenia che strutturano la scarpata murgiana a ridosso del nucleo antico di Ostuni.

Il valore paesaggistico del sistema, con i diversi ordini terrazzati degli orti periurbani presenti ad Ostuni, è connesso al valore identitario e testimoniale di un più articolato e complesso sistema di orti terrazzati, che in passato caratterizzava le strutture insediative di tutti i centri collinari della Murgia del Sud-Est, come Martina Franca, Ceglie Messapica, Carovigno ecc.

La forza evocativa dei luoghi interessati dall'intervento, trae forza anche dalle peculiarità visivo-percettive del sito, in cui si rileva una stretta connotazione della struttura visiva-morfologica del territorio con le componenti fisico-insediative che, definiscono la forma visibile del paesaggio e l'immagine paesaggistica del territorio.

La particolare posizione orografica del sistema terrazzato di orti sul costone murgiano, offre particolari visuali panoramiche e scorci percepibili, non solo per chi giunge ad Ostuni, lungo le reti stradali a raggiera che attraversano la piantata ulivettata, ma anche per chi percorre le due strade che cingono il sistema agrario a monte e a valle del versante terrazzato.

Attraverso questi naturali itinerari visuali, si attivano condizioni visive-percettive che restituiscono una composizione prospettica ed interpretativa unitaria di elementi visibili riconoscibili, sia nella città che nel paesaggio circostante, ovvero per chi giunge da valle, il sistema di orti inquadra la visione del nucleo storico di Ostuni, per chi guarda

dalla città verso la piantata ulivettata il complesso di orti diviene elemento di transizione con la visione più ampia e profonda della campagna ostunese sino alla costa.

I diversi ordini dei terrazzi che strutturano lo spalto murgiano, risultano perfettamente inseriti nelle relazioni visivo-percettive di tangenza tra i due campi visivi caratterizzati a Sud dal paesaggio urbano della città di Ostuni, e a Nord dalla piana di ulivi monumentali, in cui il cambiamento della visione prospettica dell'intorno, le dimensioni dell'orizzonte e le gerarchie tra primo piano e sfondo diventano componenti riconoscibili nel contesto territoriale di riferimento.

Il progetto di cui trattasi, così come indicato nella “Tav 2 - Planimetria dello stato di fatto e report fotografico” prevede il restauro dei terrazzamenti esposti a Nord-Ovest e di quelli nel settore orientale a Est della strada Via F. Vitale nonché la ricostruzione dei terrazzamenti esposti a Nord-Est di Viale O. Quaranta. Gli orti periurbani, secondo le indicazioni progettuali saranno quindi oggetto di intervento di recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione, pertanto in riferimento agli orti terrazzati in disuso si provvederà al ripristino dell'attività orticola con il coinvolgimento della comunità locale (ortolani che conducono alcuni orti terrazzati nell'area circostante, istituzioni scolastiche, associazioni culturali, cittadini, ecc). A riguardo nella “Tav 3 - Planimetria generale ed interventi” vengono individuati i terrazzamenti per i quali è prevista la gestione diretta o a terzi con gli orti/giardini didattici.

Contestualmente l'intervento in progetto prevede, oltre al ripristino dei terrazzamenti e dei muri perimetrali, il ripristino dei collegamenti pedonali esistenti, la ristrutturazione delle vasche, acquari e cisterne per l'irrigazione degli orti (integrando il previsto impianto idrico di nuova realizzazione) e il recupero, la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dei fabbricati rurali esistenti.

Al fine di garantire l'accessibilità nel sistema degli orti, compatibilmente con l'impianto terrazzato degli stessi organizzato in differenti ordini, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo percorso pedonale che collegherà longitudinalmente l'area da Est a Ovest, parallelamente alle curve altimetriche, con una sezione massima di due metri.

Il progetto comprende inoltre la previsione di un parcheggio giardino così come indicato nella "Tav 3 - Planimetria generale ed interventi", dell'area estesa per circa 4.500 mq, in un area oggetto in passato di attività di sbancamento che ne ha provocato la distruzione dei terrazzamenti e dei relativi orti.

(Prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere **parere favorevole, con le sottoindicate prescrizioni e il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.**

- considerare il presente intervento quale occasione privilegiata per intervenire in maniera significativa a ripristinare lo stato dei luoghi del versante terrazzato con particolare riguardo e attenzione all'area oggetto in passato, da interventi di sbancamento degli orti terrazzati. Per quest'area, indicata con la lettera "P" nella Tav 3 e destinata a giardino-parcheggio, si provveda a configurare il piano di calpestio su due e più ordini di terrazzi riproponendo la trama dei muri a secco nonché la morfologia, le quote e le altezze dei muri di contenimento e di divisione degli orti contigui, al fine di mitigare l'impatto visivo delle aree di sosta per chi percorre la strada a valle e monte del versante. Nel dettaglio a ridosso della strada posta a valle dell'area d'intervento, in sostituzione della prevista "vegetazione schermante" si provveda a ricostruire, per una larghezza di sezione variabile non inferiore ai 7,00 m, il primo ordine di orti e dei relativi muri a secco in continuità con gli esistenti posti ad Est;
- si provveda a non realizzare, la "vegetazione schermante", lungo il perimetro dell'area a parcheggio, secondo le indicazioni (altezze e disposizioni) rappresentate nella documentazione progettuale trasmessa nel dettaglio "Tav 3", poiché non idonea a tutelare le componenti strutturanti e le relazioni visivo-percettive riconoscibili nel contesto. Pertanto le suddette schermature verdi, devono prevedere l'utilizzo di sistemi di macchia mediterranea con struttura di impianto quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico

con formazione cespugliose autoctone tipiche dei muretti a secco rinvenibili nell'area d'intervento;

- limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) che possano modificare con livellamenti o profili sagomati l'assetto orografico di contesto del terreno, gli ordini dei terrazzamenti, le pendenze delle canalizzazione del sistema idrico, nonché l'assetto idrogeologico e geomorfologico d'insieme. Similmente il ripristino dell'antica viabilità pedonale (percorsi e scalinate) nonché il nuovo percorso pedonale che collegherà longitudinalmente l'area da Est a Ovest di larghezza non superiore ai 2,00 mt, deve seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno, garantendo la totale salvaguardia delle antiche scalinate di collegamento degli orti;
- sistemare gli spazi aperti (parcheggi, piazzali, aree di sosta, aree a verde attrezzato, percorso pedonale), anche in considerazione delle peculiarità geo-morfo- idrogeologiche di contesto, esclusivamente con materiali drenanti o semimpermeabili, da posare a secco senza impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti per aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. Nel dettaglio al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi relativamente alla superficie a parcheggio, indicata con la lettera "P" nella Tav 3, si reputa necessario adottare materiale color terrigeno per il migliore inserimento nel sistema degli orti. In riferimento al ripristino dei collegamenti pedonali esistenti nonché del nuovo percorso pedonale si provveda a pavimentare gli stessi con graniglia di roccia calcarea disposta a strati ed opportunamente rullata. Solo per le scalinate di raccordo tra i terrazzi, è consentito l'utilizzo di lastre di chianche in pietra locale (cfr pag 6. "Allegato 2 - Relazione Tecnica e Cronoprogramma");
- salvaguardare e ove necessario impiantare, alberature siepi e piante isolate sole se appartenenti a specie autoctone o a cultivar locali, al fine di consentire sia lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono tipico della tradizione agricola locale, sia per garantire una migliore fruizione visiva rispettivamente dal sito verso la campagna ostunese protesa fino al mare, e del sito, dai luoghi da cui si hanno condizioni visuali significativi.

Nel dettaglio ne consegue che in caso di nuovo impianto, dovranno essere selezionate specie arboree ed arborescenti che a maturità non devono raggiungere altezze superiori ai 3,00 mt.;

- garantire la tutela e il ripristino delle componenti storico-culturali ovvero i “segni” delle tecniche di conduzione agricola che strutturano il sistema dei terrazzamenti. Nel dettaglio:
 - In riferimento agli esistenti muretti perimetrali composti da materiale lapideo locale (pietra calcarea e conci in tufo) interessati direttamente dalle opere in progetto, devono essere oggetto di interventi di recupero. Nel dettaglio dopo aver con cura documentato tramite disegni e fotografie lo stato di fatto si provveda, in analogia formale e materica con i muretti già esistenti nell’ambito di intervento, a smontare e rimontare le parti degradate, nonchè a smantellare ripristinandone lo stato originale, le risarciture realizzate precedentemente con materiali impropri come cemento, laterizi, calcestruzzo, ecc.. Gli interventi di ripristino delle murature devono avvenire attraverso il metodo del cuci e scuci, operando per quanto possibile, su tratti alterni al fine di conservare inalterati, secondo criteri di conformità, i profili e gli altri aspetti morfologici quali le pendenze dei paramenti, la forma e le dimensione dei conci lapidei nelle diverse parti dei muretti. Durante la fase di smontaggio, si dovrà aver rispetto della vegetazione esistente, conservandone così il valore di corridoio ecologico. Dall’analisi dei manufatti esistenti e dal riscontro critico delle soluzioni tradizionali presenti nel contesto locale, potranno derivare le scelte operative sui trattamenti superficiali quali pietra a vista o scialbature. Per il recupero e il ripristino delle opere dei manufatti in pietra di dovrà far riferimento alle “Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco” che la Regione Puglia ha elaborato nell’ambito del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e consultabili al seguente indirizzo <http://paesaggio.regione.puglia.it>. Ove, come da indicazioni progettuali, si rende necessaria la ricostruzione delle murature con particolare riferimento ai terrazzi presenti nel settore orientale, la stessa deve avvenire esclusivamente con murature a secco seguendo lo stesso

sedime delle murature esistenti, nonché le stesse forme e dimensioni utilizzando tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista. E’ vietato altresì l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, reti metalliche e simili, ghiera in ferro battuto. Particolare cura dovrà essere garantita, per la sostituzione e reintegro di nuove ante dei varchi d’accesso presenti nelle murature dalle strade negli orti.

- In riferimento agli interventi di recupero dei fabbricati rurali e delle cisterne ed acquari, nonché delle scale di collegamento tra i diversi orti è necessario garantire la conservazione e la tutela dell’identità rurale, morfologica e paesaggistica, pertanto gli interventi previsti devono avvenire nel pieno rispetto della forma, della tipologia, e dei materiali, nonchè delle tecniche costruttive tradizionali al fine di conservare inalterati i profili (pendenze nel caso delle scalinate e dei canali irrigui) e gli altri aspetti morfologici riconosciuti come elementi identitari. La previsione di nuove destinazioni d’uso per i fabbricati rurali devono essere necessariamente compatibili con i caratteri tipologici, materici e cromatici riconosciuti. Per garantire il corretto rapporto tra i fabbricati rurali e il loro intorno sia conservata la vegetazione naturale esistente autoctona e si provveda a utilizzare, per le aree di soggiorno all’aperto ed i relativi camminamenti, pavimentazioni esterne permeabili. Per il recupero dei fabbricati rurali si faccia riferimento alle “Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali” che la Regione Puglia ha elaborato nell’ambito del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e consultabili al seguente indirizzo <http://paesaggio.regione.puglia.it>. E’ vietato altresì l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, reti metalliche e simili, ghiera in ferro battuto.

- In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano il sistema degli orti e dei terrazzamenti nonché le aree attigue a quelle d'intervento;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE alla Amministrazione Comunale di OSTUNI, relativamente alla variante allo strumento urbanistico generale di OSTUNI, per gli “Interventi di Rigenerazione Urbana degli orti extra moenia”, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni e indirizzi riportati al punto “Prescrizioni e Indirizzi “ fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di eventuale autorizzazione paesaggistica ex art.146 e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di OSTUNI.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2012, n. 244

Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Comune di Bari per la rigenerazione urbana e il recupero dell'area "ex Caserma Rossani". Approvazione schema.

L'Assessore ai Beni culturali prof.ssa Angela Barbanente, sulla base della relazione istruttoria espletata dal Direttore dell'Area politiche per la promozione del Territorio dei Saperi e dei Talenti e rappresentante della Regione Puglia nel Comitato Tecnico Congiunto (CTCA) del POIn dott. Francesco Palumbo, unitamente all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 dott. Pasquale Orlando riferisce quanto segue:

PREMESSO:

- che il Comune di Bari e la Regione Puglia hanno intrapreso un'azione strategica, tesa al rilancio della città capoluogo e tale da riverberare effetti benefici su tutto il territorio regionale, per il tramite di un progetto ampio e condiviso che vede la cultura, l'innovazione e la creatività come fattori centrali dell'azione stessa;
- che anche nell'ambito della più ampia riflessione sul tema delle "Industrie Culturali", in ragione del Programma 17 del Piano Strategico ("Cultura e Industria Creativa") e del processo che dovrà predisporre la candidatura della città di Bari a "Capitale Europea della Cultura 2019", la Regione Puglia e il Comune di Bari hanno condiviso la finalità di realizzare un "polo culturale", quale centro fortemente integrato con spazi aperti, dedicato all'alta formazione, all'innovazione, alla creatività e alla produzione artistica giovanile;
- che l'area della "ex Caserma Rossani", presidio militare dismesso, per la sua localizzazione ed estensione si presta efficacemente a costituire un punto nevralgico per sviluppare le attività summenzionate, rappresentando al contempo un significativo luogo di aggregazione per i cittadini grazie alla notevole presenza di verde, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di migliore vivibilità del quartiere e della città nel suo complesso;

- che il riuso dell'area anzidetta richiede un'azione sinergica ed incisiva di rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione, la quale, peraltro, risulta pienamente coerente con strategia di lungo periodo delineata nel Piano Strategico di Area Vasta della Metropoli Terra di Bari "BA2015" che ha indicato nel potenziamento del segmento dell'economia culturale e creativa un fattore di sviluppo degli "attrattori" di competitività dell'Area metropolitana di Bari, dell'immagine del territorio e dell'intero sistema economico regionale;

CONSIDERATO

- che si rende necessario regolamentare con un protocollo dedicato i rapporti tra la Regione ed il Comune di Bari, per la realizzazione del progetto in premessa menzionato, il cui schema deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta regionale;
- che la partecipazione finanziaria della Regione Puglia all'iniziativa de qua sarà definita sulla base delle disponibilità che risulteranno sussistere sui fondi coerenti con le finalità del progetto medesimo, ivi incluse tutte le fonti di finanziamento di origine comunitaria e il programma POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore ai Beni culturali, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettere a), d) ed f), della L.R. n.7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area politiche per

la promozione del Territorio dei Saperi e dei Talenti e dall'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di protocollo di intesa, parte integrante di questo provvedimento, tra la Regione Puglia e il Comune di Bari per la rigenerazione urbana ed il recupero dell'area "ex Caserma Rossani;
- di stabilire che il Presidente della Giunta o, in sua vece, l'Assessore ai Beni culturali, in sede di firma del protocollo, potranno apportare ogni

modifica e/o variazione che dovesse rendersi necessaria;

- di dare mandato al Direttore dell'Area politiche per la promozione del Territorio dei Saperi e dei Talenti, rappresentante della Regione Puglia nel Comitato Tecnico Congiunto (CTCA) del POIn, unitamente all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, sulla base degli indirizzi dell'Assessore ai Beni culturali e del rappresentante della Regione al Comitato di Indirizzo di cui all'art 4 del Protocollo allegato, di effettuare le opportune verifiche e porre in essere le attività propedeutiche alla definizione delle disponibilità finanziarie necessarie alla realizzazione dell'iniziativa summenzionata;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA



COMUNE DI BARI

Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia ed il Comune di Bari per la rigenerazione urbana e il recupero dell'area "ex Caserma Rossani" di Bari

Premesso che

1. La Città di Bari per la sua posizione geografica rappresenta un polo territoriale strategico per la promozione di scambi culturali ed economici con elevate potenzialità di attrazione di significativi flussi turistici;
2. Il Comune di Bari e la Regione Puglia hanno da tempo intrapreso un'azione tesa a conseguire un rilancio della città capoluogo e dell'intera regione attraverso un progetto ampio e condiviso che vede la cultura, l'innovazione e la creatività come fattori centrali per il proprio rilancio economico;
3. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso buone pratiche che ben si inseriscono nel processo che dovrà predisporre la candidatura della città a "Capitale Europea della Cultura 2019" con il sostegno di Regione Puglia e che vedono al centro della riflessione sui contenuti il tema delle "Industrie Culturali";
4. L'area della "ex Caserma Rossani", per la sua localizzazione ed estensione, si presta a costituire un punto nevralgico per sviluppare le attività culturali della città di Bari e dell'intera Regione Puglia, creando al contempo un significativo luogo di aggregazione per i cittadini grazie alla notevole presenza di verde, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di migliore vivibilità del quartiere e della città nel suo complesso;
5. La riqualificazione dell'area in questione assume rilevanza con riferimento a politiche di inclusione sociale e a politiche culturali volte a produrre effetti positivi in termini di occupazione giovanile, obiettivo prioritario e condiviso dalle Amministrazioni regionale e comunale ed in linea con gli orientamenti comunitari;
6. Il riuso dell'area militare dismessa, finalizzato alla fruizione collettiva mediante la realizzazione di verde e servizi culturali, raggiungerà l'obiettivo non solo di accrescere il benessere degli abitanti ma anche di migliorare la capacità attrattiva della città;
7. La Regione Puglia e il Comune di Bari hanno condiviso la finalità di realizzare un polo culturale inserito in un parco urbano attrezzato, partendo dal recupero del verde e dei manufatti storici presenti nell'area, in linea con il Piano Strategico Metropoli Terra Bari approvato da 31 Comuni e dalla Provincia di Bari, gli indirizzi generali espressi con il documento di rigenerazione urbana approvato dal Comune di Bari e con il DPP propedeutico al nuovo PUG. Tale finalità assume particolare significato in relazione alla candidatura di Bari quale Capitale Europea della Cultura nel 2019 e la riqualificazione della ex-caserma Rossani in quanto strettamente legati anche nell'ambito del Programma 17 del Piano Strategico ("Cultura e Industria Creativa") la realizzazione di un centro culturale fortemente integrato con spazi aperti in grado di trasformare l'area in uno spazio dedicato all'alta formazione, all'innovazione, alla creatività e alla produzione artistica giovanile.
8. Tale iniziativa è specificatamente orientata a rafforzare la capacità di attrazione di turisti e di investimenti, sfruttando appieno le potenzialità che la "cultura", ed in

particolare l'industria creativa, evidenziano nella società attuale, come ampiamente testimoniato dalle numerose esperienze di successo promosse in varie città europee;

9. Il progetto di rigenerazione e valorizzazione dell'area si inserisce in una strategia di più lungo periodo all'interno della "*vision*" della Città di Bari delineata nel Piano Strategico di Area Vasta della Metropoli Terra di Bari BA2015 che ha indicato nel potenziamento del segmento dell'economia culturale e creativa un fattore di sviluppo degli "attrattori" di competitività dell'Area metropolitana di Bari, dell'immagine del territorio e dell'intero sistema economico regionale;
10. La posizione logistica dell'area in questione, contigua alla Stazione Ferroviaria, interessata da rilevanti interventi di adeguamento e sistemazione urbanistica previsti nella definizione dell'assetto ferroviario del cosiddetto Nodo di Bari, rappresenta un elemento determinante ai fini dell'accessibilità dell'area stessa e delle funzioni che si prevede di allocarvi mediante sistemi di mobilità sostenibile;

Tutto ciò premesso

Tra la Regione Puglia ed il Comune di Bari si conviene quanto segue:

Art. 1 – Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente Protocollo d'Intesa prevede la condivisione di un progetto integrato di rigenerazione e valorizzazione urbana, ambientale, sociale e culturale dell'area dell'ex Caserma Rossani finalizzato alla creazione di un ***polo culturale*** all'interno di un ***parco urbano attrezzato***, inquadrato in un più ampio progetto innovativo di sviluppo dell'industria culturale, anche nell'ambito del sostegno di Regione Puglia alla Candidatura di Bari come Capitale Europea della Cultura.

La finalità, più in generale, è quella di consolidare il ruolo della Puglia nell'area Adriatico-Mediterranea grazie alla realizzazione di un sistema integrato di sviluppo dell'economia della conoscenza e della creatività e di rafforzamento del potenziale di attrazione turistico-culturale in grado di accelerare e sostenere lo sviluppo socioeconomico dell'intero territorio regionale, come previsto dal PSTMB nei programmi strategici di riferimento (Cultura e Industria Creativa, Turismo e Marketing).

La creazione del ***polo culturale***, dedicato alla produzione artistica, creativa e culturale e all'alta formazione, anche mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT), nonché ad ospitare eventi e manifestazioni espositive di rilievo nazionale ed internazionale, consentirà di valorizzare e promuovere la conoscenza della Puglia e delle sue testimonianze culturali ed artistiche più significative, così come delle sue produzioni, potenziandone l'immagine di regione attrattiva e fortemente orientata all'ospitalità ed alla cooperazione culturale ed economica nel Mediterraneo.

Art. 3 – Impegni della Regione Puglia e del Comune di Bari.

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti condividono le finalità suindicate e concordano sulla promozione di ogni iniziativa congiunta e di proficua collaborazione finalizzate a favorire la concreta realizzazione del suindicato progetto di rigenerazione urbana e promozione strategica della cultura.

A tal fine la Regione, per la realizzazione del progetto di riqualificazione della ex caserma Rossani, si impegna ad assicurare l'erogazione di un finanziamento non superiore a 13 milioni di euro anche nell'ambito della candidatura della città di Bari a Capitale Europea della Cultura 2019.

Il Comune di Bari si impegna ad utilizzare proprie risorse per complessivi 13 milioni di euro già disponibili e destinati al recupero della ex Rossani. Inoltre si impegna ad aggiornare lo studio di fattibilità già approvato con Deliberazione di GM n. 756 del 24/11/2011, in coerenza con la nuova disponibilità di risorse pubbliche regionali, e ad integrarlo a seguito degli indirizzi indicati dal Gruppo Tecnico di cui al successivo art. 5, implementando le forme di partecipazione attiva già attuate nell'ambito Piano Strategico e dando vita ad ulteriori forme di partecipazione anche durante la fase realizzativa.

Il Comune di Bari e la Regione Puglia si impegnano a valutare possibili ulteriori iniziative materiali e immateriali che, a partire dal recupero della ex Rossani, siano finalizzate alla realizzazione del progetto di Capitale Europea della Cultura, inteso come progetto di scala metropolitana e regionale.

Restano ferme le competenze dettate dalla normativa vigente in capo al Comune di Bari in merito all'approvazione dei livelli di progettazione nonché le procedure per l'avvio operativo degli interventi programmati, in coerenza con i risultati delle attività delle attività del Gruppo Tecnico di cui al successivo art. 5.

Art. 4 - Comitato di Indirizzo

E' istituito il Comitato di Indirizzo del presente Protocollo, con il compito di fornire al Gruppo Tecnico di cui al successivo art. 5 indirizzi di natura programmatica e strategica coerenti con il contenuto del presente atto, e di verificare la coerenza dei risultati delle attività del Gruppo Tecnico.

Il Comitato di Indirizzo è costituito: dal Presidente della Regione o suo delegato, con funzioni di coordinamento, dal Sindaco di Bari, da un altro rappresentante per ciascun Ente.

Art. 5 - Gruppo Tecnico

E' istituito il Gruppo Tecnico del presente Protocollo, con il compito di definire, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla sottoscrizione del presente Protocollo, indicazioni puntuali in merito alle modalità di redazione del progetto, al relativo cronoprogramma e alle forme di attuazione del programma, nonché il quadro delle coerenze con altre iniziative realizzate o proposte dal Comune di Bari stesso o dagli altri comuni coinvolti nel Piano Strategico Metropoli Terra di Bari.


Al fine di proporre i necessari adeguamenti, il Gruppo Tecnico dovrà tenere conto dei seguenti documenti: lo studio di fattibilità approvato con Deliberazione di GM n. 756 del 24/11/2011, il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana approvato con atto di C.C. n. 49 del 28/06/2011, il Documento Programmatico Preliminare al PUG, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 13/10/2011, le Linee guida del Piano Strategico Metropoli Terra di Bari approvato dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Metropolitan dei Sindaci con delibera n.5/2008 del 29/9/2008.

Il Gruppo Tecnico è costituito da sei componenti, designati pariteticamente da Comune e Regione, e scelti tra esperti in materie culturali, tecniche e giuridiche. Il Gruppo è coordinato da uno dei componenti indicati dal Comune.

Bari,

Il Presidente della Regione Puglia
Nichi Vendola

Il Sindaco del Comune di Bari
Michele Emiliano



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**